COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

16.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DEL PENNINO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **MAROLI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 135

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori CENGARLE ed altri: Norme di interpretazione autentica degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, in materia di istituti di patronato e di assistenza (*Approvata dal Senato*) (1247) 136

PRESIDENTE . . . 136, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 201, 203, 210, 214, 216, 217, 220, 222, 228, 231, 232, 233

ABBATANGELO 231

BELARDI MERLO 210, 219

CABRAS 138

CRISTOFORI 144, 208

DI CORATO 145

FERRARI MARTE 213, 216

GALLI MARIA LUISA . 136, 138, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 199, 201, 203, 210, 214, 216, 217, 221, 228, 231, 232, 233

ICHINO 138

MANENTE COMUNALE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 228

MELEGA 138

PAG.

MELLINI 147, 148, 222

MIGLIORINI 148, 213, 214

RAMELLA 210, 219

SANESE, *Relatore* 228

SOSPIRI 229, 232, 233

TESSARI ALESSANDRO 148

TORRI 144, 146, 152, 221

Votazioni segrete:

PRESIDENTE 231, 232, 234

La seduta comincia alle 10,05.

RAMELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico, a norma dell'articolo 19, terzo e quinto comma, del regolamento, che i deputati Scaiola, Pisanu, Pavone, Boffardi, Piccoli Maria, Napoletano e Lodi Faustini Fustini sono so-

stituiti rispettivamente dai deputati: Goria, Merolli, Rende, Mastella, Picano, De Simone e Bellini.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Cengarle ed altri: Norme di interpretazione autentica degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, in materia di istituti di patronato e di assistenza sociale (Approvata dal Senato) (1247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Cengarle ed altri: « Norme di interpretazione autentica degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, in materia di istituti di patronato e di assistenza sociale », già approvata dal Senato nella seduta dell'8 gennaio 1980.

Ricordo ai commissari che nella scorsa seduta si era conclusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno personalità giuridica di diritto privato.

Gli onorevoli Maria Luisa Galli, Mellini, De Cataldo, Aglietta, Ajello, Baldelli, Boato, Bonino, Cicciomessere, Crivellini, Faccio, Melega, Pannella, Pinto, Roccella, Sciascia, Teodori e Tessari Alessandro hanno presentato il seguente emendamento 1. 1:

Sopprimere l'articolo 1.

GALLI MARIA LUISA. Questo emendamento è motivato dal fatto che l'articolo 1 della proposta di legge verrebbe a cancellare con un colpo di spugna tutta la giurisprudenza di 32 anni, cioè tutte le sentenze che si sono succedute dal 1947 (anno in cui nacquero tali istituti) ad oggi. In particolare, si tratta di pareri e di sentenze emanate da parte del Consiglio di Stato, da parte della Corte di cassazione, a sezioni riunite, da parte della Corte costituzionale. Tanto per fare un esempio, potrei leggere il parere adottato dal Consiglio di Stato in data 8 luglio 1953:

« La Sezione,

vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale previdenza sociale - Divisione XXV), con la quale si chiede il parere del Consiglio di Stato sul quesito se gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, siano da considerarsi enti pubblici ovvero privati;

esaminati gli atti e udito il relatore;

ritenuto:

che la soluzione del quesito interessa particolarmente al fine di fissare con esattezza la posizione del personale dipendente dai detti istituti e i limiti dell'azione di controllo su di essi del Ministero riferente;

che detto Ministero, a conclusione della sua elaborata relazione, è dell'avviso che gli istituti stessi siano in possesso dei requisiti richiesti dalla dottrina e dalla giurisprudenza per essere considerati enti pubblici;

che dello stesso avviso è stato questo Consiglio in modo esplicito, sia pure senza giustificazioni, col parere reso nell'adunanza generale del 13 marzo 1952 sul ricorso straordinario Azzoni contro Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA);

che detto avviso non sarebbe stato riaffermato nella decisione 16 ottobre 1953 della VI Sezione sul ricorso Confederazione sindacale italiana lavoratori (CSIL) in tema di scioglimento dell'Ente di assistenza sociale (EAS);

che a sostegno del carattere privato della CSIL si adducono gli stretti legami esistenti fra i due enti suddetti;

considerato:

che legami del genere, esistenti peraltro per molti enti pubblici, e specialmente fra le istituzioni di pubblica beneficenza o i privati promotori di esse, non infirmano il carattere pubblicistico che agli enti stessi deriva dalla loro finalità, dal loro inquadramento fra gli organi dello Stato e dalla posizione che agli enti stessi è fatta dalla legge, e in particolare dai controlli cui sono soggetti;

che l'ingerenza dell'Associazione sindacale promotrice nella vita degli enti stessi, non può alterare la loro natura pubblicistica derivante dal carattere dei fini perseguiti e dalla posizione di cui dianzi;

che gli Istituti di cui si tratta provvedono in modo esclusivo e gratuitamente, a integrazione di fini propri dello Stato nel campo della previdenza e dell'assistenza, alla trattazione delle pratiche in sede amministrativa per il conseguimento delle prestazioni spettanti ai lavoratori; né meno significativi sono i controlli particolarmente intensi cui sono sottoposti gli istituti di patronato, tanto al momento della loro costituzione che durante la loro gestione, spettando all'Amministrazione di approvare o modificare gli schemi di statuto proposti, di fare ispezioni, di approvare i rendiconti annuali, di nominare Commissari straordinari e di mettere gli Istituti stessi in liquidazione. A ciò si aggiunga che il finanziamento di detti Istituti in massima parte è fatto con fondi pubblici;

PER QUESTI MOTIVI

esprime il parere che gli Istituti di patronato e di assistenza sociale abbiano natura di enti pubblici.

Per estratto del verbale

Il segretario di Sezione

F.to Schillacci

Questa è una sentenza del Consiglio di Stato. Ne posso leggere un'altra, della Corte di cassazione a sezioni unite del 29 maggio 1979, riguarda l'IPAS contro Rossi (presidente Novelli, relatore Fanelli):

« Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico e privato - dipendenti Istituti di patronato - IPAS - Giurisdizione amministrativa.

" Gli istituti di patronato disciplinati dal decreto legislativo del 29 luglio 1947, n. 804, fra i quali è compreso l'istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), hanno natura di Enti pubblici non economici, atteso che, sotto il penetrante controllo dello Stato, con finanziamento pubblico e parificazione alle Amministrazioni statali agli effetti tributari, perseguono senza alcun fine di lucro interessi di ordine generale in materia di assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa; ne consegue la natura pubblicistica del rapporto d'impiego coi dipendenti dei predetti istituti e la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie ad esso inerenti " ».

Prendiamo un'altra sentenza, sempre della Cassazione a sezioni unite che riguarda l'ENAS, contro Bianchi del 29 maggio 1979:

« Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico e privato - Dipendenti Istituti di patronato - ENAS - Giurisdizione amministrativa.

" Gli istituti di patronato disciplinati dal decreto legislativo del 29 luglio 1949, n. 804, fra i quali è compreso l'Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), hanno natura di enti pubblici non economici, atteso che, sotto il penetrante controllo dello Stato, con finanziamento pubblico e parificazione alle Amministrazioni statali agli effetti tributari, perseguono, senza alcun fine di lucro interessi di ordine generale in materia di assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa; ne consegue la natura pubblicistica del rapporto d'impiego coi dipendenti dei predetti istituti e la devoluzione alla giuri-

sdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie ad esso inerenti " ».

ICHINO. Sono solo due sentenze!

GALLI MARIA LUISA. Ne posso leggere ancora molte altre per sostenere la mia tesi. Sempre della Cassazione in data 7 giugno 1979 vi è la seguente sentenza che riguarda l'ITAL, contro Guaita (presidente Novelli, relatore Fanelli):

« Competenza e giurisdizione – Impiego pubblico e privato – Dipendenti Istituto di patronato – Giurisdizione amministrativa.

" Gli istituti di patronato, disciplinati dal decreto legislativo del 29 luglio 1947, n. 804, fra i quali è compreso l'Istituto di tutela ed assistenza ai lavoratori (ITAL), hanno natura di Enti pubblici non economici, atteso che, sotto il penetrante controllo dello Stato con finanziamento pubblico e parificazione alle Amministrazioni statali agli effetti tributari, perseguono, senza alcun fine di lucro, interessi di ordine generale in materia di assistenza dei lavoratori e dei loro aventi causa; ne consegue la natura pubblicistica del rapporto d'impiego dei dipendenti dei predetti istituti, e la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie ad esso inerenti " ».

Altra sentenza, in data 7 giugno 1979, riguarda l'ENAS, contro Manoli (presidente Novelli, relatore Fanelli):

« Competenza e giurisdizione – Previdenza e assistenza – Impiego pubblico e privato – Ente pubblico – Vertenza con l'INPS relativa ai soli obblighi contributivi – Giurisdizione A.G.O.

" La controversia fra un Ente pubblico non economico, quale un Istituto di patronato (nella specie ENAS) e l'INPS, vertente sugli obblighi contributivi di tale Ente con riguardo ai propri dipendenti, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella esclusiva del giudice amministrativo, qualora investa soltanto il rapporto assicurativo, senza porre in discussione il rapporto di pubblico impiego coi predetti dipendenti, stante l'autonomia del primo di detti rapporti rispetto al secondo, il quale ne costituisce mero presupposto " ».

Vorrei trovare tra queste mia carte anche la sentenza della Corte costituzionale per confortare la mia tesi e perché il quadro sia completo. Si tratta di una sentenza del 1967.

CABRAS. Non può pretendere che noi stiamo qui ad aspettare, avrebbe dovuto tenerla pronta.

MELEGA. La terremo pronta. Voi tenete pronte le manette.

GALLI MARIA LUISA. È abbastanza lunga e desidero che la ascoltiate.

ICHINO. Ma non si può leggere per oltre mezz'ora!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di non interrompere; continui, onorevole Galli.

GALLI MARIA LUISA. Mezz'ora è il tempo massimo concesso qualora si legga ininterrottamente, ma io alterno la lettura con delle spiegazioni e siccome ho chiesto la deroga ai limiti di tempo ai sensi dell'articolo 39, comma sesto, del regolamento, posso parlare quanto voglio. Do dunque lettura della sentenza in questione.

« Sentenza della Corte costituzionale:

Previdenza sociale – Istituti di patronato – Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 – Carattere di pubblici uffici e organizzazione privatistica: contrasto con l'obbligo di imparzialità della pubblica amministrazione – Tutela degli interessi previdenziali dei lavoratori: esercizio esclusivo di detti istituti – Limitazione alla libera attività professionale – Questione di legittimità costi-

tuzionale - Ininfluenza sulla risoluzione dello specifico giudizio di merito: inammissibilità.

Corte costituzionale - 15 dicembre 1967, n. 132 - Presidente Ambrosini - Estensore Benedetti - Procedimento penale contro Vaccari.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, primo, secondo e quarto comma, e 2, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente il riconoscimento giuridico degli istituti di patronato ed assistenza sociale, prospettata sia sotto il profilo che la riserva fatta a tali istituti della tutela dei lavoratori, in sede amministrativa e in materia di previdenza sociale, ed il conseguente divieto - penalmente sanzionato - per agenzie private e singoli procaccianti, di esplicare opera di mediazione determinerebbe ingiustificata limitazione alla libertà dell'iniziativa economica privata, sia sotto il profilo della natura privatistica, e non pubblicistica, della organizzazione di tali enti, in contrasto con gli articoli 51, primo comma, 97, primo e terzo comma, e 98, primo comma, della Costituzione, in quanto detta questione è estranea alla imputazione di malversazione oggetto del giudizio *a quo* sulla cui pronuncia la questione stessa è ininfluente.

Fatto. - Nel corso del procedimento a carico di Vaccari Giuseppino, imputato del reato di malversazione continuata, il Tribunale di Ferrara, dopo aver constatato che tale imputazione presuppone la sussistenza della qualità di pubblico ufficiale e che tale qualità appare logisticamente dipendente dalla natura del Patronato ACLI, del quale l'imputato è impiegato, nonché della natura delle funzioni attribuite a tale Istituto, ha ritenuto che gli istituti di patronato ed assistenza sociale - come così regolati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 - possano essere considerati pubblici uffici sia perché, essendo previsto il concorso dello Stato nella spesa attraverso l'attribuzione di un'aliquota dei contributi versati agli istitui di previdenza, viene assegnato agli istituti di patronato un vero e proprio tributo e cioè una entrata di diritto pubblico; sia perché è punita con l'arresto e con l'ammenda la attività di assistenza e di tutela dei lavoratori svolta dai privati in concorrenza con quella dei patronati.

Ciò posto, il Tribunale, con ordinanza del 5 aprile 1966, ha sollevato di ufficio eccezione di illegittimità costituzionale del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804 del 1947 in riferimento a varie norme costituzionali. Il provvedimento è in particolare censurato nella disposizione contenuta nell'articolo 2, primo comma, secondo la quale i patronati sono costituiti da associazioni private di lavoratori, a norma degli statuti delle medesime, rilevandosi che tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, a tenore del quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge (e non secondo gli statuti di enti privati). La violazione dell'articolo 97 risulterebbe altresì dal fatto che i patronati hanno una organizzazione privatistica, essendo emanazione di associazioni di lavoratori, necessariamente ispirate e cementate dalla convergenza di interessi particolaristici propri di qualsiasi associazione tra privati, mentre il richiamato precetto costituzionale sancisce l'obbligo specifico dell'imparzialità dell'Amministrazione pubblica. Del pari evidente sarebbe il contrasto fra il decreto legislativo ed il terzo comma del citato articolo 97 della Costituzione, in quanto i funzionari dei patronati non debbono essere necessariamente nominati mediante pubblico concorso.

Si denuncia, inoltre, la violazione dell'articolo 98, primo comma, della Costituzione per il fatto che gli impiegati dei patronati, quali dipendenti di associazioni private di lavoratori, sono necessariamente al servizio delle stesse e non a quello esclusivo dell'intera nazione: nonché la violazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, che garantisce la pari possibilità di ciascun cittadino di accedere

agli uffici pubblici, dato che i funzionari dei patronati sono scelti fra i partecipanti alle associazioni di lavoratori e devono quindi possedere requisiti particolari, comuni a tutti i consociati, ma non necessariamente comuni a tutti i cittadini.

Il Tribunale denuncia, infine, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, primo e quarto comma, del decreto legislativo che, proibendo a chiunque, anche agli esercenti le professioni legali, di tutelare in via stragiudiziale, in sede amministrativa, gli interessi previdenziali dei lavoratori, istituirebbe una limitazione ad una libera attività professionale non giustificata ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, della Costituzione, considerate le fortissime garanzie che circondano l'esercizio della professione forense.

L'ordinanza ritualmente comunicata e notificata è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966.

Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato in cancelleria atto di intervento e deduzioni in data 16 settembre 1966.

Sostiene in via preliminare l'Avvocatura che la proposta questione di legittimità costituzionale va dichiarata inammissibile, sia perché nell'ordinanza di rinvio manca qualsiasi motivazione sul requisito della rilevanza, sia per l'assoluta erronietà della valutazione di tale requisito da parte del tribunale. Osserva in proposito che la qualità di pubblico ufficiale, necessaria per la sussistenza del reato di malversazione, non dipende tanto dal fatto di essere impiegato dello Stato o di un ente pubblico, bensì dalla natura pubblica delle funzioni in concreto esercitate dal dipendente. Orbene, anche a voler ritenere, come ritiene il giudice *a quo*, che un pubblico ufficio come l'istituto di patronato sia malamente organizzato, che i suoi dipendenti non siano al servizio esclusivo della nazione, che appartengono solo a una certa categoria o siano illegittimamente assunti senza concorso, che l'attività dell'istituto violi l'articolo 41 della Costituzione e che pertanto le disposizioni impugnate siano incostituzionali, nessuna conseguenza da ciò deriverebbe alla imputazione contestata al Vaccari.

Venendo poi all'esame delle varie censure di incostituzionalità, l'Avvocatura nega anzitutto che sia ipotizzabile un contrasto tra l'articolo 1 del decreto legislativo e l'articolo 41, primo e secondo comma, della Costituzione rilevando che il divieto per mediatori e procaccianti di tutelare in via amministrativa gli interessi previdenziali dei lavoratori si configura come limitazione non arbitraria che trova giustificazione nella evidente utilità sociale di assicurare una valida e sostanziale assistenza del lavoratore.

L'Avvocatura contesta, inoltre, la fondatezza delle censure mosse all'articolo 2 del decreto impugnato osservando che lo articolo 51 della Costituzione garantisce l'accesso di tutti i cittadini ai "pubblici uffici" ma non già all'ufficio di un ente pubblico, che è anche "pubblico ufficio" ai fini della legge penale, ma non ai fini della tutela costituzionale; che la norma di cui all'articolo 97 della Costituzione - a prescindere dalla questione se sia o meno applicabile agli enti pubblici diversi dallo Stato - non è violata né nella previsione di cui all'ultimo comma, riguardando questo le amministrazioni statali e, comunque, tollerando il principio ivi sancito delle deroghe legislative, né nella previsione di cui al primo comma, in quanto è da rilevare che l'organizzazione degli istituti in questione è stata determinata con legge e che l'apprezzamento sulla idoneità delle relative disposizioni, volte ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, rientra nell'esercizio del potere discrezionale del legislatore, nell'ambito delle norme della Costituzione (sentenza 9 marzo 1959, n. 9): che, infine, l'articolo 98 della Costituzione, prescrivendo che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione, si riferisce soltanto agli impiegati dello Stato e perciò è stato malamente invocato dal tri-

bunale in relazione agli impiegati di un ente pubblico.

L'Avvocatura, pertanto, conclude chiedendo che la questione di legittimità sollevata sia dichiarata non fondata.

Diritto. – L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità per difetto di rilevanza della proposta questione, sollevata dalla Avvocatura dello Stato, è fondata. L'ordinanza di rimessione si dilunga sul merito della questione di costituzionalità, ma non contiene alcuna motivazione in ordine al rapporto che intercorre fra la soluzione della questione stessa e la definizione del giudizio pendente, né spiega in alcun modo perché il giudizio sospeso non possa essere deciso senza che prima sia risolta la questione di legittimità costituzionale.

Ma, a parte l'assoluta mancanza di enunciazione di un qualsiasi giudizio sulla rilevanza, la Corte ritiene che dal testo dell'ordinanza risulti, *prima facie*, l'insussistenza del requisito di rilevanza. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente il riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e assistenza sociale, viene in particolare censurato dal Tribunale di Ferrara per le disposizioni contenute negli articoli 1, commi primo, secondo e quarto, e 2, comma primo. Sull'articolo 1 si osserva che la riserva agli istituti di patronato delle attribuzioni in materia di assistenza e tutela, in sede amministrativa, dei lavoratori ed il conseguente divieto, penalmente sanzionato, per agenzie private e singoli procaccianti, di esplicare opera di mediazione nella stessa materia, sarebbero in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione per l'ingiustificata limitazione che deriverebbe alla libertà dell'iniziativa economica privata. Dalla norma dell'articolo 2, primo comma, secondo la quale i patronati "possono essere costituiti e gestiti soltanto da associazioni nazionali di lavoratori che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali", il Tribunale ritiene di poter dedurre che i patronati non sono organizzati in base a disposizioni di legge, ma secondo statuti di enti privati e perciò non sono tenuti all'obbligo dell'imparzialità: che gli gli impiegati dei patronati sono scelti, senza necessità di pubblico concorso, fra gli iscritti alle associazioni o sono perciò anche al servizio di queste e non già al servizio esclusivo della nazione. Da ciò il contrasto della richiamata disposizione con gli articoli 51, primo comma, 97, commi primo e terzo, e 98, comma primo.

Ora è evidente che tutte queste eccezioni di incostituzionalità sono estranee e non hanno incidenza nel giudizio pendente dinanzi al tribunale che verte su una imputazione di malversazione prevista e punita dall'articolo 315 del codice penale. Ed invero, quand'anche, in via di mera ipotesi, dovesse dichiararsi l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nessuna influenza tale pronuncia potrebbe avere sulla natura del servizio prestato dall'imputato e sulla conseguente qualificazione del reato.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sulla legittimità costituzionale degli articoli 1, commi primo, secondo e quarto, e 2, comma primo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente il "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e assistenza sociale", sollevata con ordinanza del 5 aprile 1966 del Tribunale di Ferrara, in riferimento agli articoli 41, comma primo, 51, comma primo, 97, commi primo e terzo, e 98, comma primo, della Costituzione ».

Mi riservo la possibilità di leggere altre sentenze durante l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Non è sufficiente questa giurisprudenza; debbo dire che c'è qualcosa di più. Non posso, nell'illustrare questo emendamento, avendo chiesto la soppressione dell'articolo 1, prescindere dagli avvenimenti del 29 ottobre. Da allora ad oggi sono successi nel paese quei fatti che ho già elencati; ho acquisito però altri particolari che sento di dover riportare a confortare la mia tesi.

Il 29 ottobre 1979 fu inviata la circolare del Ministro Scotti a tutti i patronati, per conoscenza al Presidente del consiglio e a diversi altri ministeri. In sostanza, tale circolare riconosce la natura di enti pubblici ai patronati, riconosce l'autenticazione delle firme ai direttori di tali istituti.

Si tratta quindi di un atto chiaro, non equivoco, da parte del Ministro del lavoro, autorità competente alla ispezione e al controllo dei patronati stessi, quindi al di fuori di ogni sospetto.

Due giorni dopo, il 31 ottobre, vengono arrestati il presidente e cinque funzionari dell'IPAS, sotto l'accusa di peculato plurimo e aggravato; si parla di due miliardi « sottratti » all'istituto e convogliati ad altri enti di natura privatistica, presidente di uno di questi è proprio quel Rizzo che ricopre anche la carica di presidente dell'IPAS.

Non mi pare che sia una cosa da poco; in questa operazione, però, sono implicati anche due deputati; chiaramente per i deputati vi è la immunità parlamentare e quindi vi sarà una richiesta di autorizzazione a procedere (cosa che, peraltro, non è ancora arrivata). Da questi fatti si prepara la via di salvataggio alle persone implicate.

La stampa riporta queste notizie solo quattordici giorni più tardi; nel frattempo grave è l'allarme tra i presidenti dei vari patronati e tra le confederazioni sindacali; infatti ogni patronato sorge su iniziativa sindacale. Giustamente i sindacati si allarmano, si preoccupano e fanno una convocazione per il giorno 3 dicembre durante la quale viene illustrata la situazione che pare subito abbastanza grave; infatti buona parte dei presidenti dei ventitré patronati tremano perché lo stesso reato contestato al Rizzo potrebbe riguardare anche loro.

Naturalmente il Ministero del lavoro avrebbe dovuto svolgere dei controlli regolari; irregolarità, infatti, ce ne sono parecchie, per alcuni patronati i contributi risultano dati fino al 1977, per altri fino al 1974, per altri ancora fino al 1975. Naturalmente quando da parte dello Stato vi sono queste inadempienze è facile pensare che i favoritismi non siano casuali, ma allora non si può pretendere – quando lo Stato manca nei controlli – una certa dirittura morale da coloro che debbono essere controllati, al punto di arrivare a dare le dimissioni da un incarico in situazioni del genere.

Cosa succede poi ? Certamente i sindacati non vogliono lasciare solo il ministro Scotti; dopo la riunione del 3 dicembre viene pubblicato un comunicato sul quotidiano *Il Popolo* che ha il chiaro scopo di propagandare il cambiamento di personalità giuridica dei patronati, per salvare gli amministratori corrotti.

Forse nel mio intervento ripeterò più volte questa frase e non lo farò casualmente perché sono convinta di quanto dico, e se è vero che ora io sto iniziando una azione che sarà deprimente per tutta la Commissione, desidero che i colleghi sappiano che io credo in quello che sto facendo. Ebbene, cosa si dice in quel comunicato sul *Popolo*, organo della democrazia cristiana ? Quella che una costante, uniforme e mai contestata – per ben 32 anni – opinione della giurisprudenza viene incredibilmente definita come « un particolare punto di vista assunto a fondamento di un giudizio che comporta gravi conseguenze giuridiche, politiche e sociali ». Queste gravi conseguenze sono, né più né meno, il reato di peculato che viene contestato a questi amministratori infedeli che in base all'articolo 67 della Costituzione dovrebbero rappresentare la nazione e non certo un dato lavoratore iscritto ad un particolare patronato. Ecco quanto viene detto dal *Popolo* dopo una riunione così tumultuosa, tempestosa ed angosciosa come è stata quella del sindacato dell'8 novembre e soltanto sette giorni dopo l'arresto di cinque dirigenti di questo patronato sotto l'accusa di peculato, reato contemplato dall'articolo 314 del codice penale.

La federazione unitaria ed i presidenti dei patronati non trovano niente di più dignitoso, al termine di quella seduta, che

rivolgere un appello al Governo affinché « presto e bene i patronati acquistino personalità giuridica di diritto privato per una sempre maggiore trasparenza ed efficienza del servizio di patrocinio ». Né c'è da illudersi che un tale appello sia rimasto inascoltato; al contrario l'appello viene fatto l'8 novembre e già il 5 dicembre viene presentata alla Presidenza del Senato la proposta di legge n. 545 di iniziativa di senatori di quasi tutto l'arco costituzionale, democristiani, comunisti, socialisti, socialdemocratici e della sinistra indipendente; si tratta, appunto, della proposta di legge di interpretazione autentica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, istitutivo dei patronati. L'*iter* di questo provvedimento credo che costituisca un vero e proprio *record* nella storia della Repubblica italiana; presentato il 5 dicembre 1979, il 7 gennaio 1980 viene approvato in sede referente dalla Commissione lavoro del Senato e l'8 gennaio dal Senato in seduta plenaria; un mese e tre giorni dal giorno della presentazione a quello della approvazione, quando sappiamo tutti che una proposta di legge, anche se di iniziativa dei deputati di più gruppi, giace per lo meno qualche mese prima di essere presa in considerazione – vorrei che mi smentiste – ed anche quando si tratta di questione urgente non passano meno di sei mesi. In questo caso, però, c'è l'urgenza, c'è la necessità di arrivare alla approvazione definitiva di questa proposta, alla quale mancano soltanto le firme di senatori del Movimento sociale italiano e di quelli radicali, senza che nessuno ne sappia niente. Ed infatti l'opinione pubblica non ne sa niente ed al Senato l'unica opposizione è quella del gruppo del Movimento sociale italiano, che fa quello che può, mentre i senatori radicali non sono presenti per il semplice motivo che essendo solo due non riescono a fare tutto e devono operare delle scelte. Certo, se di questa proposta di legge avessero parlato i giornali l'attenzione sarebbe stata colpita ed anche i senatori radicali ne sarebbero venuti a conoscenza; invece, lo ripeto, nessuno ne ha saputo nulla tranne i senatori interessati a che questo provvedimento passasse nel silenzio generale. E che nello stesso silenzio e con la stessa rapidità passasse anche alla Camera era la speranza di questi amministratori infedeli, di questi amministratori corrotti che in parte sono responsabili del terrorismo che dilaga in Italia, ed infatti quando si perde la credibilità nelle istituzioni cosa si può pretendere dal cittadino che non è politicizzato, che non conosce i giochi di potere, cosa si può chiedere al giovane che non ha casa, che non ha lavoro, che non può studiare e che finisce col cercare un modo per sfogare la sua disperazione ed anche la sua violenza? Non dimentichiamo, infatti, – e questo è un pensiero che desidero sottolineare – che tutto lo spazio lasciato libero dalla giustizia viene occupato dalla violenza.

A questo punto, colleghi, vorrei chiedervi: 35 anni di Repubblica, 35 anni di Costituzione, 35 anni ininterrotti di un Governo di maggioranza relativa, quello della democrazia cristiana, che permette e favorisce tutte queste corruzioni sino al punto che si arriva a difendere e sostenere la sacralità della vita per poi calpestare l'esigenza di vita che viene dai giovani che si vedono privati del dono della libertà, quale è stato loro garantito dalla Costituzione, in modo gratuito, che, però, facciamo pesare in modo paternalistico.

Come possono vivere questi giovani tali valori, quando non permettiamo loro alcuna partecipazione? La libertà è partecipazione, è farsi protagonisti di questa società secondo il dettato costituzionale! Pertanto, ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla evoluzione della società; solo così può crescere in Italia un valore come è quello della democrazia.

Ebbene, la DC in 35 anni di governo ininterrotto ha permesso tutte queste ingiustizie; così gli spazi liberi dalla giustizia sono stati occupati dalla violenza. Oggi, noi sappiamo qual è la causa della violenza, quali sono i colpevoli e dove si nascondono. Nella DC, più che mai corrotta, oggi questi colpevoli si mettono a fianco del PCI, del PSDI...

CRISTOFORI. Questa è una continua provocazione! Volete provocare una rissa!

GALLI MARIA LUISA. Sono stata tante volte provocata io!

TORRI. Questo è un cumulo di sciocchezze; non è possibile ascoltare insulti simili.

PRESIDENTE. Qualora l'onorevole Galli pronunziasse parole o termini offensivi, sarò io, in qualità di presidente, a farglielo presente.

GALLI MARIA LUISA. Il 14 novembre, dopo dieci giorni dall'arresto di questi amministratori, anche la stampa ne parla. L'*Unità*, ad esempio, così intitola un suo editoriale: « Si sono portati via due miliardi ». Ancora, la rivista *Il Mondo*, un giornale serio e credibile anche perché riceve i contributi dello Stato, così scrive: « La torta che si dividono i patronati ». Tutti i giornali parlano del reato di peculato commesso da questi amministratori e vengo così a scoprire che questa proposta di legge, già approvata rapidamente dal Senato, è ora all'esame della nostra Commissione.

Quando il Presidente della Camera ha proposto in aula l'assegnazione in sede legislativa di questa proposta di legge, io ho fatto presente quanto la materia oggetto del provvedimento di legge fosse delicata ed estesa, visto che tutti i partiti sono implicati a fianco di questi patronati. Per tale ragione, ho chiesto che la proposta non fosse discussa in Commissione in sede legislativa ma in aula perché, ripeto, concernente una questione di particolare rilevanza. La mia è stata una interpretazione più che giusta, che ha un preciso riscontro in una norma del regolamento, considerando il fatto che si doveva disconoscere o rigettare con questa proposta di legge ben 32 anni di giurisprudenza! Viceversa, siamo ora costretti ad esaminare questo argomento, « ghettizzato » in Commissione lavoro in sede legislativa!

I proponenti questa legge, sanno bene come stanno le cose: si tratta di salvare in un modo o in altro quegli amministratori, già arrestati, attualmente in libertà provvisoria dietro versamento di una cauzione.

A parte questo, si tratta, in ogni caso e senza ombra di dubbio, di voler cancellare con un mero colpo di spugna (così ho già detto all'inizio dell'illustrazione del primo emendamento) la giurisprudenza di ben 32 anni; tutto ciò, poi, con una situazione nella quale l'INPS ha un *deficit* di 10 mila miliardi, dovuto soprattutto alla sua disorganizzazione, un *deficit* che ricade sui pensionati che hanno diritto solo a delle « pensioni di fame » perché non possono essere aumentate in quanto l'INPS deve somministrare i suoi miliardi ai patronati e a tanti altri enti. Un'altra conseguenza delle attuali condizioni dell'INPS, è quella per cui il servizio sanitario nazionale non riesce a decollare. Nei giorni passati, è stato approvato un decreto legge che conteneva tutto: la riforma sanitaria, l'INPS, la legge finanziaria. I provvedimenti di legge che non erano passati al Senato, in questo modo, sono stati approvati surrettiziamente alla Camera con il ricatto che diversamente i « vecchietti » non avrebbero avuto aumentate le loro pensioni di 10 mila lire! Ma quando sono tornata a Milano, mia madre, che ha 82 anni, mi ha detto: « Non ti vergogni di aver permesso che fosse approvato un aumento di 10 mila lire? ». Questo argomento doveva essere esaminato in aula perché implica tutto un discorso sulla riforma della pubblica amministrazione.

Noi, il mese scorso, abbiamo fatto presto a far tacere il ministro Giannini; ma debbo dire che gli sono molto rispettosa per quello che ha detto; debbo dire che l'ho ammirato perché ha avuto scopi umani anche per i politici: e che ai politici è permesso compiere reati di peculato, mentre poi non sarebbe lecito dire, come ha fatto il ministro Giannini, che non si sa più cosa fare? È stato nominato ministro per dare il via alla riforma della pubblica amministrazione ed effettivamente il disegno di legge è stato presentato;

il discorso sulla privatizzazione dei patronati però non viene affrontato in quella sede.

Bisogna quindi rilevare che in tutta questa gravissima situazione sono implicate grosse questioni della pubblica amministrazione e noi ci troviamo qui a discutere di un provvedimento in sede legislativa per la quale noi eravamo contrari...

PRESIDENTE. Onorevole Galli, lei deve illustrare i suoi emendamenti; l'attribuzione della sede legislativa non riguarda questa fase del dibattito.

GALLI MARIA LUISA. Fa tutto parte del mio discorso per sostenere la tesi che questo articolo 1 deve essere soppresso. Pertanto ricordo che viene bocciata in aula la mia proposta di non attribuzione della sede legislativa e la nostra Commissione rimane convocata per mercoledì 5 marzo con il provvedimento sul quale stiamo discutendo all'ordine del giorno.

Debbo dire che non pensavo che mercoledì scorso si sarebbe ripetuta la commedia del Senato: mettere tutto a posto in un solo giorno. Mi starebbe benissimo che tutto venisse veramente messo a posto in un giorno, ma sotto questa proposta di legge v'è un inghippo: l'unico scopo è quello di salvaguardare i ladri!

Se veramente lo scopo del provvedimento fosse stato quello di interpretazione autentica del decreto del 1947 l'argomento avrebbe dovuto essere affrontato seriamente; mercoledì scorso non ho recepito questa serietà ed il fatto mi ha angosciato poiché ritengo il tutto molto importante.

Per questo motivo ho deciso di affrontare, da sola, seriamente questa proposta di legge confortata dalla mia parte politica, utilizzando l'unico strumento consentito alle minoranze: non abbiamo altro per far passare un messaggio alla gente. Giovedì 6 marzo sui giornali non ho letto neanche una riga che riguardasse i nostri lavori di Commissione. Mi volete dire perché? Mi sembra un dovere dei giornalisti parlamentari quello di informare compiutamente, anche se i lavori di aula hanno più risonanza.

DI CORATO. Chiedilo alla redazione dei giornali, non a noi!

GALLI MARIA LUISA. Potrei fare una illazione, non voglio farla, ma debbo dire che c'è una congiura del silenzio.

Continuando nella illustrazione del mio emendamento desidero far rilevare che oltre alla giurisprudenza altre cose mi hanno fatto riflettere.

Ad esempio, su *La Repubblica* di sabato scorso ho letto una intervista all'onorevole D'Alema in cui egli si dichiara (ed è sicuramente molto più preparato di me in questa materia) contrario alla privatizzazione delle banche.

Mi direte che si tratta di questione che non riguarda i patronati, ma io debbo invece dire che li riguarda molto da vicino. Infatti, se mercoledì scorso avessimo approvato la proposta di legge in questione che, *sic et simpliciter*, intende cancellare la giurisprudenza di trentadue anni, si sarebbe creato un precedente circa la motivazione politica alla eventuale privatizzazione delle banche.

PRESIDENTE. Onorevole Galli, la prego di attenersi alla illustrazione del suo emendamento.

GALLI MARIA LUISA. Sto riportando i motivi per i quali ho deciso di affrontare questa battaglia. Se mercoledì avessimo privatizzato i patronati sarebbe rimasto il precedente per salvare tutti quei corrotti che in questo momento sono in galera. Daremo, anche come persone al di sopra di ogni sospetto, parere contrario su questa privatizzazione delle banche pubbliche *sic et simpliciter*, ed analogamente, per questi patronati che sono stati finora di natura pubblica, dobbiamo dire che non possono essere privatizzati così semplicemente nel chiuso di un'aula in sede legislativa e nel giro di tre ore permettendo ancora una volta a questa gente di re-

stare libera e impunita, mentre lasciamo aperte tante altre questioni.

Mi pare, inoltre, che in questa proposta di legge si tenga ben poco conto dei dipendenti degli istituti di patronato, fatta eccezione per una breve disposizione dell'articolo 3 che a mio avviso creerà un gran caos, un grande scompiglio ed anche una disuguaglianza costituzionale.

Per tutti questi motivi dico che l'articolo 1 della proposta di legge n. 1247 deve essere soppresso. Non si deve assolutamente parlare di privatizzazione di questi patronati attraverso la dicitura della interpretazione autentica, e di questo parlerò ancora quando sarà discusso il titolo del provvedimento, che io ritengo importante e pregiudiziale – e per questo non capisco perché debba essere posto in discussione per ultimo – in quanto, praticamente, stabilisce il principio della retroattività. Tale titolo, infatti, recita « Norme di interpretazione autentica degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, in materia di istituti di patronato e di assistenza sociale » e quindi salva tutti.

Per tornare all'articolo 1, noi siamo dell'avviso che la dizione « hanno personalità giuridica di diritto privato » rappresenti un mostro giuridico; infatti usare il verbo avere al presente vuol dire non prendere assolutamente in considerazione tutto il passato. Qualora questo emendamento interamente soppressivo non dovesse essere approvato, sottoporrò alla Commissione una serie di emendamenti sostitutivi dell'articolo 1 della proposta di legge e tendenti ad evitare, quanto meno, che si parli di retroattività – e per far questo bisognerà anche modificare il titolo, in modo che la privatizzazione abbia decorrenza *ex nunc* e non *ex tunc*.

Io insisto, dunque, su questo emendamento soppressivo, che considero importante e preliminare. Il discorso si riassume tutto in queste due parole.

TORRI. E allora bastava che dicessi queste due parole!

PRESIDENTE. Onorevole Torri, la prego di non interrompere per non dare nuovi argomenti all'onorevole Galli.

GALLI MARIA LUISA. Se l'articolo 1 non viene soppresso si raggiunge lo scopo per cui la proposta di legge è stata presentata e per cui al Senato è passata tanto facilmente. Dire « hanno personalità giuridica di diritto privato » vuol dire che 32 anni di giurisprudenza non contano nulla e che tutti quegli amministratori di patronati che ora sono in pena ma di cui la stampa ancora non si è occupata – ma presto lo farà – vengono immediatamente salvati. Praticamente si dice loro di non preoccuparsi, di andare pure tranquillamente in galera perché tanto si sta per approntare una legge con la quale si derubricherà il reato di peculato e si stabilirà che « Gli istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, n. 1947, n. 804, hanno personalità giuridica di diritto privato », per cui saranno rimessi in libertà ed il loro arresto rimarrà soltanto un doloroso incidente: caduto infatti il reato di peculato si potrà parlare al massimo di appropriazione indebita, ma per la appropriazione indebita si procede solo su querela di parte e quindi tutto è risolto. Questi sono i motivi per i quali a nome del mio gruppo ho presentato questo emendamento interamente soppressivo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Galli Maria Luisa, De Cataldo, Aglietta, Ajello, Baldelli, Boato, Bonino, Cicciomessere, Crivellini, Faccio, Melega, Mellini, Pannella, Pinto, Roccella, Sciascia, Teodori e Tessari Alessandro hanno presentato il seguente emendamento 1. 1-*bis*:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

« Gli istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 29 luglio 1974, n. 804, con l'entrata in vigore della presente legge acquistano personalità giuridica di diritto privato ».

GALLI MARIA LUISA. Sostituendo lo articolo 1 con il seguente: « Gli istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, con l'entrata in vigore della presente legge acquistano personalità giuridica di diritto privato », è per me evidente che non si parla più di interpretazione autentica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804 del 1947. Proponiamo un nuovo testo dell'articolo 1, al quale deve logicamente essere collegato anche un nuovo testo del titolo, proprio per non parlare più di interpretazione autentica e quindi di retroattività. Escludendo, cioè, la retroattività del provvedimento al 1947 proponiamo che questi patronati diventino di diritto privato quindici giorni dopo la approvazione di questa proposta di legge. Questo perché non è che vogliamo assolutamente la privatizzazione dei patronati, bensì perché essi non debbano ricevere più fondi pubblici. Infatti, siamo d'accordo sulle iniziative private garantite dalla Costituzione ma a patto che esse siano intraprese con fondi privati. Che noi ci battiamo affinché venga riconosciuta personalità giuridica pubblica ai patronati è motivato dal fatto che siamo contrari alla retroattività delle attività e delle loro conseguenze che scaturirebbe dalla eventuale applicazione della proposta di legge n. 1247.

So che presso il Ministero del lavoro sono giacenti ben 50 domande per il riconoscimento giuridico di altrettanti enti di patronato; se noi stabilissimo questo principio dell'autofinanziamento per gli istituti di patronato con personalità giuridica, privata, sono sicura che tutte le domande saranno ritirate.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Maria Luisa Galli, Mellini, De Cataldo, Aglietta, Ajello, Baldelli, Bonino, Boato, Crivellini, Cicciomessere, Faccio, Melega, Pannella, Pinto, Roccella, Sciascia, Teodori e Tessari Alessandro hanno presentato il seguente emendamento 1. 2:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è così modificato:

« Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono promossi con atto deliberativo delle associazioni nazionali dei lavoratori che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali, abbiano strutture organizzative operanti su non meno dei due terzi del territorio nazionale, siano rappresentative di interessi generali e diano affidamento di provvedere al loro avviamento con mezzi adeguati.

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere promossi anche da più associazioni nazionali dei lavoratori che, in concorso tra loro, abbiano complessivamente i requisiti di rappresentatività e di estensione territoriale previsti dal comma precedente.

La domanda per il riconoscimento giuridico deve essere presentata al ministro del lavoro e della previdenza sociale e deve essere corredata da un esemplare dell'atto deliberativo di promozione dell'Istituto, da tre esemplari dello statuto proposto e da una relazione illustrativa della natura, delle finalità sociali, dell'ordinamento territoriale e della rappresentatività dell'associazione promotrice, nonché da una relazione contenente l'indicazione dei mezzi finanziari destinati dall'associazione stessa all'avviamento dell'Istituto.

La costituzione dell'Istituto ed il relativo statuto sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro.

Le successive modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto divengono esecutive dopo l'approvazione ottenuta con la procedura di cui al comma precedente ».

MELLINI. Signor Presidente, chiedo di poter illustrare io questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, le faccio presente che a suo tempo presso la Commissione giustizia fu sollevato il problema circa la facoltà da parte di parlamentari, non componenti quella commissione, di illustrare gli emendamenti presentati.

Il quesito fu posto alla Presidenza della Camera che emanò la seguente circolare interpretativa in data 27 aprile 1978 « ...L'applicazione analogica " delle norme relative alla illustrazione e alla discussione degli emendamenti " in relazione al loro testuale contenuto, si traduce nel diritto, appunto, di presentazione di emendamenti e di partecipazione alla loro discussione, Per quanto riguarda la possibilità di svolgimento, essa è invece configurata come mera facoltà di richiesta, il cui concreto esercizio è regolato dalla Commissione. Considerati questi dati obiettivi, ritengo pertanto che il diritto di presentazione di emendamenti non comporta altresì il diritto di illustrarli. È invece ammessa la facoltà di " partecipare " alla loro " discussione ", nel senso di poter intervenire sul complesso degli emendamenti presentati, una sola volta per ciascun articolo ».

MELLINI. Questo è un regolamento Reale-*bis* !

PRESIDENTE. Pertanto, circa la possibilità di svolgimento degli emendamenti da parte di parlamentari che non sono membri di questa commissione, dovrà essere la stessa Commissione lavoro a pronunciarsi con un voto.

Detto ciò, pongo in votazione la richiesta dell'onorevole Mellini di svolgere lo emendamento 1. 2.

(*È respinta*).

TESSARI ALESSANDRO. Evviva il compromesso storico ! (*Vive, generali proteste*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MAROLI

GALLI MARIA LUISA. Questo emendamento 1. 2, lungo, complesso e anche complicato, tende a portar ordine nella proliferazione dei patronati. Quando il Capo provvisorio dello Stato emanò il decreto in questione nel 1947, non si dilungò poi molto su come dovessero sorgere questi patronati, anche perché non ci si poteva certo aspettare che molti sarebbero stati gli istituti ad ambire al riconoscimento giuridico.

Il controllo e la vigilanza da parte del Ministero del lavoro sono mancati, inoltre non vi è stata sufficiente serietà nel fare le delibere di approvazione, nel dare questi riconoscimenti giuridici. Ad esempio ci sono 5 o 6 patronati, tutti riguardanti la categoria degli artigiani, e questo non sarebbe possibile stando all'articolo 2 del decreto legislativo istitutivo, soprattutto se si operasse con correttezza al di fuori delle spinte corporative che purtroppo sono sempre presenti in tutti i settori della vita del paese.

Sempre a rigore di norme istitutive non dovrebbe esserci il patronato per i sacerdoti. Forse si è arrivati a tanto perché quel decreto e quell'articolo 2 non erano sufficientemente chiari; alla luce di queste considerazioni, abbiamo quindi pensato di rivedere l'articolo 2 del decreto legislativo del 1974; infatti questi patronati – in trentadue anni – sono proliferati in dispregio proprio delle norme istitutive: molti non sono sorti da associazioni di lavoratori dipendenti. I sacerdoti infatti, in che categoria li mettiamo ?

MIGLIORINI. In quella dei dipendenti del Padreterno !

GALLI MARIA LUISA. Giusto. Comunque questo emendamento è importante, vorrei che venisse preso in considerazione anche se dovesse essere approvata la proposta di legge, pur se mercoledì scorso ho colto nei colleghi l'atteggiamento all'approvazione senza modifiche.

Dire che gli istituti di patronato e assistenza sociale sono promossi con atto deliberativo di associazioni nazionali di lavoratori non significa fissare una norma con riflessi penali; non vi è bisogno a

questo riguardo di parlare di difesa delle minoranze perché proprio l'atto istitutivo dei patronati parla esplicitamente di questi lavoratori che si riuniscono liberamente (non sono una minoranza perché hanno un sindacato dietro le spalle).

Con questo emendamento riconosciamo il valore dei sindacati e se indichiamo come misura rappresentativa del paese due terzi non intendiamo introdurre certo una norma discriminatoria, bensì vogliamo dare più serietà alla istituzione dei patronati, anche perché i contributi che vengono dati a questi enti sono pubblici.

MIGLIORINI. Sono contributi dei lavoratori.

GALLI MARIA LUISA. Certamente, è tutto denaro dei lavoratori quello pubblico, le tasse sono pagate dai lavoratori.

Quindi diciamo che gli istituti di patronato e assistenza sociale possono essere promossi da più associazioni di lavoratori che abbiano una certa rappresentatività e una organizzazione strutturata su una certa dimensione territoriale.

Del resto i dati relativi alla proliferazione di questi enti sono discordi, forse perché riguardano sperperi e continue « distrazioni » di fondi.

La domanda per il riconoscimento giuridico deve essere presentata al ministro del lavoro e della previdenza sociale e deve essere corredata da un esemplare dell'atto deliberativo di promozione dell'istituzione, da tre esemplari dello statuto proposto e da una relazione illustrativa della natura, delle finalità sociali, dell'ordinamento territoriale e della rappresentatività dell'associazione promotrice, nonché da una relazione contenente l'indicazione dei mezzi finanziari destinati dalla associazione stessa all'avviamento dell'istituto. Forse su questo punto non siamo stati sufficientemente rigorosi perché il decreto istitutivo dei patronati parlava chiaro, anche se è vero che forse oggi useremmo un'altra terminologia, parleremmo di autofinanziamento usando un termine molto più significativo, e forse è proprio perché oggi siamo abituati con altri termini che chi è preposto a dare il benestare per l'erezione di questi patronati non tiene sufficientemente conto del fatto che l'articolo 2 del decreto istitutivo stabilisce che coloro che presentano domanda di riconoscimento per il patronato devono anche dimostrare di essere in grado di sostenerne l'attività.

Ora non pare, alla luce dei controlli, alla verifica di questi 35 anni, che si sia sempre rispettata questa norma; ci si è limitati a chiedere una relazione nella quale il promotore garantisse di poter gestire il patronato anche finanziariamente mentre si sarebbe dovuti essere più rigorosi e chiedere anche una relazione contenente l'indicazione dei mezzi finanziari destinati dalla associazione promotrice all'avviamento dell'istituto, cioè di che mezzi si tratti, quale sia la loro provenienza, quali garanzie diano: tutto ciò continuerà ad essere valido anche nel caso che questi enti pubblici vengano privatizzati dal momento che continueranno ad usufruire di denaro pubblico. Diverso sarebbe il caso se il nostro emendamento 1. 2 venisse approvato e quindi i patronati iniziassero ad autofinanziarsi senza godere più dei contributi dell'INPS.

Se, invece, il nostro emendamento dovesse essere respinto e dovesse essere accettato il principio di un finanziamento pubblico per questi patronati divenuti persone giuridiche di diritto privato, sarà più che mai valida la nostra richiesta di una relazione da esaminare con molto rigore e nella quale vengano indicati quali, quanti e di che provenienza siano i mezzi finanziari destinati al patronato per il suo avviamento.

« La costituzione dell'istituto ed il relativo statuto sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica su parere del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro. Le successive modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto divengono esecutive dopo la approvazione ottenuta con il procedimento di cui al comma precedente »: riteniamo che sia serio chiedere che l'approvazione venga sempre da questi organi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Galli Maria Luisa, De Cataldo, Aglietta, Ajello, Baldelli, Boato, Bonino, Crivellini, Cicciomessere, Faccio, Melega, Mellini, Pannella, Pinto, Roccella, Sciascia, Teodori e Tessari Alessandro hanno presentato il seguente emendamento 1. 3:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

« L'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, decreti, statuti e contratti regolanti la previdenza e quiescenza, nonché la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione, spetta agli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Spetta, inoltre, agli istituti di patronato e di assistenza sociale l'esercizio di ogni altra attività ad essi demandata da leggi e decreti dello Stato e delle regioni e dalla applicazione dei regolamenti comunitari, in materia di occupazione, sicurezza sociale, emigrazione, prevenzione e tutela nell'ambiente di lavoro, istituzione professionale, nonché la divulgazione e la promozione della conoscenza tra i lavoratori della legislazione relativa.

La facoltà degli istituti di patronato e di assistenza sociale di esplicare l'opera di tutela deve risultare da esplicito mandato del lavoratore assistito.

Il patrocinio dei lavoratori in sede giudiziaria è regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore.

È fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procaccianti di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori ed ai loro aventi causa. I contravventori sono puniti con un'ammenda fino a lire 200.000 e, in caso di recidiva, con l'arresto sino ad un mese ».

GALLI MARIA LUISA. Anche questo è un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge, emendamento che noi abbiamo presentato nel tentativo di migliorare, dove e quando possibile, il testo in discussione e che, in modo specifico, prende le mosse dalla considerazione che oggi i patronati svolgono una azione riduttiva, anche se è vero che sono subissati di pratiche, almeno così si dice, fatte in modo più o meno corretto, pratiche che sono persino anticipate nel tempo – ci sono casi di persone che iniziano a far patrocinare la propria causa magari due anni prima del collocamento in pensione – per cui gli uffici dell'INPS vengono spesso fagocitati, paralizzati da queste domande inoltrate quando ancora non sarebbe maturato il loro tempo e quindi al solo scopo lucrativo – visto che per ogni pratica c'è un *tot* in denaro, un *tot* in contributi ed anche un certo punteggio –. Con questo emendamento vorremmo nobilitare il fine istituzionale dei patronati, dando anche maggiore dignità e maggiore motivazione a chi vi lavora.

È vero che nel lontano 1947 non si fu troppo meticolosi nell'elaborare il decreto di cui trattasi, poiché si ritenne che ciascun patronato dovesse essere libero secondo la sua natura e le sue peculiarità; ma è altrettanto vero che dal 1947 al 1980 è cambiato qualcosa nella società italiana, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori: si è avuta una loro presa di coscienza, si sono avute le loro lotte e le loro conquiste.

Pertanto, non possiamo pensare che questi patronati, i quali sono stati istituiti per i lavoratori, si riducano allo svolgimento di alcune pratiche e non si rivolgano ai lavoratori per dare loro una maggiore motivazione al lavoro, riconoscendo l'importanza e la dignità delle loro conquiste sociali ed economiche.

Invitiamo quindi i colleghi della Commissione a prendere seriamente in esame questo nostro emendamento, soprattutto laddove esso afferma che spetta agli istituti di patronato e di assistenza sociale l'esercizio di ogni altra attività ad essi demandata da leggi e decreti dello Stato e delle regioni e dall'applicazione dei rego-

lamenti comunitari in materia di occupazione, sicurezza sociale, prevenzione e tutela dell'ambiente di lavoro, istruzione professionale, nonché la divulgazione e promozione della conoscenza, da parte dei lavoratori, della legislazione relativa.

Riconosciamo la complessità del problema; ma non possiamo dimenticare la esistenza della legge n. 382, con la quale tutte queste attività sono state demandate alle regioni. Riteniamo pertanto che tali compiti debbano essere affrontati dai patronati.

Il quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, recita: « È fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procaccianti di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori e loro aventi causa. I contravventori sono puniti con l'ammenda sino a lire 5.000 e, in caso di recidiva, con l'arresto fino a un mese ».

Ebbene, anche questo comma ha bisogno, dopo 33 anni, di essere aggiornato. D'altra parte, i profittatori non possono rimanere impuniti. È giusto, invece, che le agenzie le quali dovessero ricorrere a queste abiezioni siano punite severamente ed esemplarmente. Tuttavia devono essere i patronati ed i lavoratori stessi a denunciare questi fatti.

La pena detentiva prevista dal testo del 1947 ci pare di un certo rilievo, mentre l'ammontare dell'ammenda deve essere senz'altro adeguato all'attuale ritmo dell'inflazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Galli Maria Luisa, Mellini, De Cataldo, Aglietta, Ajello, Baldelli, Boato, Bonino, Crivellini, Cicciomessere, Faccio, Melega, Pinto, Pannella, Roccella, Sciascia, Teodori e Tessari Alessandro hanno presentato il seguente emendamento 1.4:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

ART. 1.

Con il decreto di riconoscimento gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, acquistano personalità giuridica di diritto pubblico.

GALLI MARIA LUISA. L'emendamento 1.4 tende a dare personalità giuridica di diritto pubblico agli istituti di patronato ed assistenza sociale, mentre il primo articolo della proposta di legge in discussione afferma che tali istituti hanno personalità giuridica di diritto privato.

Con questo emendamento è nostra intenzione riaffermare quanto è stato già detto dalla Corte costituzionale, dal Consiglio di Stato, dalla Corte di cassazione a sezioni riunite, nonché quello che fu l'intendimento del Capo provvisorio dello Stato nel 1947 quando promulgò questo decreto legislativo n. 804, e cioè che i patronati avessero personalità giuridica pubblica. Diversamente, se dovesse essere approvato l'articolo 1 di questa proposta di legge che prevede la privatizzazione dei patronati, si salverebbero tutti quei ladri e amministratori corrotti che hanno perpetrato innumerevoli ingiustizie sulla pelle dei cittadini, portando il discredito nelle istituzioni dello Stato e una situazione di violenza e di terrorismo nel paese. Sono loro i padri di questo terrorismo che sta portando il paese allo sfascio!

PRESIDENTE. Gli onorevoli Galli Maria Luisa, Mellini, De Cataldo, Aglietta, Ajello, Baldelli, Boato, Bonino, Cicciomessere, Crivellini, Faccio, Melega, Pannella, Pinto, Roccella, Sciascia, Teodori e Tessari Alessandro hanno presentato il seguente emendamento 1.5:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti e disciplinati ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno personalità giuridica di diritto pubblico. Al personale da essi dipendente si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70 ».

GALLI MARIA LUISA. Con questo emendamento, intendiamo ribadire ancora una volta la personalità giuridica pubblica dei patronati aggiungendo che per il personale da essi dipendente si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70. Quest'ultima legge, se ben ricordo, contiene norme che si applicano ai dipendenti di enti con personalità giuridica e non privata!

Noi siamo favorevoli alla privatizzazione dei patronati anche perché non vogliamo assolutamente un'ulteriore proliferazione di enti con personalità giuridica pubblica. Ne abbiamo abbastanza della burocrazia e dello sfascio! Ma una volta detto ciò, non possiamo non tener presente quello che si vuole approvare con questi tre articoli della proposta di legge n. 1247 che doveva essere approvata fin da mercoledì scorso.

Il nostro scopo è quello di tutelare i lavoratori. Io ho avuto modo di incontrare in questi giorni una delegazione dei dipendenti dei patronati e ritengo che anche voi, come rappresentanti di altre forze politiche, avreste dovuto avere questi incontri, sempre che non l'abbiate fatto. Sono veramente preoccupata quando penso a ciò che accadrà e quale sarà la loro sorte dopo che (se dovesse essere approvata questa proposta di legge) i patronati avranno acquisito personalità giuridica privata.

Concludendo, con questo emendamento proponiamo che al personale dipendente dai patronati vengano applicate quelle disposizioni previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Galli Maria Luisa, De Cataldo, Aglietta, Ajello, Baldelli, Boato, Bonino, Cicciomessere, Crivellini, Faccio, Melega, Mellini, Pannella, Pinto, Roccella, Sciascia, Teodori e Tessari Alessandro hanno presentato il seguente emendamento 1. 6:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, acquistano personalità giuridica di diritto pubblico ».

GALLI MARIA LUISA. Anche questo è un emendamento sostitutivo del primo articolo. Si tratta di una modifica forse un po' provocatoria...

TORRI. È in linea con i discorsi che fate!

GALLI MARIA LUISA. Con questo emendamento l'acquisto della personalità giuridica di diritto pubblico avviene nel momento in cui tali enti sono riconosciuti.

Il discorso politico è sempre lo stesso, siamo contrari alla privatizzazione *sic et simpliciter*, soprattutto per quanto riguarda i trentadue anni trascorsi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Galli Maria Luisa, De Cataldo, Aglietta, Ajello, Baldelli, Boato, Bonino, Cicciomessere, Crivellini, Faccio, Melega, Mellini, Pannella, Pinto, Roccella, Sciascia, Teodori e Tessari Alessandro hanno presentato il seguente emendamento 1. 7:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono enti di diritto pubblico.

GALLI MARIA LUISA. Do per illustrato questo emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Galli Maria Luisa, De Cataldo, Aglietta, Ajello, Baldelli, Boato, Bonino, Cicciomessere, Crivellini, Faccio, Melega, Mellini, Pannella, Pinto, Roccella, Sciascia, Teodori e Tessari Alessandro hanno presentato il seguente emendamento 1. 8:

Sostituire il primo comma dell'articolo 1 con il seguente:

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 29 luglio 1947, n. 804, è così modificato:

« Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono promossi con atto deliberativo delle associazioni nazionali dei lavoratori che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali, abbiano strutture organizzative su non meno dei due terzi del territorio nazionale, siano rappresentative di interessi generali e diano affidamento di provvedere al loro avviamento con mezzi adeguati ».

GALLI MARIA LUISA. Questo emendamento recepisce gli altri emendamenti già illustrati, ma si sofferma su alcuni punti irrinunciabili, che riguardano il primo comma. Cioè riteniamo che la funzione del patronato non sia stata sufficientemente salvaguardata in questi trent'anni e che forse l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato non sia sufficientemente chiaro quando recita: « Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere costituiti e gestiti soltanto da associazioni nazionali di lavoratori, che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali e diano affidamento di provvedervi con mezzi adeguati ». Riteniamo che gli abusi che sono stati compiuti nel corso di trent'anni, il proliferare dei patronati ed il gran numero di domande di riconoscimento di patronato che ancora sono in giacenza presso il Ministero del lavoro siano dovuti al fatto che questo articolo 2 non sia sufficientemente esaustivo: esso forse dovrebbe essere un po' ampliato, dovrebbe essere maggiormente chiarito nel senso di stabilire che gli istituti di patronato e di assistenza possono essere promossi con atto deliberativo delle associazioni nazionali dei lavoratori che abbiano nei propri statuti finalità assistenziali ma che abbiano anche strumenti organizzativi su non meno dei due terzi del territorio nazionale. Questo dei due terzi è, a nostro avviso, un suggerimento molto importante.

PRESIDENTE. I vostri suggerimenti sono tanti, se fossero stati di meno forse avremmo potuto recepirli. Mi scusi l'interruzione ma è anche per alleggerire il clima di questa seduta.

GALLI MARIA LUISA. Se ci rendessimo conto che alcuni emendamenti qualificanti, che permettano di evitare la retroattività e quindi di non salvare gli amministratori corrotti, possono essere recepiti dalla Commissione non continueremmo certo ad insistere su tutti gli altri; in caso contrario non potete certo chiedere a noi di alleggerire la seduta.

Si richiede la presenza di strumenti organizzativi almeno su due terzi del territorio nazionale perché analizzando i vari patronati abbiamo visto che ben pochi sono quelli seri, quelli che lavorano in collegamento con le organizzazioni sindacali o con i partiti, o per lo meno si ripromettono di lavorare con serietà e coerenza, anche se possono esserci degli approfittatori. La maggior parte, invece, è costituita da falsi patronati, sorti unicamente a scopo clientelare e per poter utilizzare i contributi nelle varie campagne elettorali. Senza trascurare il fatto che l'esistenza di patronati eccessivamente corporativi – ad esempio, solo per gli artigiani vi sono ben sei patronati – va a detrimento della stessa serietà dei lavoratori che all'interno dei patronati stessi operano, non solo a livello politico ma anche a livello amministrativo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Galli Maria Luisa, De Cataldo, Aglietta, Ajello, Baldelli, Boato, Bonino, Cicciomessere, Crivellini, Faccio, Melega, Mellini, Pannella, Pinto, Roccella, Sciascia, Teodori e Tessari Alessandro hanno presentato il seguente emendamento 1. 9:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislatico del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 804, a

partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasformati in istituzioni private, cui può, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, essere conferita la personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica.

GALLI MARIA LUISA. Accettata l'idea della privatizzazione, con questo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 si vuole stabilire che la personalità giuridica di diritto privato deve essere conferita dal Presidente della Repubblica e decorre dal momento in cui viene avanzata la richiesta da parte del patronato interessato.

Mi sembra che il senso di questo emendamento sia chiaro; si cerca di vedere cosa è possibile fare – ammesso che qualcosa sia possibile fare – per evitare che la privatizzazione avvenga *sic et simpliciter*, per combattere la pervicacia di chi vuole dare assolutamente per scontato che la giurisprudenza di tanti anni non è mai esistita. Almeno ci fosse stata la buona volontà di volerne discutere! Questo atteggiamento somiglia a quello della Sacra Rota che annullando un matrimonio sostiene che esso non è mai esistito anche se è stato rato e consumato; è proprio un atteggiamento clericale e con questo, si badi bene, da cattolica quale sono non intendo dire nulla contro la autenticità di una Chiesa quale quella uscita dal Concilio Vaticano II.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Galli Maria Luisa, De Cataldo, Aglietta, Ajello, Baldelli, Boato, Bonino, Cicciomessere, Crivellini, Faccio, Melega, Mellini, Pannella, Pinto, Roccella, Sciascia, Teodori e Tessari Alessandro hanno presentato il seguente emendamento 1. 10:

Alla fine del primo comma, aggiungere le seguenti parole: « L'esercizio di tale attività non è attribuzione esclusiva degli enti in questione ».

GALLI MARIA LUISA. Per quanto riguarda l'emendamento 1. 10, ricordo che il primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato recita: « L'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonché la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione, spetta agli Istituti di patronato e di assistenza sociale ».

A questo punto, aggiungiamo un comma in cui affermiamo non essere di sola ed esclusiva pertinenza degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'esercizio di tali attività perché possono esservi altre iniziative.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Maria Luisa Galli, Mellini, De Cataldo, Aglietta, Ajello, Baldelli, Boato, Bonino, Cicciomessere, Crivellini, Faccio, Melega, Pannella, Pinto, Roccella, Sciascia, Teodori, Tessari Alessandro hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1-bis:

È abolito l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 1.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPASA sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 2.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPASA sarà sciolto entro giugno 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 3.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPASA sarà sciolto entro settembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 4.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPASA sarà sciolto entro dicembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 5.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPASA sarà sciolto entro marzo 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 6.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPASA sarà sciolto entro giugno 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 7.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPASA sarà sciolto entro settembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 8.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPASA sarà sciolto entro dicembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 9.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPASA sarà sciolto entro marzo 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 10.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPASA sarà sciolto entro giugno 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 11.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPASA sarà sciolto entro settembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 12.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPASA sarà sciolto entro dicembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 13.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPASA sarà sciolto entro gennaio 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 14.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPASA sarà sciolto entro marzo 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 15.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPASA sarà sciolto entro giugno 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 16.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPASA sarà sciolto entro settembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 17.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPASA sarà sciolto entro dicembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 18.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPASA sarà sciolto entro marzo 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 19.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPASA sarà sciolto entro giugno 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 20.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPASA sarà sciolto entro settembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 21.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPASA sarà sciolto entro dicembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 22.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EASA sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 23.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EASA sarà sciolto entro giugno 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 24.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EASA sarà sciolto entro settembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 25.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EASA sarà sciolto entro dicembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 26.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EASA sarà sciolto entro marzo 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 27.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EASA sarà sciolto entro giugno 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 28.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EASA sarà sciolto entro settembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 29.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EASA sarà sciolto entro dicembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 30.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EASA sarà sciolto entro marzo 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 31.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EASA sarà sciolto entro giugno 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 32.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EASA sarà sciolto entro settembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 33.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EASA sarà sciolto entro dicembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 34.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EASA sarà sciolto entro marzo 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 35.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EASA sarà sciolto entro giugno 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 36

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EASA sarà sciolto entro settembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 37.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EASA sarà sciolto entro dicembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 38.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EASA sarà sciolto entro marzo 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 39.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EASA sarà sciolto entro giugno 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 40.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EASA sarà sciolto entro settembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 41.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EASA sarà sciolto entro dicembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 42.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato CLAAI sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 43.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato CLAAI sarà sciolto entro giugno 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 44.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato CLAAI sarà sciolto entro settembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 45.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato CLAAI sarà sciolto entro dicembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 46.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato CLAAI sarà sciolto entro marzo 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 47.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato CLAAI sarà sciolto entro giugno 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 48.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato CLAAI sarà sciolto entro settembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 49.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato CLAAI sarà sciolto entro dicembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 50.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato CLAAI sarà sciolto entro marzo 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 51.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato CLAAI sarà sciolto entro giugno 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 52.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato CLAAI sarà sciolto entro settembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 53.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato CLAAI sarà sciolto entro dicembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 54.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato CLAAI sarà sciolto entro marzo 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 55.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato CLAAI sarà sciolto entro giugno 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 56.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato CLAAI sarà sciolto entro settembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 57.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato CLAAI sarà sciolto entro dicembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 58.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato CLAAI sarà sciolto entro marzo 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 59.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato CLAAI sarà sciolto entro giugno 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 60.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato CLAAI sarà sciolto entro settembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 61.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato CLAAI sarà sciolto entro dicembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 62.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ANLA sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 63.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ANLA sarà sciolto entro giugno 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 64.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ANLA sarà sciolto entro settembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 65.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ANLA sarà sciolto entro dicembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 66.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ANLA sarà sciolto entro marzo 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 67.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ANLA sarà sciolto entro giugno 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 68.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ANLA sarà sciolto entro settembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 69.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ANLA sarà sciolto entro dicembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 70.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ANLA sarà sciolto entro gennaio 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 71.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ANLA sarà sciolto entro marzo 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 72.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ANLA sarà sciolto entro giugno 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 73.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ANLA sarà sciolto entro settembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 74.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ANLA sarà sciolto entro dicembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 75.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ANLA sarà sciolto entro marzo 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 76.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ANLA sarà sciolto entro giugno 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 77.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ANLA sarà sciolto entro settembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 78.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ANLA sarà sciolto entro dicembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 79.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ANLA sarà sciolto entro marzo 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 80.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ANLA sarà sciolto entro giugno 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 81.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ANLA sarà sciolto entro settembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 82.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACLI sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 83.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACLI sarà sciolto entro giugno 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 84.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACLI sarà sciolto entro settembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 85.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACLI sarà sciolto entro dicembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 86.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACLI sarà sciolto entro marzo 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 87.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACLI sarà sciolto entro giugno 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 88.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACLI sarà sciolto entro settembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 89.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACLI sarà sciolto entro dicembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 90.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACLI sarà sciolto entro marzo 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 91.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACLI sarà sciolto entro giugno 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 92.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACLI sarà sciolto entro settembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 93.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACLI sarà sciolto entro dicembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 94.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACLI sarà sciolto entro marzo 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 95.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACLI sarà sciolto entro giugno 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 96.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACLI sarà sciolto entro settembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 97.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACLI sarà sciolto entro dicembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 98.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACLI sarà sciolto entro marzo 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 99.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACLI sarà sciolto entro giugno 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 100.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACLI sarà sciolto entro settembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 101.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACLI sarà sciolto entro dicembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 102.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACAI sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 103.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACAI sarà sciolto entro giugno 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 104.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACAI sarà sciolto entro settembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 105.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACAI sarà sciolto entro dicembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 106.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACAI sarà sciolto entro marzo 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 107.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACAI sarà sciolto entro giugno 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 108.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACAI sarà sciolto entro settembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 109.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACAI sarà sciolto entro dicembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 110.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACAI sarà iolto entro gennaio 1983 secondo le odalità di cui all'articolo 6 del decreto gislativo del Capo provvisorio dello Sta- 29 luglio 1947, n. 804.

0. 111.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACAI sarà iolto entro marzo 1983 secondo le odalità di cui all'articolo 6 del decreto gislativo del Capo provvisorio dello Sta- 29 luglio 1947, n. 804.

0. 112.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACAI sarà iolto entro giugno 1983 secondo le odalità di cui all'articolo 6 del decreto gislativo del Capo provvisorio dello Sta- 29 luglio 1947, n. 804.

0. 113.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACAI sarà sciolto entro settembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 114.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACAI sarà sciolto entro dicembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 115.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACAI sarà sciolto entro marzo 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 116.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACAI sarà sciolto entro giugno 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 117.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACAI sarà sciolto entro settembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 118.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACAI sarà sciolto entro dicembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 119.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACAI sarà sciolto entro marzo 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 120.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACAI sarà sciolto entro giugno 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 121.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACAI sarà sciolto entro settembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 122.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ACAI sarà sciolto entro dicembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 123.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPACA sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 124.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPACA sarà sciolto entro giugno 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 125.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPACA sarà sciolto entro settembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 126.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPACA sarà sciolto entro dicembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 127.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPACA sarà sciolto entro marzo 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 128.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPACA sarà sciolto entro giugno 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 129.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPACA sarà sciolto entro settembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 130.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPACA sarà sciolto entro dicembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 131.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPACA sarà sciolto entro marzo 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 132.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPACA sarà sciolto entro giugno 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 133.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPACA sarà sciolto entro settembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 134.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPACA sarà sciolto entro dicembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 135.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPACA sarà sciolto entro marzo 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 136.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPACA sarà sciolto entro giugno 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 137.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPACA sarà sciolto entro settembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 138.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPACA sarà sciolto entro dicembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 139.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPACA sarà sciolto entro marzo 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 140.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPACA sarà sciolto entro giugno 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 141.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPACA sarà sciolto entro settembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 142.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato EPACA sarà sciolto entro dicembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 143.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENPAC sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 144.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENPAC sarà sciolto entro giugno 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 145.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENPAC sarà sciolto entro settembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 146.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENPAC sarà sciolto entro dicembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 147.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENPAC sarà sciolto entro marzo 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 148.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENPAC sarà sciolto entro giugno 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 149.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENPAC sarà sciolto entro settembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 150.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENPAC sarà sciolto entro dicembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 151.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENPAC sarà sciolto entro marzo 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 152.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENPAC sarà sciolto entro giugno 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 153.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENPAC sarà sciolto entro settembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 154.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENPAC sarà sciolto entro dicembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 155.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENPAC sarà sciolto entro marzo 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 156.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENPAC sarà sciolto entro giugno 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 157.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENPAC sarà sciolto entro settembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 158.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENPAC sarà sciolto entro dicembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 159.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENPAC sarà sciolto entro marzo 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 160.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENPAC sarà sciolto entro giugno 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 161.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENPAC sarà sciolto entro settembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 162.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENPAC sarà sciolto entro dicembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 163.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENAS sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 164.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENAS sarà sciolto entro giugno 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 165.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENAS sarà sciolto entro settembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 166.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENAS sarà sciolto entro dicembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 167.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENAS sarà sciolto entro marzo 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 168.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENAS sarà sciolto entro giugno 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 169.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENAS sarà sciolto entro settembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 170.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENAS sarà sciolto entro dicembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 171.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENAS sarà sciolto entro marzo 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 172.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENAS sarà sciolto entro giugno 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 173.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENAS sarà sciolto entro settembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 174.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENAS sarà sciolto entro dicembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 175.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENAS sarà sciolto entro marzo 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 176.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENAS sarà sciolto entro giugno 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 177.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENAS sarà sciolto entro settembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 178.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENAS sarà sciolto entro dicembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 179.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENAS sarà sciolto entro marzo 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 180.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENAS sarà sciolto entro giugno 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 181.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENAS sarà sciolto entro settembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 182.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENAS sarà sciolto entro dicembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 183.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENCAL sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 184.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENCAL sarà sciolto entro giugno 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 185.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENCAL sarà sciolto entro settembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 186.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENCAL sarà sciolto entro dicembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 187.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENCAL sarà sciolto entro marzo 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 188.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENCAL sarà sciolto entro giugno 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 189.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENCAL sarà sciolto entro settembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 190.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENCAL sarà sciolto entro dicembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 191.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENCAL sarà sciolto entro marzo 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 192.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENCAL sarà sciolto entro giugno 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 193.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENCAL sarà sciolto entro settembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 194.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENCAL sarà sciolto entro dicembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 195.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENCAL sarà sciolto entro marzo 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 196.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENCAL sarà sciolto entro giugno 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 197.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENCAL sarà sciolto entro settembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 198.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENCAL sarà sciolto entro dicembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 199.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENCAL sarà sciolto entro marzo 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 200.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENCAL sarà sciolto entro giugno 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 201.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENCAL sarà sciolto entro settembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 202.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENCAL sarà sciolto entro dicembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 203.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENASCO sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 204.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENASCO sarà sciolto entro giugno 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 205.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENASCO sarà sciolto entro settembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 206.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENASCO sarà sciolto entro dicembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 207.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENASCO sarà sciolto entro marzo 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 208.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENASCO sarà sciolto entro giugno 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 209.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENASCO sarà sciolto entro settembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 210.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENASCO sarà sciolto entro dicembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 211.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENASCO sarà sciolto entro marzo 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 212.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENASCO sarà sciolto entro giugno 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 213.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENASCO sarà sciolto entro settembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 214.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENASCO sarà sciolto entro dicembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 215.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENASCO sarà sciolto entro marzo 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 216.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENASCO sarà sciolto entro giugno 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 217.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENASCO sarà sciolto entro settembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 218.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENASCO sarà sciolto entro dicembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 219.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENASCO sarà sciolto entro marzo 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 220.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENASCO sarà sciolto entro giugno 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 221.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENASCO sarà sciolto entro settembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 222.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ENASCO sarà sciolto entro dicembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 223.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato PACI sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 224.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato PACI sarà sciolto entro giugno 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 225.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato PACI sarà sciolto entro settembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 226.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato PACI sarà sciolto entro dicembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 227.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato PACI sarà sciolto entro marzo 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 228.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato PACI sarà sciolto entro giugno 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 229.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato PACI sarà sciolto entro settembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 230.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato PACI sarà sciolto entro dicembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 231.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato PACI sarà sciolto entro marzo 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 232.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato PACI sarà sciolto entro giugno 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 233.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato PACI sarà sciolto entro settembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 234.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato PACI sarà sciolto entro dicembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 235.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato PACI sarà sciolto entro marzo 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 236.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato PACI sarà sciolto entro giugno 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 237.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato PACI sarà sciolto entro settembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 238.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato PACI sarà sciolto entro dicembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 239.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato PACI sarà sciolto entro marzo 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 240.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato PACI sarà sciolto entro giugno 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 241.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato PACI sarà sciolto entro settembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 242.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato PACI sarà sciolto entro dicembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 243.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAC sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 244.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAC sarà sciolto entro giugno 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 245.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAC sarà sciolto entro settembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 246.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAC sarà sciolto entro dicembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 247.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAC sarà sciolto entro marzo 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 248.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAC sarà sciolto entro giugno 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 249.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAC sarà sciolto entro settembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 250.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAC sarà sciolto entro dicembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 251.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAC sarà sciolto entro marzo 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 252.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAC sarà sciolto entro giugno 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 253.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAC sarà sciolto entro settembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 254.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAC sarà sciolto entro dicembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 255.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAC sarà sciolto entro marzo 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 256.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAC sarà sciolto entro giugno 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 257.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAC sarà sciolto entro settembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 258.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAC sarà sciolto entro dicembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 259.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAC sarà sciolto entro marzo 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 260.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAC sarà sciolto entro giugno 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 261.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAC sarà sciolto entro settembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 262.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAC sarà sciolto entro dicembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 263.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAL sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 264.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAL sarà sciolto entro giugno 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 265.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAL sarà sciolto entro settembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 266.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAL sarà sciolto entro dicembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 267.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAL sarà sciolto entro marzo 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 268.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAL sarà sciolto entro giugno 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 269.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAL sarà sciolto entro settembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 270.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAL sarà sciolto entro dicembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 271.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAL sarà sciolto entro marzo 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 272.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAL sarà sciolto entro giugno 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 273.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAL sarà sciolto entro settembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 274.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAL sarà sciolto entro dicembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 275.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAL sarà sciolto entro marzo 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 276.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAL sarà sciolto entro giugno 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 277.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAL sarà sciolto entro settembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 278.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAL sarà sciolto entro dicembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 279.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAL sarà sciolto entro marzo 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 280.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAL sarà sciolto entro giugno 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 281.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAL sarà sciolto entro settembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 282.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAL sarà sciolto entro dicembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 283.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAPA sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 284.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAPA sarà sciolto entro giugno 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 285.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAPA sarà sciolto entro settembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 286.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAPA sarà sciolto entro dicembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 287.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAPA sarà sciolto entro marzo 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 288.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAPA sarà sciolto entro giugno 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 289.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAPA sarà sciolto entro settembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 290.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAPA sarà sciolto entro dicembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 291.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAPA sarà sciolto entro marzo 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 292.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAPA sarà sciolto entro giugno 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 293.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAPA sarà sciolto entro settembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 294.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAPA sarà sciolto entro dicembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 295.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAPA sarà sciolto entro marzo 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 296.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAPA sarà sciolto entro giugno 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 297.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAPA sarà sciolto entro settembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 298.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAPA sarà sciolto entro dicembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 299.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAPA sarà sciolto entro marzo 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 300.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAPA sarà sciolto entro giugno 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 301.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAPA sarà sciolto entro settembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 302.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAS sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 303.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAS sarà sciolto entro giugno 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 304.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAS sarà sciolto entro settembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 305.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAS sarà sciolto entro dicembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 306.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAS sarà sciolto entro marzo 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 307.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAS sarà sciolto entro giugno 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 308.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAS sarà sciolto entro settembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 309.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAS sarà sciolto entro dicembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 310.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAS sarà sciolto entro marzo 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 311.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAS sarà sciolto entro giugno 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 312.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAS sarà sciolto entro settembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 313.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAS sarà sciolto entro dicembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 314.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAS sarà sciolto entro marzo 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 315.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAS sarà sciolto entro giugno 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 316.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAS sarà sciolto entro settembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 317.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAS sarà sciolto entro dicembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 318.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAS sarà sciolto entro marzo 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 319.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAS sarà sciolto entro giugno 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 320.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAS sarà sciolto entro settembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 321.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INAS sarà sciolto entro dicembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 322.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INCA sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 323.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INCA sarà sciolto entro giugno 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 324.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INCA sarà sciolto entro settembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 325.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INCA sarà sciolto entro dicembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 326.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INCA sarà sciolto entro marzo 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 327.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INCA sarà sciolto entro giugno 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 328.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INCA sarà sciolto entro settembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 329.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INCA sarà sciolto entro dicembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 330.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INCA sarà sciolto entro marzo 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 331.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INCA sarà sciolto entro giugno 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 332.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INCA sarà sciolto entro settembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 333.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INCA sarà sciolto entro dicembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 334.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INCA sarà sciolto entro marzo 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 335.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INCA sarà sciolto entro giugno 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 336.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INCA sarà sciolto entro settembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 337.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INCA sarà sciolto entro dicembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 338.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INCA sarà sciolto entro marzo 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 339.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INCA sarà sciolto entro giugno 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 340.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INCA sarà sciolto entro settembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 341.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INCA sarà sciolto entro dicembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 342.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INPAL sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 343.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INPAL sarà sciolto entro giugno 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 344.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INPAL sarà sciolto entro settembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 345.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INPAL sarà sciolto entro dicembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 346.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INPAL sarà sciolto entro marzo 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 347.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INPAL sarà sciolto entro giugno 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 348.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INPAL sarà sciolto entro settembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 349.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INPAL sarà sciolto entro dicembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 350.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INPAL sarà sciolto entro marzo 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 351.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INPAL sarà sciolto entro giugno 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 352.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INPAL sarà sciolto entro settembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 353.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INPAL sarà sciolto entro dicembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 354.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INPAL sarà sciolto entro marzo 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 355.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INPAL sarà sciolto entro giugno 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 356.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INPAL sarà sciolto entro settembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 357.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INPAL sarà sciolto entro dicembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 358.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INPAL sarà sciolto entro marzo 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 359.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INPAL sarà sciolto entro giugno 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 360.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INPAL sarà sciolto entro settembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 361.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato INPAL sarà sciolto entro dicembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 362.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ITAL sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 363.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ITAL sarà sciolto entro giugno 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 364.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ITAL sarà sciolto entro settembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 365.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ITAL sarà sciolto entro dicembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 366.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ITAL sarà sciolto entro marzo 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 367.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ITAL sarà sciolto entro giugno 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 368.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ITAL sarà sciolto entro settembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 369.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ITAL sarà sciolto entro dicembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 370.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ITAL sarà sciolto entro marzo 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 371.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ITAL sarà sciolto entro giugno 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 372.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ITAL sarà sciolto entro settembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 373.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ITAL sarà sciolto entro dicembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 374.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ITAL sarà sciolto entro marzo 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 375.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ITAL sarà sciolto entro giugno 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 376.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ITAL sarà sciolto entro settembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 377.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ITAL sarà sciolto entro dicembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 378.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ITAL sarà sciolto entro marzo 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 379.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ITAL sarà sciolto entro giugno 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 380.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ITAL sarà sciolto entro settembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 381.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato ITAL sarà sciolto entro dicembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 382.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato SIAS sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 383.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato SIAS sarà sciolto entro giugno 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 384.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato SIAS sarà sciolto entro settembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 385.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato SIAS sarà sciolto entro dicembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 386.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato SIAS sarà sciolto entro marzo 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 387.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato SIAS sarà sciolto entro giugno 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 388.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato SIAS sarà sciolto entro settembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 389.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato SIAS sarà sciolto entro dicembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 390.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato SIAS sarà sciolto entro marzo 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 391.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato SIAS sarà sciolto entro giugno 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 392.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato SIAS sarà sciolto entro settembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 393.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato SIAS sarà sciolto entro dicembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 394.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato SIAS sarà sciolto entro marzo 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 395.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato SIAS sarà sciolto entro giugno 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 396.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato SIAS sarà sciolto entro settembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 397.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato SIAS sarà sciolto entro dicembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 398.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato SIAS sarà sciolto entro marzo 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 399.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato SIAS sarà sciolto entro giugno 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 400.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato SIAS sarà sciolto entro settembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 401.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato SIAS sarà sciolto entro dicembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 402.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato IPAS sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 403.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato IPAS sarà sciolto entro giugno 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 404.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato IPAS sarà sciolto entro settembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 405.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato IPAS sarà sciolto entro dicembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 406.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato IPAS sarà sciolto entro marzo 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 407.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato IPAS sarà sciolto entro giugno 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 408.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato IPAS sarà sciolto entro settembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 409.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato IPAS sarà sciolto entro dicembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 410.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato IPAS sarà sciolto entro marzo 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 411.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato IPAS sarà sciolto entro giugno 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 412.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato IPAS sarà sciolto entro settembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 413.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato IPAS sarà sciolto entro dicembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 414.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato IPAS sarà sciolto entro marzo 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 415.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato IPAS sarà sciolto entro giugno 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 416.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato IPAS sarà sciolto entro settembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 417.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato IPAS sarà sciolto entro dicembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 418.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato IPAS sarà sciolto entro marzo 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 419.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato IPAS sarà sciolto entro giugno 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 420.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato IPAS sarà sciolto entro settembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 421.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'Istituto di patronato IPAS sarà sciolto entro dicembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 422.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'istituto di patronato IPLAS sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 423.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'istituto di patronato IPLAS sarà sciolto entro giugno 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 424.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'istituto di patronato IPLAS sarà sciolto entro settembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 425.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'istituto di patronato IPLAS sarà sciolto entro dicembre 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 426.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'istituto di patronato IPLAS sarà sciolto entro marzo 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 427.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'istituto di patronato IPLAS sarà sciolto entro giugno 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 428.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'istituto di patronato IPLAS sarà sciolto entro settembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 429.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'istituto di patronato IPLAS sarà sciolto entro dicembre 1982 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 430.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'istituto di patronato IPLAS sarà sciolto entro marzo 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 431.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'istituto di patronato IPLAS sarà sciolto entro giugno 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 432.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'istituto di patronato IPLAS sarà sciolto entro settembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 433.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'istituto di patronato IPLAS sarà sciolto entro dicembre 1983 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 434.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'istituto di patronato IPLAS sarà sciolto entro marzo 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 435.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'istituto di patronato IPLAS sarà sciolto entro giugno 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 436.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'istituto di patronato IPLAS sarà sciolto entro settembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 437.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'istituto di patronato IPLAS sarà sciolto entro dicembre 1984 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 438.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'istituto di patronato IPLAS sarà sciolto entro marzo 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 439.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'istituto di patronato IPLAS sarà sciolto entro giugno 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 440.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis:

L'istituto di patronato IPLAS sarà sciolto entro settembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 441.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto l'articolo 1-bis.

L'istituto di patronato IPLAS sarà sciolto entro dicembre 1985 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

1. 0. 442.

GALLI MARIA LUISA. L'articolo aggiuntivo 1. 01 mira all'abolizione dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804, che recita: « Al finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, regolarmente costituiti a norma del presente decreto, si provvede con il prelevamento di un'aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati, a termine di legge o di contratto collettivo, dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.

L'aliquota prevista nel comma precedente è determinata ogni anno con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col ministro per il tesoro in misura non superiore allo 0,50 per cento dei contributi versati agli Istituti di previdenza.

I fondi raccolti con il prelevamento della predetta aliquota non possono avere destinazione diversa da quella indicata nel primo comma del presente articolo ».

Qui si apre un grosso discorso. Se, infatti, venisse approvato l'articolo 1 della proposta di legge in discussione, benissimo: di fondi pubblici non se ne parlerà proprio.

Quando, nel decreto legislativo n. 804 del 1947, il Capo provvisorio dello Stato stabilì, all'articolo 4, quali fondi dovessero essere dati agli istituti di patronato e di assistenza sociale, fece riferimento ai fondi pubblici poiché per lui era chiaro che tali enti erano di diritto pubblico. Ma se venisse approvato l'articolo 1 del testo in discussione, che afferma la natura privatistica degli enti suddetti, non si dovrà più parlare di fondi pubblici. E a noi starebbe benissimo se gli istituti di patronato e di assistenza sociale fossero riconosciuti come privati, perché meno enti pubblici avremo e minori saranno i problemi di burocrazia, di caos amministrativo e di moralità pubblica.

Dunque, non parliamo più di finanziamento pubblico; parliamo di autofinanziamento. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale devono avere personalità giuridica di diritto privato ? Benissimo; ma allora si abolisca l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804, del 1947.

È vero che in quel decreto legislativo si afferma che i fondi raccolti con il prelevamento dell'aliquota prevista nel primo comma non possono avere destinazione diversa da quella indicata nello stesso primo comma; ma, purtroppo, è anche vero che vi sono dei patronati i quali mai si sono attenuti a quella norma, perché, in effetti, la loro è solo un'attività clientelare ed essi stessi sono centri di potere veri e propri, i cui fondi sono serviti, negli anni, a sovvenzionare le campagne elettorali dei vari presidenti ! Suvvia, queste sono cose sapute e risapute ! Potrei portare qui i giornali che ne hanno parlato; ma non lo ritengo necessario, poiché non credo che siate tanto ingenui e sprovveduti da ignorare queste cose. Al politico non è consentito essere ingenuo o sprovveduto ! Il politico deve essere informato e deve sforzarsi di conoscere anche quello che non gli viene detto.

Dovrei forse, a questo punto, entrare nei particolari della vicenda e fare dei nomi; ma preferisco aspettare ancora; li farò più avanti, quando illustrerò gli articoli aggiuntivi che riguardano uno per uno gli istituti di patronato; e ho chiesto proprio che non venga concesso ancora il finanziamento pubblico. Ma faremo di più: chiederemo di sapere che fine hanno fatto questi soldi.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DEL PENNINO

GALLI MARIA LUISA. Non è più possibile continuare così, ogni anno che passa vengono « intascati » decine di miliardi di lire destinati ad attività di assistenza sociale. Questi istituti hanno distratto per fini privati i fondi necessari per assolvere ai loro fini istituzionali. Sono sicura, fino a prova contraria, che molti di questi fondi, grazie al finanziamento pubblico di questi enti, siano finiti all'estero. Staremo a vedere cosa verrà fuori dal procedimento penale in corso a carico del presidente dell'IPAS e dei

suoi amministratori! Questi personaggi sono diventati dei veri e propri evasori. Queste sono le cose che si debbono tenere presenti allorquando – come è vostra intenzione – si insiste perché venga approvato l'articolo 1 della proposta di legge n. 1247!

Con il subemendamento 1. 0. 2 abbiamo voluto introdurre anche il capitolo riguardante l'istituto IPAS, il patronato degli artigiani. Ciò anche perché – ed intendo ribadirlo – vogliamo sapere come operano questi 23 enti di patronato esistenti in Italia, dal momento che sta nascendo in noi il convincimento che più il tempo passa più questi stanno diventando enti inutili. Anzi, molti di essi sono già enti inutili e probabilmente fra qualche anno lo saranno tutti.

In uno degli emendamenti illustrati ponevo il problema di dare dignità ai lavoratori di questi patronati, dando ad essi altri compiti che riguardino sempre la presa di coscienza dei lavoratori soprattutto per le attività che si sono venute ad affermare in ordine alla legge n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Solo in Italia si permette l'esistenza di istituti come l'EPASA (da ritenersi inutile); infatti, se non siamo a livello di quel sistema di sicurezza sociale proprio dei paesi nordici, ci stiamo pur avviando verso tale direzione. In questo senso i patronati non hanno ragione di esistere poiché il cittadino si batte per il rispetto del cittadino.

In un paese che ha una Costituzione fondata sul lavoro, quindi sul rispetto dei lavoratori e sull'uguaglianza dei cittadini, non dovrebbero esserci cittadini di serie A o di serie B; tanto meno dovrebbero esistere i patronati proprio perché in tale Costituzione si dice che i servizi sociali (e l'assistenza sociale) sono garantiti al cittadino.

Un cittadino che abbia creduto nel suo lavoro essendo convinto di aver dato un contributo al consolidamento della Repubblica e della democrazia, un cittadino che abbia creduto con la sua attività magari di manovale, di contadino, di agricoltore, di piccolo artigiano, di aver contribuito ad elevare la dignità della Repubblica, arriva all'età di sessanta anni e matura il diritto alla pensione, ma la pensione non gli arriva. Se fossimo in un paese dove non esiste l'anagrafe potrei anche capirlo, se questo cittadino non avesse la residenza fissa potrei anche capirlo, se questo cittadino non avesse versato i suoi contributi, potrei anche capirlo; ma non è così.

Un cittadino che ha iniziato a lavorare all'età di quindici anni andando sotto padrone, come si diceva una volta, ed ha versato tutti i suoi contributi, ed ha avuto una residenza registrata all'anagrafe, perché quando arriva all'età di sessanta anni non vede arrivare la sua pensione? Come mai gli istituti di previdenza non sanno che un cittadino nato nel 1920 ha diritto alla pensione nel 1980?

Mi dovete spiegare perché questo cittadino che non ha rubato, non ha ammazzato, ha vissuto del suo poco stipendio magari facendo debiti, restando però onesto cittadino, arrivato a sessanta anni non può avere la pensione.

Personalmente debbo dire che da quando sono stata eletta deputato (dal 1976) ho ricevuto tremila lettere di cittadini che si trovano in questa situazione. Ebbene, debbo dire che a mio avviso la situazione sarebbe ugualmente grave se si trattasse di una sola, perché in un paese cattolico-cristiano come l'Italia, in cui si proclama il diritto alla vita...

PRESIDENTE. La richiamo alla illustrazione dell'emendamento.

GALLI MARIA LUISA. Ma io debbo spiegare cosa rappresenta l'EPASA e perché sono del parere che si tratti di un istituto da sopprimere.

Dal momento che lo Stato non è capace di guardarsi un registro interviene il patronato e svolge la pratica relativa alla pensione di un cittadino che dopo quaranta anni di lavoro ne deve aspet-

tare altri quattro o cinque per avere la pensione; si tratta di quei registri che vengono guardati solo per multare chi non fa i versamenti. Ma poi, quando è il momento di percepire la pensione, lo Stato ti inganna in questa maniera ed ecco che prosperano i patronati, che si occupano delle pratiche necessarie per ottenere quello che è tuo diritto ottenere. Abbiamo così uno Stato che eroga fondi ad un ente pubblico il cui compito è quello di fare valere un diritto che lo Stato dovrebbe automaticamente riconoscere!

Noi, quindi, chiediamo che l'EPASA venga sciolto entro il marzo 1981. Prevediamo un certo margine di tempo e rinunciamo a chiedere lo scioglimento immediato per questo ente di patronato e assistenza sociale per gli artigiani, che è uno dei ben sei istituti di patronato per gli artigiani, come se non ne bastasse uno, dal momento che di fronte al diritto a percepire la pensione maturata non ci dovrebbe essere certamente problema di pluralismo.

CABRAS. Sappiamo che è per i legali privati. L'abbiamo capito!

GALLI MARIA LUISA. No, sono per uno Stato che funzioni. Ma voi, in trenta anni di Governo, come mai non siete ancora riusciti a far funzionare gli enti previdenziali? Mi è sempre stato detto che la civiltà di uno stato si giudica anche dal modo in cui tratta i suoi vecchi: traete voi le conclusioni.

Questo EPASA è stato promosso con decreto ministeriale 21 aprile 1971 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 122 del 1971; nel 1976 – data a cui risale l'elenco di cui io dispongo – erano direttore Otello Rendina e presidente Armando De Roi, la sede era in via dei Mille n. 36, Roma.

Proprio perché ritengo che lo Stato debba far funzionare i suoi istituti previdenziali ed il cittadino abbia il diritto, avendo regolarmente pagato i contributi, di ricevere quanto gli spetta dal momento in cui va in pensione – visto che non è stato tanto « furbo » da rubare o distrarre denaro pubblico da inviare all'estero per garantirsi una serena vecchiaia senza bisogno dell'« elemosina » dello Stato –, chiedo che i patronati vengano sciolti e che per l'EPASA venga previsto come termine il 31 marzo 1981. Con il subemendamento 1. 0. 2 si prevede come termine massimo per lo scioglimento dell'EPASA il 31 marzo 1981, e si concedono altri tre mesi di tempo, ovviamente nel caso che il subemendamento precedente venga respinto.

Illustrerò questi subemendamenti uno per uno perché ritengo che l'argomento degli enti inutili sia di grande importanza, a cominciare da quelli assistenziali di cui abbiamo parlato nella passata legislatura, quando tutto è passato attraverso l'articolo 25 relativo agli istituti con alto valore religioso, morale ed educativo. Il fatto è che di giorno in giorno lo Stato rinuncia al suo diritto e dovere di essere laico, che significa, tra l'altro, garantire a tutti i cittadini la libertà, a prescindere dalle loro ideologie politiche o dalle loro credenze religiose; di giorno in giorno i politici dei cosiddetti partiti laici rinunciano a questo loro dovere. E, se vogliamo metterla in termini di morale cattolica, possiamo dire che queste inadempienze, questa mancata realizzazione dei valori morali della Repubblica, rientrano nei famosi peccati di omissione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 1. 0. 4, onorevole Galli. Un lettore cattolico venti anni fa diceva che il tempo è grazia.

CABRAS. Tutto è grazia, dice Bernanos.

GALLI MARIA LUISA. Se anche per il giugno 1981 non fosse possibile trovare una sistemazione per i dipendenti dell'EPASA, si propone una ulteriore proroga al settembre 1981. Se ciò, poi, non

fosse ancora sufficiente, si procrastina di altri tre mesi.

PRESIDENTE. Lei, dunque, è passata alla illustrazione anche dei successivi subemendamenti.

GALLI MARIA LUISA. Sì, signor presidente. Con il subemendamento 1. 0. 5 proponiamo di prorogare al dicembre 1981 il termine per lo scioglimento dell'EPASA, mentre con il subemendamento 1. 0. 6 rinviamo ancora di tre mesi tale termine portandolo al marzo 1982. Certo, se questo ente dovesse veramente avere bisogno di tante proroghe sarebbe doppiamente deficitario in quanto non solo non ha raggiunto le sue finalità istituzionali, ma non riesce neanche a porre fine alla propria attività con una certa dignità, senza dover essere tenuto in vita da marchingegni vari.

Con l'articolo aggiuntivo 1. 07 la proroga è portata al giugno 1982. E se anche entro il giugno 1982 i liquidatori non ce la faranno a sciogliere l'EPASA, con l'articolo aggiuntivo 1. 08 si dà loro proroga fino al settembre dello stesso anno. Altrimenti, si spera che vi riescano entro il mese di dicembre, così come è previsto nell'articolo aggiuntivo 1. 09. Se non saranno ancora riusciti a liquidare l'ente, ecco il nostro articolo aggiuntivo 1. 010, che dà loro proroga fino al mese di marzo 1983.

L'articolo aggiuntivo 1. 011 porta il termine per lo scioglimento al giugno 1983, sempre tenendo presente che le modalità per detto scioglimento sono quelle indicate all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

L'articolo aggiuntivo 1. 012 porta il termine al settembre 1983 e l'articolo aggiuntivo 1. 013 lo porta al dicembre dello stesso anno.

È probabile che, in effetti, tutte queste proroghe si debbano concedere per l'incapacità dei liquidatori di sciogliere l'ente in breve tempo. Del resto, l'articolo 6 del già citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, pur fissando le modalità per la liquidazione, non ne indica tuttavia i tempi.

Ammettiamo, ad esempio, che il liquidatore od i liquidatori vengano nominati subito. Certo, se saranno capaci di sciogliere l'ente come lo sono stati quelli i quali hanno avuto il compito di sciogliere altri enti, dei quali ci siamo in passato occupati, i nostri articoli aggiuntivi saranno quanto mai opportuni. Ma se saranno liquidatori seri, coerenti e ben scelti, non sarà necessario concedere le proroghe previste nei nostri articoli aggiuntivi.

L'articolo aggiuntivo 1. 04 porta il termine per lo scioglimento dell'EPASA al gennaio 1984, qualora i liquidatori non si siano ancora dimostrati capaci di assolvere al loro compito.

L'articolo aggiuntivo successivo, 1. 015, concede di arrivare al marzo 1984, e l'1. 016 al giugno dello stesso anno.

Certo, se avessimo lasciato passare, due mesi fa, il decreto del ministro Scotti, chissà che fine avrebbero fatto i dipendenti degli enti dei quali chiediamo lo scioglimento!

L'articolo aggiuntivo 1. 017 concede la proroga fino al settembre del 1984; l'1. 018, fino al dicembre 1984; l'1. 019, fino al marzo 1985. A quel punto, sarà certamente finita l'VIII legislatura e si sarà iniziata la IX legislatura; sarà avvenuta la riforma degli istituti di patronato, all'interno della riforma della pubblica amministrazione (che il ministro Giannini sarà riuscito, finalmente a portare a termine). Io non sarò più membro del Parlamento ed altri compagni, tra i radicali o tra le sinistre, che si faranno allora carico di questi problemi, insisteranno sulle questioni che io sto oggi sottolineando.

Con gli emendamenti da 1. 0. 20 a 1. 0. 22 chiediamo lo scioglimento dell'EPASA rispettivamente entro il giugno, il settembre ed il dicembre 1985: tutto ciò sperando che, nel frattempo, gli artigiani abbiano trovato un punto di riferimento per essere assistiti, in caso di

pensionamento per vecchiaia o malattia o invalidità.

Con l'emendamento 1. 0. 23 prendiamo in considerazione un altro ente di patronato, l'EASA, Ente di assistenza sociale agli artigiani. Ma prima di procedere, signor presidente, vorrei sapere se avremo qualche sospensione della seduta...

PRESIDENTE. No, onorevole Galli: ho l'autorizzazione, da parte del Presidente della Camera, a continuare i nostri lavori anche in concomitanza con quelli dell'Assemblea: la nostra, quindi, sarà una seduta continua, ed io non ritengo, allo stato attuale, di doverla interrompere. Vi sarà soltanto una breve sospensione – così ho concordato con il Presidente della Camera – per consentire ai commissari di prendere parte a due votazioni a scrutinio segreto sui due disegni di legge in discussione in Assemblea. La prego, quindi, di proseguire il suo intervento.

GALLI MARIA LUISA. L'EASA è stato promosso dalla Confederazione artigiana sindacati autonomi, ed istituito con decreto ministeriale 12 luglio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1971, n. 211). Premesso che il mio elenco è aggiornato al 1976, risultano segretario generale l'avvocato Marino e presidente il cavalier Vincenzo Rea. Ripetiamo ancora una volta che ci sembra immorale la proliferazione di tutti questi patronati per una sola categoria di lavoratori: ne basterebbe uno. Prima di concedere un riconoscimento giuridico pubblico, e quindi un pubblico finanziamento, si sarebbe dovuto, da parte degli enti preposti all'autorizzazione, essere più guardinghi, oculati e rigorosi. Con l'emendamento 1. 0. 23 chiediamo quindi che tale patronato venga sciolto entro il marzo 1981, secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804.

Con l'emendamento 1. 0. 24 si concede una proroga, per questo scioglimento, al giugno 1981, e con l'emendamento 1. 0. 25 fino al settembre dello stesso anno. A questo punto, dovrebbe essere stato nominato il liquidatore, per portare a termine le operazioni di scioglimento: se così non fosse, prevediamo, con l'emendamento 1. 0. 26 una proroga entro il dicembre 1981.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MAROLI

GALLI MARIA LUISA. Con gli emendamenti 1. 0. 31, 1. 0. 32, 1. 0. 33, 1. 0. 34 chiediamo che il medesimo ente venga sciolto entro il marzo, o il giugno, o il settembre, o il dicembre 1982.

Con i successivi emendamenti prevediamo una proroga dello scioglimento al 1983: entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, rispettivamente con gli emendamenti 1. 0. 35, 1. 0. 36, 1. 0. 37, 1. 0. 38: in questo modo, sono già trascorsi alcuni anni, per poter portare a termine le richieste operazioni di scioglimento.

L'emendamento 1. 0. 39 prevede che l'EASA sarà sciolto entro il marzo 1985.

L'emendamento 1. 0. 40 prevede che l'EASA sarà sciolto entro il giugno 1985.

L'emendamento 1. 0. 41 prevede che l'EASA sarà sciolto entro il settembre 1985.

L'emendamento 1. 0. 42 prevede che l'EASA sarà sciolto entro il dicembre 1985.

Con l'emendamento 1. 0. 43 proponiamo lo scioglimento entro il marzo 1981 di un altro patronato, il CLAAI, Confederazione delle libere associazioni artigiane. Non ho niente contro gli artigiani, sia chiaro; sono solo contro la proliferazione dei loro patronati. Ho il massimo rispetto di questi lavoratori che devono ricorrere al patronato per le loro pratiche, per ottenere la pensione cui hanno diritto e che devono elemosinare per comprare le sigarette, un giornale o addirittura il pane e il latte della loro cena serotina.

Il CLAAI è stato istituito con decreto ministeriale 31 maggio 1971, *Gazzetta Uf-*

ficiale 25 giugno 1971, n. 152 ed ha come segretario generale il dottor Gabriele Maria Lanfredini e come presidente il commendator Mario Dubini. Ha una sede a Milano e una a Roma dal 1976, non ancora funzionante, in corso Vittorio Emanuele 154. Il fatto di aver aperto una seconda sede, a Roma, lo ritengo veramente inutile, con la sola attenuante di agevolare il patrocinante di questa città che non ha più bisogno di scrivere o fare un lungo viaggio per portare avanti la sua pratica.

L'emendamento 1. 0. 44 prevede lo scioglimento del CLAAI entro il mese di giugno 1981.

L'emendamento 1. 0. 45 prevede lo scioglimento del CLAAI entro il mese di settembre 1981.

L'emendamento 1. 0. 46 prevede lo scioglimento del CLAAI entro il mese di dicembre 1981.

L'emendamento 1. 0. 47 prevede lo scioglimento del CLAAI entro il mese di marzo 1982.

L'emendamento 1. 0. 48 prevede lo scioglimento del CLAAI entro il mese di giugno 1982.

L'emendamento 1. 0. 49 prevede lo scioglimento del CLAAI entro il mese di settembre 1982.

L'emendamento 1. 0. 50 prevede lo scioglimento del CLAAI entro il mese di dicembre 1982.

L'emendamento 1. 0. 51 prevede lo scioglimento del CLAAI entro il mese di marzo 1983.

L'emendamento 1. 0. 52 prevede lo scioglimento del CLAAI entro il mese di giugno 1983.

L'emendamento 1. 0. 53 prevede lo scioglimento del CLAAI entro il mese di settembre 1983.

L'emendamento 1. 0. 54 prevede lo scioglimento del CLAAI entro il mese di dicembre 1983.

L'emendamento 1. 0. 55 prevede lo scioglimento del CLAAI entro il mese di marzo 1984.

L'emendamento 1. 0. 56 prevede lo scioglimento del CLAAI entro il mese di giugno 1984.

L'emendamento 1. 0. 57 prevede lo scioglimento del CLAAI entro il mese di settembre 1984.

L'emendamento 1. 0. 58 prevede lo scioglimento del CLAAI entro il mese di dicembre 1984.

L'emendamento 1. 0. 59 prevede lo scioglimento del CLAAI entro il mese di marzo 1985.

L'emendamento 1. 0. 60 prevede lo scioglimento del CLAAI entro il mese di giugno 1985.

L'emendamento 1. 0. 61 prevede lo scioglimento del CLAAI entro il mese di settembre 1985.

L'emendamento 1. 0. 62 prevede lo scioglimento del CLAAI entro il mese di dicembre 1985.

Con l'emendamento 1. 0. 63, chiediamo lo scioglimento, entro il mese di marzo 1981, di un altro patronato, l'ANLA. Che cosa è il patronato ANLA, Associazione nazionale dei lavoratori anziani ? Istituito con decreto ministeriale dell'8 marzo 1971, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1971, n. 73, direttore Bruno Conti e presidente Enzo Pagliara, l'ente ha sede nel palazzo della civiltà del lavoro, all'EUR. Nel considerare questo istituto, io mi sono chiesta di quali categorie si occupassero gli altri: se l'ANLA assiste gli anziani, le altre categorie sono formate da « matusalemme » ! Cioè, voglio dire che al patronato si ricorre proprio per l'espletamento di pratiche relative alle pensioni: che bisogno vi era di un nuovo ente, anche se sorto nel 1971 ?

In pieni anni '70, a vent'anni circa dalla Costituzione, una categoria di lavoratori ha sentito la necessità di distinguersi, dando vita ad un patronato che si occupasse dei lavoratori anziani. Questo fatto mi ha indotto a riflettere e mi ha anche amareggiato. Che cosa è passato, che cosa passa nell'animo di queste persone che si sono date quella denominazione, ritenendo di colpire più profondamente, a livello psicologico, coloro i quali avrebbero dovuto portare avanti le loro pratiche ? Questo patronato, che non si è dato nessuna coloritura politica, ha nella sua denominazione un vocabolo, « an-

ziani », che è la sua carta di identità, quasi non fosse già abbastanza chiaro il fatto che, occupandosi di pensionati, evidentemente tratta questioni concernenti, appunto, persone anziane.

Come sappiamo, esiste una vasta letteratura gerontologica: io stessa, come pedagogista, mi sono interessata, per un certo periodo di tempo, dei problemi degli anziani. Cioè, l'anziano non deve essere considerato come colui che riceve una pensione perché possa passare gli ultimi anni della sua vita in una sorta di « aspettativa » per la morte. Il discorso oggi è profondamente mutato: noi dobbiamo tener vivi, nella persona anziana, tutti i sui interessi, le sue capacità, le sue tensioni (sociali, politiche, sessuali, di qualsiasi livello). Ebbene, quando ho scoperto l'esistenza di questo patronato, quando mi sono resa conto che una categoria di pensionati si è data questa etichetta sperando, probabilmente, di colpire meglio l'emotività di coloro i quali avrebbero dovuto portare a termine le pratiche relative, ho sentito un gran freddo interiore, ho pensato alla solitudine di quegli anziani. Solitudine della quale a noi non importa nulla, da trent'anni a questa parte, nonostante nel nostro paese viga una Costituzione che garantisce servizi sociali e assistenza sociale a tutti, che pone tutti i cittadini sullo stesso piano; e nonostante sia in carica un Governo del quale fa parte il partito di maggioranza relativa che, da 35 anni, mantiene l'aggettivo « cristiana » nella sua denominazione. Nonostante tutto ciò, io mi chiedo come sia stato possibile arrivare, dopo 35 anni, a questa situazione.

Chiedo pertanto lo scioglimento del patronato ANLA non solo per tutti i motivi enunciati in precedenza, ma anche perché ritengo veramente che la sua denominazione suoni a nostra vergogna, a vergogna di noi legislatori, di noi politici, di un partito che conserva l'aggettivo « cristiana » nella sua denominazione. E ne chiedo lo scioglimento entro il marzo 1981 con l'emendamento 1. 0. 64; se i liquidatori non saranno in grado, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, di arrivare alla conclusione del loro mandato chiediamo una proroga (ma forse questo termine ha un significato troppo tollerante) al giugno 1981. Con gli emendamenti 1. 0. 65, 1. 0. 66, 1. 0. 67, 1. 0. 68, 1. 0. 69 e 1. 0. 70 ne chiediamo, rispettivamente, lo scioglimento entro il settembre 1981, il dicembre 1981, il marzo 1982, il giugno, il settembre e il dicembre dello stesso anno.

L'emendamento 1. 0. 71 prevede che il patronato ANLA venga sciolto entro il gennaio 1983; l'emendamento 1. 0. 72 entro il marzo 1983; l'1. 0. 73 entro il giugno 1983; l'1. 0. 74 entro il settembre 1983 ed, infine, l'emendamento 1. 0. 75 ne prevede lo scioglimento entro il dicembre 1983.

Gli emendamenti dall'1. 0. 76 all'1. 0. 79 prevedono lo scioglimento dell'ANLA entro il marzo 1984, il giugno 1984, il settembre ed il dicembre dello stesso anno. L'emendamento 1. 0. 80 ne prevede lo scioglimento entro il marzo 1985, l'1. 0. 81 entro il giugno 1985; l'1. 0. 82 entro il settembre 1985.

Gli emendamenti seguenti all'1. 0. 83 riguardano lo scioglimento dell'istituto di patronato ACLI (Associazione cristiana lavoratori italiani), istituito con decreto ministeriale 29 dicembre 1947, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 1948, n. 4, il cui direttore fino al 1976 è stato Enrico Gomez Palombo, vicepresidente è Angelo Lotto e presidente Marino Cabrini. La sede dell'ACLI è a Roma. Tale patronato ha una storia di tutto rispetto. Non intendo sostenere una cancellazione *sic et simpliciter* delle ACLI senza tenere presente cosa ha rappresentato questo istituto e quali sono state le sue origini (uno dei primi patronati ad essere istituito a livello sindacale nel 1947).

Ho inteso introdurre questa proposta di modifica perché non intendo discriminare con gli altri enti. Non intendo quindi sostenere che si debba ritenere inutile l'attività svolta dalle ACLI dal 1947 ad oggi, anzi riconosco che si è trattato di una benemerita attività soprattutto nel

periodo in cui è sorto tale ente, nell'immediato dopo-guerra.

Oggi dobbiamo verificare se anche tale istituto non debba ritenersi superato come patronato e quindi non debba perseguire altre attività. Verifica che del resto andrebbe fatta per molti altri enti proprio per vedere se non stiamo portando avanti solo dei monumenti storici.

Si tratta di una domanda che pongo a tutti: vediamo effettivamente se questi patronati non siano da sciogliere, come sostengo io, dal momento che le attività di questi dovrebbero essere svolte dagli istituti previdenziali.

Tutto questo è realtà in quei paesi dove la sicurezza sociale è garantita a tutti i cittadini; noi continuiamo invece a sostenere che stiamo camminando verso questa sicurezza sociale, ma non riusciamo a realizzarla concretamente. A questo punto mi chiedo se non sia il caso di mettere lo Stato di fronte alle sue responsabilità, uno Stato, cioè, che a distanza di trentacinque anni dall'emanazione della Costituzione non è ancora in grado di garantire quei servizi sociali ai quali il cittadino ha diritto: nella fattispecie una pensione minima.

Per alcuni istituti si è trattato magari di una attività gloriosa, ma ora credo sia il caso di chiudere questo capitolo che non ha più ragione di esistere poiché si deve obbligare lo Stato ad essere adempiente.

Arrivati a questo punto e anche tenendo conto che su alcuni punti nella passata legislatura abbiamo toccato una maggioranza (90-95 per cento) che nessun Parlamento europeo ha mai avuto, chiedo se non sia il caso di fare un passo più avanti lasciando questi puntelli, questi patronati che oramai rappresentano solo delle scappatoie giuridiche.

Forse è ingenuità la mia, ma spero che almeno su questo punto si vada avanti a discutere. Non so se la mia sia ingenuità, uno sperare ancora che comunque si sia in tempo per obbligare lo Stato ad essere adempiente ed a rispondere alle aspettative dei cittadini, ai diritti sanciti dalla Costituzione.

Per ciò che riguarda le ACLI, le nostre richieste sono, dunque, le seguenti: con l'emendamento 1. 0. 83 il loro scioglimento al marzo 1981; con l'emendamento 1. 0. 84, al giugno 1981; con l'emendamento 1. 0. 85, al settembre 1981; con l'emendamento 1. 0. 86, al dicembre 1981; con l'emendamento 1. 0. 87, al marzo 1982; con l'emendamento 1. 0. 88, al giugno 1982; con l'emendamento 1. 0. 89, al settembre 1982; con l'emendamento 1. 0. 90, al dicembre 1982; con l'emendamento 1. 0. 91, al marzo 1983; con l'emendamento 1. 0. 92, al giugno 1983; con l'emendamento 1. 0. 93, al settembre 1983; con l'emendamento 1. 0. 94, al dicembre 1983; con l'emendamento 1. 0. 95, al marzo 1984; con l'emendamento 1. 0. 96, al giugno 1984; con l'emendamento 1. 0. 97, al settembre 1984; con l'emendamento 1. 0. 98, al dicembre 1984; con l'emendamento 1. 0. 99, al marzo 1985; con l'emendamento 1. 0. 100, al giugno 1985; con l'emendamento 1. 0. 101, al settembre 1985 e con l'emendamento 1. 0. 102, al dicembre 1985.

A partire dall'emendamento 1. 0. 103 ci occuperemo ora di un altro istituto di patronato, l'ACAI. Si tratta dell'associazione cristiana degli artigiani italiani promossa dal centro nazionale dell'artigianato con decreto ministeriale 18 marzo 1971, *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1971, n. 73. L'amministrazione generale di tale associazione nel 1976 era l'onorevole Mario Cocco, il presidente era l'onorevole Vincenzo Pavone. È ben vero che gli onorevoli Cocco e Pavone non ricoprono più tali cariche all'interno dell'ACAI e non ho avuto tempo di documentarmi per sapere chi attualmente sia subentrato al loro posto. A proposito, però, dei due parlamentari citati mi chiedo – e desidero avere risposta in tal senso – se la carica che essi ricoprivano ai vertici dell'associazione non fosse incompatibile con il mandato parlamentare. L'ACAI è, almeno finché non sarà approvato il provvedimento in esame, un istituto di diritto pubblico, per cui non riesco a spiegarmi come la direzione di esso potesse essere compatibile con l'ufficio di parlamentare, tanto più che,

all'inizio di ogni legislatura, viene consegnata ai neo-eletti una scheda nella quale debbono dichiarare quali cariche pubbliche ricoprono.

In ogni caso, ritengo che, prima di approvare questa proposta di legge con il ritmo accelerato che le è stato imposto anche al Senato, sarà necessario svolgere accertamenti per verificare se nei confronti dei due deputati che ho citato non siano pendenti richieste di autorizzazione a procedere: è inutile negarsi, infatti, che molti patronati stanno attendendo l'approvazione di questa proposta di legge, che li privatizzerebbe, per vedere derubricati i vari reati di peculato, come se questi amministratori corrotti non avessero fatto assolutamente nulla e vedessero improvvisamente passare ogni paura di finire in galera e di pagare i loro misfatti. Al momento, non ho una documentazione esatta su questi patronati, ma muovo il mio dubbio su questo ACAI, anche se non posso sostenere una certezza: queste due persone in quel momento ricoprivano la carica di deputato ed erano contemporaneamente implicati in un istituto pubblico.

Vorrei sapere com'è proceduta intanto l'amministrazione dell'ACAI (non ho ancora, in proposito, notizie certe, ma cercherò di averle per tempo), quali irregolarità si sono verificate, quali distrazioni, quali reati di peculato sono pendenti a carico degli amministratori e presso quali sezioni del tribunale di Roma.

Conosciute queste cose, sarà anche più chiaro il motivo per cui la proposta di legge n. 1247 è stata approvata con tanta genericità al Senato, senza un soddisfacente dibattito, senza che l'opinione pubblica sia stata informata, e soprattutto con un *iter* così accelerato: tanto che, presentata il 5 dicembre del 1979 ha ricevuto il voto del Senato l'8 gennaio di quest'anno.

Ora io non dico che la riforma delle pensioni o quella della pubblica amministrazione dovesse avere un *iter* di un mese, ma penso che, attraverso ben otto legislature, questi provvedimenti avrebbero potuto essere esaminati con diversa attenzione. Allora, se permettete, io avanzo i miei sospetti, e dico che conosco i retroscena che vi sono stati dal 29 ottobre 1979 al 3, 4 e 5 dicembre dello stesso anno.

Il patronato ACAI è l'Associazione cristiana artigiani italiani: cristiana! Ma ditemi un po': nel 1971 (quando è sorto), questo patronato – di fronte ad un uomo che ha lavorato tutta la vita, e che, non avendo soldi in tasca, perché magari deve dipendere da altri, va a piatire una sua pratica di pensione – ha avuto bisogno di fare distinzioni tra cristiani e non cristiani, battezzati e non battezzati! Vogliamo almeno, al momento della pensione, riconoscerci tutti uguali? Per la Costituzione tutti i cittadini hanno pari dignità, indipendentemente dal loro credo o dalla loro ideologia politica. Di fronte ad un patronato del genere – che è il sesto per gli artigiani – dobbiamo dire che il nostro non è uno stato laico, bensì clericale, e che sempre più deroga, rimanda e rinvia le sue prerogative laiche ed i suoi poteri laici.

Sopporteremo dunque che ci sia una associazione del genere? Forse che un artigiano di sessant'anni, che non si dichiara cristiano (ma che magari è ugualmente credente in certi valori, e soltanto non vuole un'etichetta), vale di meno di un altro pensionato?

Invece, a questo patronato vengono dati dei contributi pubblici, ed il patronato stesso si dà un'etichetta, magari per poter avere una credenziale in più: come quando, per farsi ricevere da una personalità, si esibisce un biglietto da visita con tanti titoli. Ma io mi ribello a che questo aggettivo « cristiano » debba essere usato in una situazione del genere: basta con il contrabbandarlo per queste occasioni! Lo dico proprio perché sono cristiana e credente. Invece, i cristiani, devono avere ancora dei privilegi; non basta il Concordato a stabilirli, lo si deve fare anche attraverso i patronati, ed arrivati a sessant'anni i cittadini sono ancora divisi in serie A e B.

Con l'emendamento 1. 0. 103 chiediamo pertanto che questo patronato ACAI

sia sciolto entro il marzo 1981, secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nominandosi quindi un liquidatore (che speriamo sia onesto, e non si lasci distrarre dai suoi compiti), il quale dovrà accertare tutti i dati e valersi di tutti i documenti utili per poter adempiere il suo incarico.

Con gli emendamenti da 1. 0. 104 a 1. 0. 106 chiediamo che il medesimo ACAI venga sciolto rispettivamente entro il giugno, il settembre o il dicembre 1981.

Se entro quell'anno non sarà stato sciolto, con gli emendamenti 1. 0. 107, 1. 0. 108, 1. 0. 109, 1. 0. 110 chiediamo che si proceda a scioglierlo entro il marzo, o il giugno o il settembre o il dicembre 1982. Con l'emendamento 1. 0. 111 prevediamo lo scioglimento dell'ACAI entro il gennaio 1983, con gli emendamenti da 1. 0. 112 a 1. 0. 115 lo prevediamo alle scadenze di marzo, giugno, settembre e dicembre dello stesso anno.

Qualora le operazioni non fossero ancora state espletate, lo scioglimento avverrà nel corso del 1984: lo chiediamo con gli emendamenti 1. 0. 116, 1. 0. 117, 1. 0. 118, 1. 0. 119, rispettivamente entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Sperando che nel 1985 sarà stata approvata la riforma della pubblica amministrazione, dovranno essere ultimate le operazioni di scioglimento dell'ACAI: lo prevediamo con l'emendamento 1. 0. 120 per il mese di marzo, con l'emendamento 1. 0. 121 per quello di giugno, con l'emendamento 1. 0. 122 per quello di settembre e con l'emendamento 1. 0. 123 per quello di dicembre. Con questo subemendamento 1. 0. 123 chiudiamo la vicenda dello scioglimento del patronato ACAI ed approdiamo ad un altro patronato.

Il subemendamento 1. 0. 124 propone di aggiungere dopo l'articolo 1 della proposta di legge un articolo 1-*bis* del seguente tenore: « L'Istituto di patronato EPACA sarà sciolto entro marzo 1981 secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 » (articolo in cui si individuano i liquidatori e le modalità di liquidazione degli enti in questione).

L'EPACA è l'Ente di patrocinio per i coltivatori agricoli promosso dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, costituito con decreto ministeriale 12 marzo 1954 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 1954, n. 68, direttore, nel 1976, il dottor Franco Roasio e presidente, guarda caso, l'onorevole Paolo Bonomi, per lo meno fino al 1976 (non so se lo sia ancora).

CRISTOFORI. Lo è ancora.

GALLI MARIA LUISA. Mi spiegherete, allora, come sia stato compatibile, dal 1976 ad oggi, il suo essere deputato al Parlamento italiano con l'essere presidente di un istituto di diritto pubblico.

CRISTOFORI. Il regolamento della Camera non prevede incompatibilità per coloro i quali siano rappresentanti di organizzazioni sindacali.

GALLI MARIA LUISA. Ma qui si parla di enti pubblici.

CRISTOFORI. Che rappresentano delle organizzazioni sindacali.

GALLI MARIA LUISA. Non mi è ancora sufficientemente chiaro, in quanto il patronato è un istituto pubblico e, come tutti sappiamo, all'inizio di ogni legislatura tutti i deputati ricevono dal Servizio affari sociali uno stampato attraverso il quale devono dichiarare se ricoprono cariche in istituti pubblici, che sono incompatibili con il mandato parlamentare. Tant'è che mi risulta che, per non fare questa dichiarazione, molti deputati non abbiano rimandato al servizio competente lo stampato debitamente compilato. Comunque, faremo un accertamento in proposito.

Ora l'onorevole Bonomi ci dovrebbe spiegare che bisogno aveva di fare il presidente dell'EPACA e se il finanziamento

pubblico di questo ente non sia servito, in realtà, a finanziare la sua campagna elettorale. Credo che sia molto difficile dimostrare che questi patronati non costituiscano, in realtà, dei punti di incontro, dei centri di potere a fine elettorale e clientelare ed a questo fine vivano – e non certo per il disbrigo delle pratiche dei lavoratori –, perché altrimenti lo Stato avrebbe già provveduto a far funzionare le sue istituzioni.

Sarebbe anche interessante sapere – e questo è un altro problema – quale sia la situazione patrimoniale di questo come degli altri patronati, dal momento che il ministro Scotti non si è aggiornato con le relazioni. In seguito ai procedimenti penali di novembre egli si è affrettato a chiedere ai patronati i loro bilanci fino al 1979 ma non risulta agli atti che queste relazioni dettagliate siano state richieste tutti gli anni e regolarmente inviate al ministro competente. Se non vado errata, gli ultimi controlli, sulla cui precisione c'è da dubitare, risalgono al 1974. Va anche sottolineato che non vi è regolarità nella erogazione dei contributi, che dovrebbe avvenire ogni anno: risulta che mentre alcuni patronati ricevono regolarmente i contributi per altri vi siano notevoli arretrati, e non capisco il perché di questo trattamento discriminatorio.

CRISTOFORI. Non conosco il meccanismo, ma mi pare che tutti i patronati ricevano le erogazioni alla stessa data, anche se con percentuali diverse.

PRESIDENTE. Onorevole Cristofori, lasci parlare l'onorevole Galli.

GALLI MARIA LUISA. So che alcuni si sono lamentati di questi ritardi ed hanno anche chiesto al mio gruppo di non fare ostruzionismo alla approvazione di questa proposta perché, in caso contrario, secondo quanto si diceva nell'ambiente dei patronati, vi sarebbe stato un ricatto a livello di contributi. Io non so quanto tutto questo possa essere vero, so solo che ho ricevuto sollecitazioni a non oppormi alla rapida approvazione di questa proposta di legge per evitare un ulteriore ritardo, anche di natura ricattatoria, nella assegnazione dei contributi. Comunque resta un fatto accertato, che le contabilità non sono regolari, altrimenti non sarebbe scoppiato lo scandalo che sappiamo. È vero che secondo la nostra Costituzione si è innocenti finché non viene dimostrato il contrario, ma io ritengo che gli amministratori di un istituto pubblico i quali abbiano a loro carico un procedimento penale in corso devono avere il coraggio civile di dimettersi, o altrimenti devono essere fatti dimettere. Il ministro del lavoro doveva cambiare tutto il consiglio amministrativo. Nel mio intervento alla Camera dell'ottobre 1979, in occasione della discussione del provvedimento che concedeva un ennesimo contributo di miliardi, da parte dello Stato, per il risanamento della banca pubblica del CIS, Credito italiano sardo, io chiedevo che prima di concedere questo stanziamento si pensasse al fatto che vi era un procedimento penale a carico degli amministratori e del presidente (e lessi in aula tutti i nomi degli imputati) e si procedesse prima a sostituire il consiglio amministrativo. In fondo, daremmo mai l'amministrazione del nostro patrimonio a un familiare che sapessimo essere un dissipatore ? Così non si doveva affidare il patrimonio dello Stato, che è di tutti i cittadini, a dei dissipatori, e concedere loro altri soldi. Venne allora accettato dal Governo, nella persona del ministro Pandolfi, un ordine del giorno, firmato anche dai colleghi della sinistra, in cui si impegnava il Governo a cambiare, entro la fine di novembre, il consiglio amministrativo del CIS. A fine dicembre mi premurai di sapere se ciò era avvenuto, e non era avvenuto. E così alla fine di gennaio e alla fine di febbraio. Colleghi, il Governo aveva fatto proprio quell'ordine del giorno, si era impegnato a cambiare il consiglio amministrativo e invece ha cambiato solo il presidente. Il consiglio è ancora in carica, malgrado i suoi membri abbiano un procedimento penale in corso. E noi a questi infedeli amministratori i quali hanno dissipato le ri-

sorse dello Stato dovremmo dare ancora miliardi ? Il Governo aveva preso un impegno che non ha mantenuto. Leggiamo poi su *la Repubblica* che i democristiani, con Pennacchini, avrebbero presentato un emendamento in Commissione giustizia che avrebbe depenalizzato questo reato di peculato, perché le banche avrebbero chiesto la privatizzazione in meno di un anno. Ho urlato queste cose nel mio intervento e un deputato democristiano ha rinfacciato a noi radicali di essere sempre i soliti a sollevare polveroni. Dopo poche settimane non trovo al Senato già pronto un disegno di legge in cui si parla della privatizzazione delle banche ?

Per i patronati è la stessa cosa. Poiché sono a conoscenza che vi sono procedimenti penali pendenti a carico degli amministratori dell'EPACA, chiedo a questa gente di andarsene, perché non si fa amministrare un bene pubblico a dei dissipatori.

Ritengo che l'EPACA, di grande utilità fino a ieri, sia un ente inutile che deve essere sciolto.

Con l'emendamento 1. 0. 124 chiedo che questo ente venga sciolto entro il mese di marzo 1981. In un anno si possono fare tante cose; si può anche dare un contributo per la moralizzazione del paese, dare un contributo di credibilità al cittadino, affinché creda ancora nelle istituzioni, nei politici, alla possibilità che il terrorismo venga debellato.

Se i nostri ragazzi leggessero sui giornali che veramente la giustizia persegue i corrotti, non solo quelli che hanno distratto pubblico denaro, ma anche gli inadempienti politici di tutte le riforme che il paese si aspetta, scuola, università, ospedali, casa, lavoro, handicappati (vi sono due cose che costituiscono la vergogna dell'Italia: gli anziani e gli handicappati); se i nostri ragazzi leggessero sui giornali che i corrotti o i politici che hanno fatto sì che le riforme restassero lettera morta, sono perseguiti dalla giustizia, per poter dare a questi ragazzi la possibilità di essere protagonisti della loro libertà, della vita del paese nella democrazia, sono convinta che il terrorismo crollerebbe, che finalmente riusciremmo a vincerlo ! Certo, vi sono poi le centrali straniere...

PRESIDENTE. Onorevole Galli, stia all'argomento ! Del terrorismo discuteremo un'altra volta.

GALLI MARIA LUISA. Questi sono i prodromi del terrorismo ! Il pover'uomo che percepisce novantamila lire di pensione al mese, quando sente dire che Caltagirone se n'è andato...

BELARDI MERLO ERIASE. Non sono quelli, i terroristi !

GALLI MARIA LUISA. Nella gente può insorgere un sentimento di rabbia se non le si dà la speranza di vivere dignitosamente ! Forse il pensionato anziano non ha la forza di scendere in piazza, è rassegnato; ma i giovanissimi no, non sono rassegnati, anche perché fino agli anni precedenti al 1975 potevano contare su una sinistra che dava voce alle loro tensioni ! Fino a quando non c'è stato il compromesso storico...

RAMELLA. Parla per te !

GALLI MARIA LUISA. Gli extraparlamentari nascono da qui !

RAMELLA. Adesso contano su di te !

PRESIDENTE. Onorevole Galli, stia all'argomento.

GALLI MARIA LUISA. Quando io sono malata non mi imbottisco di pastiglie, ma vado all'origine del male: questo a livello fisico, ma anche sul piano politico, sociale e psicologico si deve andare sempre all'origine dei mali, perché quando diamo al pensionato diecimila lire...

PRESIDENTE. Onorevole Galli, stia all'argomento ! Eviti che il presidente la richiami !

GALLI MARIA LUISA. Ma più argomento di così ! Con il subemendamento

1. 0. 125 chiediamo che il patronato EPACA sia sciolto entro il marzo 1981; con l'emendamento 1. 0. 126 nel settembre 1981, con l'emendamento 1. 0. 127 nel dicembre 1981, con l'emendamento 1. 0. 128 nel marzo 1982, con l'1. 0. 129 nel giugno 1982, con l'1. 0. 130 nel settembre 1982, con l'1. 0. 131 nel dicembre 1982, con l'1. 0. 132 nel marzo 1983, con l'1. 0. 133 nel giugno 1983, con l'1. 0. 134 nel settembre 1983, con l'1. 0. 135 nel dicembre 1983, con l'1. 0. 136 nel marzo 1984, con l'1. 0. 137 nel giugno 1984, con lo 1. 0. 138 nel settembre 1984, con l'1. 0. 139 nel dicembre 1984, con l'1. 0. 140 nel marzo 1985, con l'1. 0. 141 nel giugno 1985, con l'1. 0. 142 nel settembre 1985, con l'1. 0. 143 nel dicembre 1985, sperando sempre nel riordinamento dei patronati, nell'ambito della riforma più vasta della pubblica amministrazione e del pubblico impiego.

E passiamo ora ad un altro patronato, l'ENPAC, del quale si chiede lo scioglimento entro il marzo 1981, con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (emendamento 1. 0. 144).

Questo ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori, promosso dall'Unione coltivatori italiani, è stato istituito con decreto ministeriale 18 marzo 1971, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 1971, numero 97; ne è direttore Giuseppe Porrillo, il suo presidente è l'avvocato Nello Mariani (non so se attualmente ancora in carica, ma mi informerò, chiederò conto di questa incompatibilità).

Questo istituto è un doppione, in quanto già esiste un ente analogo che si occupa dei coltivatori diretti; non solo, quindi, a nostro avviso non è necessaria la sussistenza di tutti questi patronati, ma addirittura essi si ripetono per la stessa categoria. E faccio anche notare che alcuni sono sorti dopo il 1970, cioè quando già si riteneva sempre meno utile ricorrere a questi strumenti, dovendosi invece esigere dallo Stato l'adempimento dei suoi doveri e, correlativamente, dal cittadino l'esercizio dei propri diritti.

Anche per quanto riguarda l'ENPAC, vorrei sapere se ad esso fanno capo i coltivatori diretti o indiretti (ma presumo che siano indiretti).

L'onorevole Paolo Moroni sostiene che questi patronati sorgono dalla libera volontà dei lavoratori di associarsi.

Noi chiediamo lo scioglimento anche di questo ente; esso dovrà avvenire secondo l'emendamento 1. 0. 144 entro il marzo 1981; secondo l'1. 0. 145 entro il giugno 1981; secondo l'1. 0. 146 entro il settembre 1981 e secondo l'1. 0. 147, entro il dicembre 1981.

Se ancora non sarà sciolto, noi proponiamo di prorogarne i tempi a tutto l'anno 1982, rispettivamente ai mesi di marzo (emendamento 1. 0. 148), di giugno (emendamento 1. 0. 149), di settembre (emendamento 1. 0. 150), di dicembre (emendamento 1. 0. 151).

Con l'emendamento 1. 0. 152 proponiamo di scioglierlo entro il marzo 1983, con l'1. 0. 153 entro il giugno del 1983, con l'1. 0. 154 entro il settembre 1984 e con l'1. 0. 155 entro il dicembre dello stesso anno.

Con l'emendamento 1. 0. 156 proponiamo che lo scioglimento – se ancora non è avvenuto – sia fatto entro il marzo dell'anno 1984; con l'1. 0. 157 entro il giugno del 1984; con l'1. 0. 158 entro il settembre 1984 e con l'1. 0. 159 entro il dicembre di quell'anno.

Infine, l'ultima proroga è per l'anno 1985 rispettivamente al marzo con l'emendamento 1. 0. 160, al giugno con l'emendamento 1. 0. 161, al settembre con l'1. 0. 162 e al dicembre con l'1. 0. 163.

I successivi diciannove emendamenti riguardano lo scioglimento dell'ENAS, l'ente nazionale di assistenza sociale promosso dalla Confederazione italiana sindacato nazionale lavoratori (CISNAL). Tale ente è stato istituito con decreto ministeriale del 7 agosto 1953, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1953, n. 220; suo direttore è il dottor Ivo Laghi, il presidente l'onorevole Francesco Aloise nel 1976.

Anche questo, come altri patronati di cui ho parlato, ha svolto nei primi anni

della sua costituzione un indubbio lavoro utile, ma oggi non mi sembra esagerato chiederne la soppressione dal momento che lo Stato assicura i servizi sociali svolti da tale ente. Pertanto con l'emendamento 1. 0. 164 ne chiediamo lo scioglimento entro il marzo 1981, con l'1. 0. 165 entro il giugno 1981, con l'1. 0. 166 entro il settembre 1981 e con l'1. 0. 167 entro il dicembre dello stesso anno. Con l'1. 0. 168 entro il marzo 1982, con l'1. 0. 169 entro il giugno 1982, con l'1. 0. 170 entro il settembre 1982 e con l'1. 0. 171 entro il dicembre di quell'anno.

Con l'emendamento 1. 0. 172 chiediamo lo scioglimento dell'ENAS al marzo del 1983; con l'emendamento 1. 0. 173 al giugno 1983; con l'emendametno 1. 0. 174 al settembre 1983; con l'emendamento 1. 0. 175 al dicembre 1983; con l'emendamento 1. 0. 176 al marzo 1984; con l'emendamento 1. 0. 177 al giugno 1984; con l'emendamento 1. 0. 178 al settembre 1984; con l'emendamento 1. 0. 179 al dicembre 1984; con l'emendamento 1. 0. 180 al marzo 1985; con l'emendamento 1. 0. 181 al giugno 1985; con l'emendamento 1. 0. 182 al settembre 1985 e con l'emendamento 1. 0. 183 al dicembre 1985.

Gli emendamenti da 1. 0. 184 a 1. 0. 203 chiedono la soppressione di un altro ente di patronato, l'ENCAL. Si tratta dell'ente nazionale confederale assistenza lavoratori promosso dalla confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori CISAL, decreto ministeriale 14 gennaio 1972, *Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1972, n. 34. Nel 1976 il vicepresidente di tale ente era Giovanni Sartucci, il presidente Ubaldo Salvati e l'amministratore generale Mario Zamagna. Questo ente di patronato nasce nel 1972, anno in cui i patronati si erano già rivelati come organismi piuttosto negativi. In ogni caso, esisteva già il patronato della confederazione generale e non c'è nulla da eccepire sul fatto che ci sia anche un patronato della confederazione italiana del sindacato autonomo dei lavoratori. C'è da chiedersi, però, se questo patronato svolga attività realmente utili o se, invece, non costituisca una copertura nei confronti delle deficienze dello Stato. Dal momento che si tratta di ente di pubblica utilità, il cui contributo è, perciò, pubblico, è lecito chiedersi se non sia il caso, anche per esso, di intraprendere una strada diversa, di maggior rigore, nel senso di esigere che lo Stato smetta di essere inadempiente rispetto agli impegni assunti e che si ponga fine agli sperperi, alla corruzione, allo sfascio che ha caratterizzato i 35 anni di vita di questi enti di « pubblica utilità ».

Con i nostri emendamenti chiediamo lo scioglimento anche dell'ENCAL e in particolare: con l'emendamento 1. 0. 184 entro marzo del 1981; con l'emendamento 1. 0. 185 entro giugno 1981; con l'emendamento 1. 0. 186 entro settembre 1981; con l'emendamento 1. 0. 187 entro dicembre 1981; con l'emendamento 1. 0. 188 entro marzo 1982; con l'emendamento 1. 0. 189 entro giugno 1982; con l'emendamento 1. 0. 190 entro settembre 1982; con l'emendamento 1. 0. 191 entro dicembre 1982; con l'emendamento 1. 0. 192 entro marzo 1983; con l'emendamento 1. 0. 193 entro giugno 1983; con l'emendamento 1. 0. 194 entro settembre 1983; con l'emendamento 1. 0. 195 entro dicembre 1983; con l'emendamento 1. 0. 196 entro marzo 1984; con l'emendamento 1. 0. 197 entro giugno 1984; con l'emendamento 1. 0. 198 entro settembre 1984; con l'emendamento 1. 0. 199 entro dicembre 1984; con l'emendamento 1. 0. 200 entro marzo 1985; con l'emendamento 1. 0. 201 entro giugno 1985; con l'emendamento 1. 0. 202 entro settembre 1985; con l'emendamento 1. 0. 203 entro dicembre 1985.

Con l'emendamento 1. 0. 204 si passa ad un altro patronato, l'ENASCO, l'Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali e turistiche.

Mi spiegate cosa c'entra questo ente nazionale per gli esercenti delle attività commerciali ? Mi pare che si tratti di una categoria che ha strumenti propri e sufficiente iniziativa privata, nonché sufficiente intelligenza se non di ordine teorico per lo meno di ordine pratico, tanto che arriva ad istituire attività commerciali. Ora, mi spiegate perché deve esistere questo patronato, ente che gode di una

contribuzione pubblica e che – sempre secondo la norma istitutiva – dovrebbe essere sorto su istanze dei lavoratori dipendenti ?

A me pare proprio che questo patronato non abbia niente a che vedere con la norma istitutiva e con gli altri patronati che, per lo meno, hanno alle spalle sindacati di lavoratori dipendenti.

Al rappresentante del Governo desidero proprio chiedere se è in grado di spiegarmi perché è sorto questo patronato. In genere i politici vengono accusati di faciloneria, ma non posso pensare che ci siano dei politici facili, sprovveduti, ingenui; si tratta di peccati che non sono permessi al politico.

Allora ? Debbo dire che in questo caso qualcosa non è pulito. Si tratta infatti di un patronato che non doveva essere istituito ai sensi di quel decreto legislativo del 1947 poiché non aveva i requisiti per essere riconosciuto: invece ha ottenuto l'autorizzazione, è stato riconosciuto, ha goduto del finanziamento pubblico. Vi deve quindi essere qualcosa di poco chiaro.

Date le mie premesse, che il politico non può essere ingenuo, facilone, impreparato, debbo dire che siamo al favoreggiamento. Si deve, per lo meno, controllare se questi patronati rientrano nei canoni previsti dal decreto del 1947.

Per l'ENASCO in particolare si dovrebbe trovare una proposta diversa, perché non c'entra proprio nulla con i patronati; anzi dare cinque anni per il suo scioglimento è troppo, personalmente lo propongo solo per non discriminare.

Chiaramente sono a conoscenza del fatto che i miei emendamenti non passeranno, però penso che si dovrebbero trovare strumenti idonei affinché queste truffe ai danni del cittadino non abbiano veramente a ripetersi. Personalmente mi impegno in questa direzione; sono infatti convinta che questo patronato dissangui inutilmente le già disastrate casse dell'INPS a danno dei lavoratori e dei pensionati. Con l'emendamento 1.0.204 chiedo che questo ente sia sciolto entro il marzo del 1981. Con l'emendamento 1.0.205 chiediamo che il medesimo ENASCO venga sciolto entro il giugno 1981, con l'emendamento 1. 0. 206 che lo scioglimento avvenga entro il settembre 1981 e con l'emendamento 1.0.207 che esso si attui entro il dicembre dello stesso anno. Con gli emendamenti da 1.0.208 a 1.0.211 prevediamo che quest'ente sia sciolto entro il 1982, rispettivamente a marzo o a giugno o a settembre o a dicembre.

La previsione dello scioglimento entro il successivo anno 1983 è contenuta negli emendamenti 1.0.212 (entro il marzo), 1.0.213 (entro il giugno), 1.0.214 (entro il settembre) ed 1.0.215 (entro il dicembre). Se la cosa non si potrà effettuare entro quell'anno, chiediamo che lo scioglimento si attui al marzo 1984 – con l'emendamento 1.0.216 – al giugno 1984 – con l'emendamento 1.0.217 – al settembre 1984 – con l'emendamento 1.0.218 – al dicembre 1984 – con l'emendamento 1.0.219.

Gli emendamenti da 1.0.220 a 1.0.223 si prefiggono la soppressione del medesimo ente entro il 1985, rispettivamente alle scadenze di marzo, di giugno, di settembre e di dicembre.

Il successivo ente di cui ci occupiamo è il PACI, cioè l'istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano. Si tratta di un nome di comodo, o di un'ignominia ! Credo che l'onorevole sottosegretario dovrebbe veramente dirci qualcosa a proposito di questo patronato: da quando ne ho scoperto l'esistenza, ci sto riflettendo, e vi debbo esprimere i miei dubbi...

FERRARI MARTE. Hanno le manette anche questi !

GALLI MARIA LUISA. Penso che siano delle manette spirituali: dovranno aspettare di andare all'inferno ! Ma poiché io intendo, da laica, che ci sia un giudizio anche su questa terra, voglio per loro delle manette di ferro, se è il caso, come per tutti gli altri cittadini.

MIGLIORINI. Anche le suore hanno i patronati...?

GALLI MARIA LUISA. No, le suore i soldi non li hanno mai versati per la pensione; sono solo i preti che pensano a queste cose.

Con l'emendamento 1.0.224, dunque, chiediamo che questo PACI venga sciolto entro il marzo 1981. Il PACI è sorto con decreto ministeriale 7 aprile 1971 (la cosa è sempre più sospetta), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1971. Direttore ne è don Giuseppe Barazzuoli e presidente monsignor Tino Marchi: i monsignori, infatti, hanno un biglietto da visita speciale, per meriti civili, sociali e patriottici, contano più dei preti!

Ora, mi dovete dire che cosa ha a che vedere questo tipo di patronato con la legge istitutiva del 1947; mi domando, infatti: come può andare anche d'accordo con il Concordato? Come facciano a conciliare le due cose non l'ho capito; tra l'altro mi risulta che i sacerdoti abbiano un loro fondo per le pensioni che è una cosa completamente a sé stante. C'è poi anche da tener presente che il sacerdote non è certo uno sprovveduto che non sappia come far valere i suoi diritti al momento della collocazione in pensione.

PRESIDENTE. Per pensare agli altri a volte dimenticano se stessi!

MIGLIORINI. Ci sono anche i preti sprovveduti.

GALLI MARIA LUISA. Tanto sprovveduti che non hanno voluto rinunciare ad un'oncia del loro potere concordatario, anzi siamo arrivati al punto che la nuova bozza di Concordato è peggiore della precedente ed è peggiore dello stesso Concordato del 1929 perché allarga la fascia dei privilegi.

PRESIDENTE. Onorevole Galli, la richiamo all'argomento.

GALLI MARIA LUISA. Va bene, tralascio il discorso sui privilegi del clero e torno a domandarvi come sia possibile conciliare questo patronato con la legge istitutiva del 1947. In sede di replica vorrei veramente che il rappresentante del Governo mi spiegasse chi ha avanzato la richiesta, se questa richiesta è stata regolare, se è stata accompagnata dalla necessaria relazione in cui si dimostrava di poter avviare il patronato PACI con mezzi propri.

MIGLIORINI. Non ci sarà alcuna replica da parte del Governo perché la discussione sulle linee generali è già stata chiusa. Il sottosegretario si limiterà a dichiararsi favorevole o contrario ai vari emendamenti.

GALLI MARIA LUISA. È vero, scusatemi. Vorrei comunque sapere quante pratiche disbrighi in un anno il PACI, quale sia il punteggio, quali i contributi; vorrei sapere tutto su questo patronato ma non è facile informarsi. Ad esempio, credo che avrei dovuto trovare qui in Commissione lavoro un elenco di tutti i patronati, ed invece ho dovuto compiere da sola una ricerca abbastanza difficile; se, dunque, la segreteria non mi ha fornito questa documentazione tanto importante per la discussione che stiamo facendo, non credo proprio che mi fornirà le notizie che ho chiesto circa il riconoscimento di questo patronato PACI, per cui dovrò trovare altri strumenti per saperne di più, e magari per promuovere un'azione in modo da non rimanere io stessa vittima di una nuova truffa, come tante altre categorie di cittadini.

Il fatto che anche i sacerdoti rientrino in queste truffe vuol dire proprio che la misura sta per traboccare. In definitiva, chiedo la soppressione anche di questo patronato, e, come negli altri casi, prevedo un tempo massimo di cinque anni, riservandomi di prendere anche altre iniziative.

Con il subemendamento 1.0.224 si prevede che lo scioglimento dell'Istituto di patronato per l'assistenza al clero italiano debba avvenire entro il marzo 1981. Con il subemendamento 1.0.225 tale termine è spostato al giugno 1981; con il subemendamento 1.0.226 al settembre 1981; con il subemendamento 1. 0. 227 al

dicembre 1981; con il subemendamento 1.0.228 al marzo 1982; con il subemendamento 1.0.229 al giugno 1982; con il subemendamento 1.0.230 al settembre 1982; con il subemendamento 1.0.231 al dicembre 1982; con il subemendamento 1.0.232 al marzo 1983; con il subemendamento 1.0.233 al giugno 1983; con il subemendamento 1.0.234 al settembre 1983; con il subemendamento 1.0.235 al dicembre 1983; con il subemendamento 1.0.236 al marzo 1984.

L'emendamento 1.0.237 prevede lo scioglimento dell'istituto di patronato PACI entro il giugno 1984.

L'emendamento 1.0.238 prevede lo scioglimento dell'istituto di patronato PACI entro il settembre 1984.

L'emendamento 1.0.239 prevede lo scioglimento dell'istituto di patronato PACI entro il dicembre 1984.

L'emendamento 1.0.240 prevede lo scioglimento dell'istituto di patronato PACI entro il marzo 1985.

L'emendamento 1.0.241 prevede lo scioglimento dell'istituto di patronato PACI entro il giugno 1985.

L'emendamento 1.0.242 prevede lo scioglimento dell'istituto di patronato PACI entro il settembre 1985.

L'emendamento 1.0.243 prevede lo scioglimento dell'istituto di patronato PACI nel dicembre 1985.

Con l'emendamento 1.0.244 si prende in considerazione un altro istituto di patronato, l'INAC, Istituto nazionale assistenza contadini.

MIGLIORINI. Ora non ha più questa sigla.

GALLI MARIA LUISA. Il mio elenco dei patronati è del 1977. Comunque, il patronato in questione ha come direttore il dottor Giuseppe Palermo e come presidente il dottor Paolo De Carolis. Ripeto quanto ho detto a proposito degli altri patronati. Essi hanno svolto un lavoro prezioso, ma mi chiedo se, arrivati a questo punto della nostra storia repubblicana, sociale e politica, questi patronati non abbiano esaurito il loro compito, anche quelli più seri, che hanno alle loro spalle una tradizione di onestà e di lavoro probo. Mi chiedo se non sia superato il loro compito, proprio perché hanno portato finora tranquillità allo Stato che non si è dato sufficientemente cura di far funzionare i suoi istituti previdenziali. A questo comportamento non vi devono essere più stampelle, coperture o surrogati.

Con l'emendamento 1.0.244 si prevede lo scioglimento dell'INAC entro il marzo 1981.

Con l'emendamento 1.0.245 si prevede lo scioglimento dell'INAC entro il giugno 1981.

Con l'emendamento 1.0.246 si prevede lo scioglimento dell'INAC entro il settembre 1981.

Con l'emendamento 1.0.247 si prevede lo scioglimento dell'INAC entro il dicembre 1981.

Con l'emendamento 1.0.248 si prevede lo scioglimento dell'INAC entro il marzo 1982.

Con l'emendamento 1.0.249 si prevede lo scioglimento dell'INAC entro il giugno 1982.

Con l'emendamento 1.0.250 si prevede lo scioglimento dell'INAC entro il settembre 1982.

Con l'emendamento 1.0.251 si prevede lo scioglimento dell'INAC entro il dicembre 1982.

Con l'emendamento 1.0.252 si prevede lo scioglimento dell'INAC entro il marzo 1983.

Con l'emendamento 1.0.253, gli istituti di patronato saranno sciolti nel giugno 1983, con l'emendamento 1.0.254, entro il settembre 1983, con l'emendamento 1.0.255 entro il dicembre dello stesso anno; con l'emendamento 1.0.256, entro il marzo 1984, con l'1.0.257, entro il giugno 1984, con l'1.0.258, entro il settembre 1984, con l'1.0.259, entro il dicembre 1984, con l'1.0.260, entro il marzo 1985 e con l'1.0.261, entro il giugno 1985. In pratica, con questi emendamenti si concedono delle prove d'appello perché, a volte, i liquidatori non sono in grado

di fare il loro dovere entro tre mesi (esistono diversi tipi di liquidatori, secondo circostanze di tempo e di luogo, eccetera).

Con l'emendamento 1.0.262, si chiede lo scioglimento degli enti entro il settembre 1985, con l'1.0.263 entro il dicembre del medesimo anno, e speriamo che i liquidatori, entro cinque anni, riescano a raccogliere tutta la documentazione necessaria per poter perseguire questo fine.

Passiamo ora all'Istituto nazionale di assistenza ai lavoratori (INAL), promosso dalla Confederazione italiana del lavoro democratico indipendente e istituito con decreto ministeriale del 15 maggio 1971, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1971, n. 149. Il direttore è Ignazio Casciana e il Presidente è Mario Gargano.

Vorrei innanzitutto che mi fosse spiegato perché un deputato presiede un ente pubblico, in quanto ciò non è coerente con il discorso che fu fatto a me, deputato entrante, nel 1979.

FERRARI MARTE. L'onorevole Gargano è convinto come noi che non si tratta di un ente di diritto pubblico!

GALLI MARIA LUISA. Ma perché, al momento dell'istituzione del suo patronato, ha accettato i benefici che provengono dal far parte di un ente pubblico?

FERRARI MARTE. Non è questo! Non è così!

GALLI MARIA LUISA. Chi ha inoltrato la domanda perché all'ente venisse riconosciuta natura di patronato, sapeva molto bene di richiedere, per l'ente stesso, natura giuridica pubblica! Chi ha firmato la domanda, ha letto la legge istitutiva: questo testo, che riconosce il diritto ad ergersi in patronato, dice anche chiaramente che quest'ultimo è ente di diritto pubblico. Siete in grado di smentirmi? No, e allora vale la mia tesi!

Non si può dire che l'onorevole Gargano ha accettato di presiedere il patronato perché convinto della sua natura di diritto privato! Non è affatto vero, perché esiste una legge...

FERRARI MARTE. È una cosa diversa.

GALLI MARIA LUISA. I lavoratori assistiti da questo patronato si definiscono « democratici indipendenti »: perché, gli altri lavoratori non sarebbero democratici? Che significato ha questa denominazione ai fini di una pratica pensionistica? Perché un deputato democristiano dà copertura a questo istituto, con questa etichetta, con questa discrezionalità, con questa diversità, dando per scontato che vi siano pensioni diverse? Diverse in che cosa? La pensione è pensione! È uguale per tutti! Esistono, sì, le nostre belle teorie pedagogiche, sociologiche, psicologiche, in base alle quali gli anziani debbono tener vive tutte le loro tensioni, perché possono dare ancora molto: però, poi, si arriva all'età della pensione, questo è un fatto e forse, quanto meno, il pensionato riesce a quell'età a fare ciò che non è riuscito a fare durante l'arco della sua vita lavorativa. Questo è un diritto per tutti; e io mi chiedo quali interessi vi siano sotto questo proliferare di patronati. E questi lavoratori, che sentono l'esigenza di essere riconosciuti con l'etichetta di « lavoratori democratici indipendenti »? Ma quando lavoravano, che tipo di lavoratori erano?

Io capisco la distinzione tra lavoratori diretti ed indiretti nel senso che il patronato è per questi ultimi, ma non in questo caso. Pertanto, credo sia opportuno rivedere tutti gli statuti di questi patronati che creano grandi diversità tra i lavoratori.

PRESIDENTE. Poiché sono imminenti alcune votazioni a scrutinio segreto in Assemblea, sospendo brevemente la seduta che riprenderà dieci minuti dopo la conclusione delle votazioni.

La seduta, sospesa alle 16,20, è ripresa alle 17,45.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEL PENNINO

PRESIDENTE. Siamo all'illustrazione dell'emendamento 1. 0. 264.

GALLI MARIA LUISA. Sì, signor presidente; esso riguarda, come parte dei successivi, l'istituto di patronato INAL (istituto nazionale di assistenza ai lavoratori). Con l'emendamento 1. 0. 264 ne proponiamo lo scioglimento entro il marzo 1981, con l'1. 0. 265 entro il giugno 1981, con l'1. 0. 266 entro il settembre 1981 e con l'1. 0. 267 entro il dicembre dello stesso anno.

Con l'emendamento 1. 0. 268 entro il marzo 1982, con l'1. 0. 269 entro il giugno 1982, con l'1. 0. 270 entro il settembre 1982, con l'1. 0. 271 entro il dicembre 1982. Con l'1. 0. 272 entro il marzo del 1983, con l'1. 0. 273 entro il giugno 1983, con l'1. 0. 274 entro il settembre 1983, con l'1. 0. 275 entro il dicembre 1983.

Con l'emendamento 1. 0. 276 chiediamo lo scioglimento di tale ente entro il marzo 1984, con l'1. 0. 277 entro il giugno 1984, con l'1. 0. 278 entro il settembre 1984, con l'1. 0. 279 entro il dicembre 1984. Con l'emendamento 1. 0. 280 ne chiediamo lo scioglimento entro il marzo 1985, con l'1. 0. 281 entro il giugno 1985, con l'1. 0. 282 entro il settembre 1985 e con l'1. 0. 283 entro il dicembre dello stesso anno.

Gli emendamenti da 1. 0. 284 a 1. 0. 303 si accupano dell'istituto di patronato INAPA, l'ennesimo patronato che si occupa della categoria degli artigiani. Tale sigla, infatti, significa Istituto nazionale di assistenza e di patronato per gli artigiani; esso, promosso dalla confederazione generale italiana artigiani, istituito con decreto ministeriale 21 aprile 1971 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1971, n. 133, nel 1976 aveva come direttore il dottor Macchei, il presidente era il cavaliere di gran croce Manlio Germozzi; la sua sede era a Roma in Piazza Santi Apostoli.

Desidererei sapere, a questo punto, che differenza ci sia tra l'INAPA, promosso dalla confederazione generale italiana dell'artigianato e l'EPASA, di cui ci siamo già occupati, promosso dalla confederazione generale dell'artigianato.

PRESIDENTE. Onorevole Galli, lei sta facendo un'affermazione di un certo rilievo portata, però, in termini non del tutto comprensibili. La prego, perciò, di fare riferimento ai due enti di patronato con gli estremi dei decreti ministeriali e con la definizione esatta delle confederazioni che li hanno promossi, in quanto esistono varie confederazioni dell'artigianato che hanno nomi molto simili tra loro.

GALLI MARIA LUISA. Ripeto che l'INAPA è promosso dalla confederazione generale italiana dell'artigianato, mentre l'EPASA è promosso dalla confederazione nazionale dell'artigianato.

PRESIDENTE. Si tratta di due organizzazioni diverse e quindi il suo rilievo è del tutto fuori posto. La prego, pertanto, di passare ad altro argomento. In pratica, non può fare riferimento ad una identità che non esiste.

GALLI MARIA LUISA. Con la mia osservazione desideravo soltanto rilevare il gran numero di enti di patronato che si occupano del medesimo ramo. Tale proliferazione comporta, a mio avviso, una estrema difficoltà di controllo da parte delle strutture dello Stato. Anche per questo ente, d'altronde, si possono ripetere considerazioni già svolte per altri: esso, infatti, è sorto nel 1971 e, se gli istituti di patronato potevano avere un senso nel 1947, anno a cui risale la legge istitutiva, molto di meno ne hanno avuto nell'ultimo decennio. Già nel 1971 i patronati che sorgono avevano un'origine sospetta, mentre quelli venuti immediatamente dopo la guerra avevano un motivo di aggregazione del lavoratore, che aveva ancora poca forza contrattuale e non si era ancora appropriato attraverso la lotta operaia dei suoi

diritti. Ma i diritti dei lavoratori devono essere visti unitariamente e non devono essere divisi, mentre questi lavoratori del settore dell'artigianato hanno sentito il bisogno di dividersi e di dare vita a sei patronati diversi. Mi sembra che questo si traduca in una scusante per raggiungere altri obiettivi, come quello di poter usufruire dei benefici che derivano dalla posizione pubblica di questi patronati, cioè da contributi effettuati con pubblico denaro per centinaia di miliardi. Doveva essere effettuata un'azione rigorosa di controllo prima di dare il riconoscimento a questi enti.

Per l'INAPA con l'emendamento 1. 0. 284 chiediamo lo scioglimento entro il marzo del 1981; con l'emendamento 1. 0. 285 chiediamo lo scioglimento entro il giugno del 1981; con l'emendamento 1. 0. 286 chiediamo che sia sciolto entro il settembre del 1981; con l'emendamento 1. 0. 287 chiediamo che sia sciolto entro il dicembre del 1981; con l'emendamento 1. 0. 288 chiediamo che sia sciolto entro il marzo del 1982; con l'emendamento 1. 0. 289 chiediamo che sia sciolto entro il giugno del 1982; con l'emendamento 1. 0. 290 chiediamo che sia sciolto entro il settembre del 1982; con l'emendamento 1. 0. 291 chiediamo che sia sciolto entro il dicembre del 1982; con l'emendamento 1. 0. 292 chiediamo che sia sciolto entro il marzo del 1983; con l'emendamento 1. 0. 293 chiediamo che sia sciolto entro il giugno del 1983; con l'emendamento 1. 0. 294 chiediamo che sia sciolto entro il settembre 1983. Con l'emendamento 1. 0. 295 si chiede che l'INAPA venga sciolto entro il dicembre 1983, con l'emendamento 1. 0. 296 si chiede che l'INAPA venga sciolto entro il marzo 1984, con l'emendamento 1. 0. 297 si chiede che l'INAPA venga sciolto entro il giugno 1984, con l'emendamento 1. 0. 298 si chiede che l'INAPA venga sciolto entro il settembre 1984, con l'emendamento 1. 0. 299 si chiede che l'INAPA venga sciolto entro il dicembre 1984, con l'emendamento 1. 0. 300 si chiede che l'INAPA venga sciolto entro il marzo 1985, con l'emendamento 1. 0. 301 si chiede che l'INAPA venga sciolto entro il giugno 1985. Infine, con l'emendamento 1. 0. 302 si chiede che l'INAPA venga sciolto entro il settembre 1985, sempre secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto presidenziale del 29 luglio 1947, n. 804.

Lo spirito con il quale abbiamo presentato questi emendamenti è che pur riconoscendo la validità, la serietà e l'efficacia di alcuni patronati, siamo convinti che tutti i patronati, anche quelli validi, devono essere sciolti, con ciò cessando di essere il supporto, la stampella per lo Stato inadempiente. Gli istituti di previdenza devono essere adempienti senza la copertura dei patronati, è questo il punto.

L'INAS, per esempio, quando è stato costituito, nel marzo del 1950, era giusto che si costituisse, aveva un suo valido significato, ed ha avuto tutta una sua storia di servizio pubblico, di servizio ai lavoratori, di cui gli dobbiamo rendere atto. Con tutto ciò, è bene che anche l'INAS sia sciolto, entro i prossimi 5 anni. Per questo motivo abbiamo presentato gli emendamenti 1. 0. 303, con il quale chiediamo che l'INAS sia sciolto entro il marzo 1981, 1. 0. 304, con il quale chiediamo che l'INAS sia sciolto entro il giugno 1981, 1. 0. 305, con il quale chiediamo che l'INAS sia sciolto entro il settembre 1981, 1. 0. 306, con il quale chiediamo che l'INAS sia sciolto entro il dicembre 1981, 1. 0. 307, con il quale chiediemo che l'INAS sia sciolto entro il marzo 1982, sempre secondo le modalità di cui al decreto presidenziale n. 804 del 1947.

L'emendamento 1. 0. 308 prevede lo scioglimento dell'INAS entro il giugno del 1982.

L'emendamento 1. 0. 309 prevede lo scioglimento entro il settembre del 1982.

L'emendamento 1. 0. 310 prevede lo scioglimento entro il dicembre del 1982.

L'emendamento 1. 0. 311 prevede lo scioglimento entro il marzo del 1983.

L'emendamento 1. 0. 312 prevede lo scioglimento entro il giugno del 1983.

L'emendamento 1. 0. 313 prevede lo scioglimento entro il settembre del 1983.

L'emendamento 1. 0. 314 prevede lo scioglimento entro il dicembre del 1983.

L'emendamento 1. 0. 315 prevede lo scioglimento entro il marzo del 1984.

L'emendamento 1. 0. 316 prevede lo scioglimento entro il giugno del 1984.

L'emendamento 1. 0. 317 prevede lo scioglimento entro il settembre del 1984.

L'emendamento 1. 0. 318 prevede lo scioglimento entro il dicembre del 1984.

L'emendamento 1. 0. 319 prevede lo scioglimento entro il marzo del 1985.

L'emendamento 1. 0. 320 prevede lo scioglimento entro il giugno del 1985.

L'emendamento 1. 0. 321 prevede lo scioglimento entro il settembre del 1985.

L'ultimo emendamento 1. 0. 322 prevede lo scioglimento entro il dicembre del 1985. Riteniamo che l'INAS avrebbe dovuto provvedere a sistemare dignitosamente, secondo lo statuto dei diritti dei lavoratori, i propri dipendenti, ma così non è stato.

Passiamo ora ad un altro istituto. L'emendamento 1. 0. 323 prevede lo scioglimento entro il marzo del 1981 dell'INCA (Istituto nazionale confederazione di assistenza), promosso dalla CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro).

BELARDI MERLO ERIASE. Anche questo ?

GALLI MARIA LUISA. Ho parlato di tutti i patronati, senza distinzioni.

RAMELLA. Lei ha una visione dello Stato molto limitata.

GALLI MARIA LUISA. Abbiamo due concezioni diverse.

RAMELLA. Possono sopravvivere solo i patronati su cui lei è d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Ramella, rispetti la soppressione pluralistica che l'onorevole Gali intende portare avanti.

GALLI MARIA LUISA. L'INCA, che sorge con il decreto ministeriale del 29 dicembre 1947 (*Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1948, n. 5), è uno dei pochissimi patronati sorti nel 1947. A tale patronato riconosciamo un indubbio merito per l'attività di assistenza svolta a favore dei lavoratori (l'ho già affermato nell'illustrazione di altri emendamenti) e per essi è stato importante avere questo tipo di assistenza sociale.

Riteniamo che anche per tale patronato, che pur ha avuto queste benemerenze, si debba valutare se non sia il caso di prevederne lo scioglimento entro e non oltre cinque anni. Bisogna vedere cioè se anche questo patronato (ripeto quello che ho già detto per le ACLI e per gli altri patronati) non debba cessare di essere il puntello, la stampella di uno Stato inadempiente (è una frase che ho ripetuto in continuazione proprio perché ne sono convinta), in modo che lo Stato sia messo in condizione di non eludere più i suoi impegni e gli istituti di previdenza sociale dello Stato finalmente possano registrare al loro attivo una funzionalità che aspettiamo da trentacinque anni, da quando abbiamo la Costituzione, da quando siamo usciti dalla Resistenza, da quando abbiamo combattuto il fascismo. Mi pare che su questo punto siamo tutti d'accordo. Ci riteniamo tutti meritevoli e vittoriosi di aver combattuto il fascismo, tutti ci sentiamo padri della Resistenza, ma forse, per alcuni settori, ci siamo fermati a considerare la bellezza del compito di aver partecipato e concorso alla Resistenza e non abbiamo poi contribuito a far sì che le battaglie della Resistenza non venissero svanite. Ora, proprio perché queste battaglie non vengano svuotate, credo che un contributo in questo senso possa essere dato sciogliendo i patronati che mettono rigorosamente alle strette lo Stato laico, in modo che gli istituti di previdenza dello Stato funzionino al servizio del cittadino. Poi – guarda caso ! – il cittadino che ne fa le spese è quello povero, emarginato, che non è stato furbo come tanti altri i quali percepiscono stipendi e pensioni d'oro. Pensiamo soprattutto a co-

loro che percepiscono pensioni d'oro e che vanno in pensione con liquidazioni che toccano miliardi di lire.

PRESIDENTE. Onorevole Galli, illustri gli emendamenti.

GALLI MARIA LUISA. Ritengo, pertanto che anche l'INCA debba essere sciolto.

PRESIDENTE. Deve spiegare i motivi per cui propone lo scioglimento.

GALLI MARIA LUISA. Li ho già spiegati. Continuo ad illustrare gli emendamenti. L'emendamento 1. 0. 324 prevede lo scioglimento dell'INCA entro il giugno del 1981.

L'emendamento 1. 0. 325 prevede lo scioglimento entro il settembre del 1981.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MAROLI

GALLI MARIA LUISA. Gli emendamenti dal numero 1. 0. 326 al numero 1. 0. 342 propongono diverse date di scioglimento del patronato INCA, fino al dicembre 1985. L'emendamento 1. 0. 343 riguarda un nuovo patronato, vale a dire l'istituto nazionale per l'assistenza dei lavoratori, promosso dall'associazione italiana coltivatori con decreto ministeriale del 14 gennaio 1972 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 5 febbraio 1972, n. 33. Il segretario di questa associazione è Giancarlo Mattei, il presidente è l'onorevole Gianmatteo Matteotti. Non capisco come un deputato possa essere presidente di un ente pubblico: certamente mi verrà spiegato. Quando l'onorevole Matteotti ha accettato l'incarico di presidente, sapeva certamente che l'ente era pubblico.

Il patronato in questione avrebbe potuto benissimo non essere autorizzato nel 1972, perché non sussistevano le necessità che si erano riscontrate invece negli anni 1947-1950. La creazione dell'INPAL non era quindi assolutamente giustificata, per cui non avrebbe dovuto concedersi il riconoscimento di ente pubblico, con la possibilità di accedere ai contributi pubblici.

Per tutte queste ragioni ne chiediamo lo scioglimento, in quanto riteniamo che sia sorto solo per usufruire dei benefici connessi alla natura pubblica, con il rischio che i contributi pubblici vengano utilizzati per scopi diversi da quelli della tutela dei lavoratori. Chiediamo pertanto al rappresentante del Governo di farsi carico presso il Ministero del lavoro di un riordino di tutta la materia e di accertare con precisione l'opera svolta dall'INPAL.

Con i successivi emendamenti vengono proposte date diverse di scioglimento dell'INPAL, fino al dicembre 1983.

L'emendamento 1. 0. 343 prevede che l'INPAL sia sciolto entro marzo 1981.

L'emendamento 1. 0. 344 prevede che l'INPAL sia sciolto entro giugno 1981.

L'emendamento 1. 0. 345 prevede che l'INPAL sia sciolto entro settembre 1981.

L'emendamento 1. 0. 346 prevede che l'INPAL sia sciolto entro dicembre 1981.

L'emendamento 1. 0. 347 prevede che l'INPAL sia sciolto entro marzo 1982.

L'emendamento 1. 0. 348 prevede che l'INPAL sia sciolto entro giugno 1982.

L'emendamento 1. 0. 349 prevede che l'INPAL sia sciolto entro settembre 1982.

L'emendamento 1. 0. 350 prevede che l'INPAL sia sciolto entro dicembre 1982.

L'emendamento 1. 0. 351 prevede che l'INPAL sia sciolto entro marzo 1983.

L'emendamento 1. 0. 352 prevede che l'INPAL sia sciolto entro giugno 1983.

L'emendamento 1. 0. 353 prevede che l'INPAL sia sciolto entro settembre 1983.

L'emendamento 1. 0. 354 prevede che l'INPAL sia sciolto entro dicembre 1983.

PRESIDENTE. Poiché stanno per cominciare in Assemblea votazioni mediante procedimento elettronico, sospendo brevemente la seduta fino al termine delle stesse.

La seduta, sospesa alle 18,40, è ripresa alle 19.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEL PENNINO

GALLI MARIA LUISA. Do per illustrati gli emendamenti dal numero 1. 0. 355 al numero 1. 0. 362 riguardanti lo scioglimento dell'INPAL, previsto nei diversi emendamenti subordinatamente con una scadenza tre mesi in tre mesi, comunque non oltre il dicembre 1985.

L'emendamento recante il numero 1. 0. 363 riguarda il patronato ITAL che è un istituto di tutela ed assistenza dei lavoratori, promosso dall'Unione italiana lavoratori con decreto ministeriale del 18 giugno 1952. L'emendamento mira ad introdurre l'articolo aggiuntivo 1-*bis* che stabilisce che l'istituto di patronato ITAL sia sciolto entro il marzo del 1981, secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804.

Per il patronato ITAL valgono tutte le considerazioni fatte per gli altri patronati sorti nell'immediato dopoguerra e, comunque, dopo la Resistenza. Tutti questi patronati sono sorti per venire incontro, in quei momenti, alle esigenze dei lavoratori e per tutelare i loro diritti attraverso questo tipo di servizio sociale: essi in quel periodo rappresentavano addirittura una novità, dal momento che era la prima volta che si parlava, per l'appunto, di istituti al servizio dei lavoratori.

Ritengo che l'ITAL, così come altri patronati promossi dalla UIL o da altre confederazioni sindacali, abbia svolto un lavoro senz'altro utile e necessario, soprattutto nei primi anni della sua esistenza. Si trattava probabilmente di un lavoro anche insostituibile che oggi, al contrario, non credo svolga ancora. Pertanto, sento il dovere di ripetere che questi enti – quali l'ITAL, l'INCA, l'ENAS – siano preposti allo svolgimento di un'attività ormai superata: nulla di ciò che hanno fatto, certamente, è andato perduto; però, questo non significa che essi, allo stato attuale delle cose, debbano continuare ad esistere, perché oggi rappresentano soltanto le « stampelle » di uno Stato inadempiente che non mette i suoi istituti di previdenza nelle condizioni di funzionare.

Per questo motivo noi chiediamo che tutti questi patronati vengano sciolti, anche se in un arco di tempo abbastanza ampio, in modo tale da mettere lo Stato alle strette di fronte ai propri doveri; affinché, in altri termini, lo Stato non abbia la possibilità di tamponare, attraverso i patronati, le proprie inadempienze.

L'attività di tali patronati, pertanto, non è altro che una copertura di tali inadempienze dello Stato; copertura che non deve continuare ad operare per far sì che lo Stato prenda atto delle carenze dimostrate in questi ultimi 35 anni. I patronati, cioè, devono mettere lo Stato di fronte ai suoi doveri, perché gli istituti di previdenza...

TORRI. Ma lo sai cosa fanno questi patronati ?

GALLI MARIA LUISA. Noi riteniamo che il loro ruolo sia superato, per cui, entro 5 anni al massimo, devono essere sciolti e concludere la loro attività di supplenza nei confronti dello Stato. Per questo motivo, con gli emendamenti che vanno dal numero 1. 0. 363 al numero 1. 0. 382 chiediamo che l'ITAL, così come gli altri, venga sciolto entro un arco di tempo – sempre subordinatamente – con scadenza trimestrale che va dal marzo 1981 al dicembre 1985.

Questa è la mia opinione e vorrei chiedere al collega che mi ha interrotto – che non è d'accordo con me e di ciò capisco bene le motivazioni – di esprimere con onestà e chiarezza le ragioni del suo disaccordo in ordine a quanto da me detto. Io, infatti, non ho affatto disconosciuto l'utilità dei patronati al momento della loro istituzione.

TORRI. La parte più saliente del suo discorso è quella relativa all'affermazione che i patronati siano stati una copertura per lo Stato.

GALLI MARIA LUISA. E lo ripeto, così come dico che, nel campo dell'assisten-

za ai ragazzi, gli istituti religiosi hanno svolto anch'essi un'attività di supplenza nei confronti dello Stato. Sbaglierò, ma mi chiedo e vi chiedo perché oggi non esistano servizi di assistenza sociale presso gli enti locali. Io credo che ciò si sia verificato perché gli istituti religiosi, con tutti i loro previlegi, continuano a far da copertura alle inadempienze dello Stato e tale situazione, certamente, non è di stimolo agli enti locali medesimi ad allestire gli adeguati servizi sociali per i cittadini.

Ripeto che questa è la mia opinione e di essa sono fermamente convinta: sarei ben contenta se mi venisse dimostrato il contrario.

Gli emendamenti dal n. 1. 0. 383 al n. 1. 0. 402 riguardano tutti il patronato SIAS e di essi, quindi, farò un'illustrazione unica.

Il patronato, sorto con decreto ministeriale del 9 dicembre 1972, non è certo fra quelli che possono vantare la prestazione di un reale servizio ai lavoratori. In alcuni casi, come nel meridione, ad esempio, ha svolto attività che, certo, non erano improntate al rispetto dei lavoratori. Quando ero direttrice di un istituto nell'Italia meridionale ricordo che fui direttamente contattata da un signore che, appoggiandosi alla credibilità di quel patronato, veniva ad offrirmi personale insegnante a basso costo: in pratica, una vera e propria tratta del lavoratore.

Con gli emendamenti suddetti, dunque, chiedo lo scioglimento di questo patronato che non ha alcuna ragione di continuare a svolgere la sua attività. Non è facilmente spiegabile, a mio giudizio, come questo patronato sia riuscito ad ottenere, dal Ministero del lavoro, il riconoscimento della personalità giuridica ed il conseguente decreto istitutivo.

Gli emendamenti dal n. 1. 0. 403 al n. 1. 0. 419 riguardano tutti un altro patronato, quello IPAS, ed anche per essi, quindi, svolgerò un'unica illustrazione.

Il patronato IPAS ebbe origine nel 1948 e fu successivamente modificato da altri decreti ministeriali. Per dare una idea di quella che è attualmente la sua attività basterà ricordare che il suo attuale presidente, il dottor Rizzo, ha pendente un procedimento penale: è stato arrestato nell'ottobre del 1979 e, grazie alle sue conoscenze, rimesso in libertà provvisoria, nonostante l'accusa di aver sottratto ben due miliardi. Io desidererei sapere perché il Ministero del lavoro, che certo era a conoscenza di quel reato, tra l'altro pluriaggravato, non abbia chiesto la immediata destituzione di tutto il consiglio amministrativo: è impensabile che ad un tal consiglio vengano, tuttora, affidati contributi pubblici a favore di lavoratori.

Anche per questo patronato, quindi, chiediamo lo scioglimento, convinti del fatto che i suoi lavoratori potranno confluire in altri patronati seri che non abbiamo procedimenti penali a carico.

Dichiaro di ritirare gli emendamenti dal n. 1. 0. 420 al n. 1. 0. 423 compreso.

Do per illustrati gli emendamenti da 1. 0. 424 ad 1. 0. 443.

PRESIDENTE. L'onorevole Cristofori, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento, ha avanzato proposta di chiusura della discussione sull'articolo 1.

Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Propongo di proseguire ad oltranza la seduta. Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, intervenendo sul complesso degli emendamenti all'articolo 1, vorrei sottolineare che questo disegno di legge potrebbe essere utilmente discusso nel suo complesso e quindi gli emendamenti potrebbero concentrarsi tutti su quel punto che viceversa, secondo la prassi, viene discusso alla fine. Mi riferisco al titolo del provvedimento, che parla di interpretazione autentica di due articoli del decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. Discuteremo, quando sarà il momento, degli emendamenti sostitutivi del titolo, ma credo che anche nella discussione dell'articolo 1 non si possa fare a meno di considerare che questa

proposta di legge pretende di essere un provvedimento di interpretazione autentica, e precisamente degli articoli 2 e 6 del citato decreto.

Ora, se dobbiamo preoccuparci del contenuto delle leggi, dobbiamo preoccuparci anche e soprattutto della funzione parlamentare e della dignità del Parlamento. Sarebbe estremamente grave se in futuro un magistrato rilevasse che, malgrado il titolo, questo provvedimento non sia da considerare di interpretazione autentica. Credo che questo sarebbe un grave smacco per il Parlamento, e dobbiamo fare di tutto perché ciò non avvenga.

Il concetto stesso di interpretazione autentica è di per sé molto delicato e su di esso la dottrina giuridica si è a lungo soffermata. Anche prima dell'entrata in vigore della Costituzione esisteva quella gerarchia di norme che oggi è un dato fondamentale del nostro ordinamento. La norma costituzionale sovrasta su quella ordinaria e il legislatore ordinario non può trasformare totalmente la realtà dell'ordinamento senza incontrare un limite nelle norme costituzionali, anche in quella generica norma costituzionale ritenuta tale dalla Corte costituzionale che è quella dell'eccesso di potere legislativo.

Che cosa è un provvedimento di interpretazione autentica della legge? Ricordo che sulla linea del provvedimento in esame ne abbiamo un altro che non fa onore al nostro ordinamento giuridico, cioè quello di interpretazione autentica della disciplina giuridica del trasferimento dei calciatori. Di fronte a questo decreto si disse che l'onorevole Evangelisti, allora sottosegretario, si dimostrava molto sportivo e molto sensibile nei confronti di quei problemi. È un dato risaputo, questo, riconosciuto da tutti. Ma che cosa si fece? L'interpretazione di una norma che non esisteva, quindi non un'interpretazione autentica, ma una legge retroattiva pura e semplice. Fortunatamente non vi è stato un contenzioso, le cose sono finite lì, il Parlamento ha avuto la buona sorte di non esporsi a forme di sindacato che è interesse di tutti evitare che si ripieghino verso l'attività legislativa.

Così qui si parla di interpretazione autentica degli articoli 2 e 6 del decreto presidenziale del 1947, n. 804, ma se non si precisano i punti che si intende interpretare, e se questi stessi punti non fanno parte degli articoli di cui si vuole dare l'interpretazione, la verità è che si dà vita ad una norma del tutto nuova, e non ad una norma interpretativa, come in questo caso si vorrebbe far credere.

Pertanto, ai sostenitori di questo provvedimento chiedo: di quale punto dell'articolo 2 del decreto presidenziale n. 804 è da considerarsi interpretazione autentica l'articolo 1 del provvedimento in esame? La realtà è che questo articolo 1 non si riferisce ad alcun punto dell'articolo 2 del suddetto decreto presidenziale, articolo che tratta di un diverso argomento, con buona pace di chi avrebbe voluto insegnarmi che esiste la personalità di diritto pubblico e quella di diritto privato, commettendo un evidente e grossolano errore.

Stando così le cose, più che di interpretazione autentica degli articoli 2 e 6 del decreto presidenziale, dovremmo parlare di interpretazione autentica degli articoli 11 e 12 del codice civile (che sono quelli che parlano della personalità giuridica degli enti, cioè di enti pubblici e privati) e dovremmo fare in modo che la nuova interpretazione fosse la più congeniale al raggiungimento del fine che ci si propone. Altrimenti perché parlare di interpretazione autentica? Interpretazione autentica di cosa?

Quindi, stiamo attenti, perché se è vero che il carattere pubblico o privato dell'ente non deriva da una denominazione attribuita all'ente stesso da una specifica norma di legge, bensì da certe caratteristiche nate da altre norme di legge, così mi pare che l'attribuzione di questa fantomatica personalità giuridica di diritto privato non sia in realtà una interpretazione autentica come si evince dalla semplice lettura di questo articolo e come si evince dal fatto che la personalità giuridica di diritto privato, come quella di diritto pubblico, non esiste. Anzi, la personalità giuridica è sempre un istituto di diritto pubblico, ed è una norma di

diritto pubblico quella che a determinati enti attribuisce la personalità giuridica dell'associazione, tanto che con un decreto del Capo dello Stato di solito si attribuisce la personalità giuridica alle associazioni ed alle fondazioni. Quindi, signor presidente, si dovrebbero usare termini più appropriati. La personalità giuridica è un dato di fatto, è cioè quella particolare finzione del diritto che attribuisce ad organismi, organizzazioni, soggetti che non vivono di vita naturale (non sono persone nel senso tradizionale della parola, e cioè uomini, soggetti umani), la qualifica di soggetti dell'ordinamento giuridico e ugualmente, sia pure limitatamente ad alcuni particolari aspetti della personalità giuridica, la capacità di essere titolari di diritti, che è invece propria della persona, dell'uomo.

Questa è una caratteristica, un'attribuzione, una qualificazione giuridica che è identica per gli enti pubblici e per quelli privati. Vi sono soggetti di diritto pubblico, organismi, enti pubblici che vanno individuati come tali, secondo le norme dell'ordinamento giuridico generale e con l'ausilio di altre disposizioni che riguardano specificamente quei determinati soggetti i quali hanno un'attribuzione di particolari funzioni e determinati scopi, organizzazione, struttura e rappresentanza. Vi sono poi altri enti, che il codice civile individua soprattutto nelle fondazioni e nelle associazioni, ai quali può essere attribuita la personalità giuridica. Ma enti pubblici e privati sono tali non perché venga dato questo suggello, non perché venga attribuito un tipo di personalità. È infatti la natura stessa dell'ente che bisogna considerare, in cui si sovrappone questa data personalità giuridica, cioè la autonomia e la titolarità di diritti che fanno capo direttamente a questi soggetti anziché a coloro i quali ne sono i componenti; eccezionalmente per le associazioni di fatto e per i comitati, privi di personalità giuridica, alcuni marginali diritti possono far capo agli organismi stessi.

Credo che questa qualificazione debba essere fatta quando parliamo della soppressione dell'articolo 1. Dobbiamo tener presente questo dato di fatto, anche perché ci si è voluti basare sul tipo di personalità giuridica che non esiste di per se stessa, senza affrontare altri aspetti di cui il carattere privato e pubblico è una mera conseguenza; se è vero che è una mera conseguenza, una norma di interpretazione autentica non può riguardare le conseguenze di tale norma. Per questo abbiamo evocato il decreto sul calcio che è stato fatto per i piedi, ma con i piedi, in cui si parlava di interpretazione della disciplina. Come il carattere pubblico è una mera conseguenza della norma che regola, come dice espressamente il codice civile, la struttura di questi organismi, così a questa proposta di legge è estraneo l'articolo 1 che fa discettazioni, valutazioni che dovrebbero essere autentiche. Ma esiste questo nuovo tipo di valutazione e di qualifica autentica ? No, perché si tratta di giudizi di interpretazione autentica che poi debbono riguardare la stessa materia quando la norma sia suscettibile di una ambiguità nell'interpretazione. Questa credo sia la logica che occorre seguire. Non si può ora con questo espediente dare carattere retroattivo alle norme in presenza di una serie di problemi come quelli relativi alla posizione del personale, ai diritti acquisiti. Però, se questo fatto esiste, esso discende proprio dal provvedimento di carattere penale che è intervenuto. Pertanto, non si può dire che esista un'ambiguità.

Si dice che vi è stata anche una contrapposizione continua di giurisprudenza e di decisioni in un senso o nell'altro, per cui alla fine ci si è accorti che bisognava pur arrivare ad una decisione. È falso. Qui, infatti, vi sono una serie di sentenze che non vorrei leggere (non siamo qui a patrocinare le cause davanti ad una giurisdizione, per cui dobbiamo invocare l'autorità dei giudicati) ma che, dato che bisogna interpretarle, mi costringete a leggere.

Vi è un succedersi di queste decisioni prese dalle sezioni riunite della Cassazione (ne ho qui una copia) del 1964, 1973, 1975, 1977 e 1979 (in quell'anno ne sono state prese una decina, e precisamente

in marzo, maggio, luglio), che riguardano un po' tutti i patronati (ITAL, ACLI, IPAS, ENAS) e sono tutte dello stesso tenore, nel senso che stabiliscono la giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato, il che significa ente pubblico. Abbiamo qui l'aspetto più grave ed allarmante dei giudicati rispetto all'interpretazione autentica che si vuole dare. Vi sono decisioni che ormai fanno stato per l'interpretazione autentica, che possa intervenire successivamente, dei rapporti dei lavoratori dipendenti da questi organismi rispetto ai quali vi è una decisione definitiva che fa stato, che li definisce come rapporti di diritto pubblico, di impiego pubblico, per il carattere pubblico dell'ente. A questo punto le complicazioni che dovrebbero riflettersi sull'articolo 3 sarebbero notevoli. Parlerò successivamente di questo, perché ora ci dobbiamo occupare dell'emendamento soppressivo dell'articolo 1.

Si dice che vi sono state sempre sentenze in un senso o nell'altro. Non è vero. Il 29 maggio 1979 è stata fatta la sentenza per l'IPAS (è una delle più recenti) e nella stessa data le sezioni riunite decisero un altro ricorso sull'ENAS, sempre stabilendo la natura pubblica e la giurisdizione amministrativa per i rapporti di lavoro. Ancora, in data 7 giugno 1979, per l'ITAL si stabilì la giurisdizione amministrativa e quindi la natura pubblica di questo ente.

Anche il Consiglio di Stato il 26 gennaio 1979, presso la sesta sezione, ha stabilito in una causa riguardante un appello contro una sentenza del TAR del Lazio, la natura di ente pubblico del patronato e conseguentemente la giurisdizione del giudice amministrativo, confermando un indirizzo seguìto in precedenza anche a sezioni riunite. Ho tutta una serie di altre sentenze che risalgono indietro negli anni e che confermano lo stesso indirizzo. Potrei darne lettura, ma non lo ritengo necessario e opportuno: le copie sono a disposizione di chiunque volesse prenderne visione.

Da una parte manca il requisito obiettivo del riferimento specifico ad una norma di legge che si assume interpretata, mentre si fa riferimento ad una conseguenza di quella norma, quindi manca anche il requisito oggettivo di una autentica ambiguità della norma stessa. L'interpretazione autentica andrebbe riferita alle norme e non alle conseguenze applicative.

Oltre ai motivi esposti dalla collega Galli, abbiamo proposto di sopprimere l'articolo perché la collocazione di esso in una norma di interpretazione autentica è falsa. Si fa infatti riferimento alle conseguenze della norma, invece che alla struttura dell'ente. Se volessimo privatizzare questi enti, dovremmo modificarne la natura partendo non dalla qualificazione, ma dalla struttura.

Se tale struttura porta a delle conseguenze che fanno del patronato un ente pubblico, questo non può essere definito con un nome falso, cioè come ente privato, con tutte le conseguenze che derivano dalla natura pubblica, quindi con l'impiego pubblico e, tra l'altro, con le conseguenze penali che ne derivano. Tali conseguenze penali, tra l'altro, non attengono necessariamente al fatto di essere un ente pubblico, perché esse riguardano essenzialmente la funzione pubblica: anche un ente privato che sia investito di una funzione pubblica sopporta le conseguenze penali che riguardano i reati dei pubblici ufficiali. Noi non siamo insensibili a certe conseguenze che potranno derivare dalla nostra attività legislativa. Non siamo noi a dire che, se ci sono situazioni umanamente comprensibili, non debbano essere appunto comprensibili; noi non vogliamo avere dei colpevoli per forza, ma non vogliamo che si proceda in un modo stravagante. Una norma come quella che si va delineando non giova a nessuno; certo non giova alla certezza del diritto e dell'ordinamento. Questo va detto e ripetuto con estrema forza.

La natura privata di questi enti non è una conseguenza che si attiene all'articolo 2, che quindi non può essere oggetto di una interpretazione autentica, ma dovrebbe essere la conseguenza di un rimaneggiamento degli altri articoli. In altri termini, a mio avviso, può darsi luogo ad una interpreta-

zione autentica degli articoli 3, 5 e 6, ma non dell'articolo 2. Dopo un rimaneggiamento della legge, dopo l'interpretazione di essa, ammesso che ci si possa muovere sul piano dell'interpretazione, si potrebbe arrivare a concludere che questi enti possono essere legittimamente definiti privati. La natura privata o pubblica è una mera conseguenza delle normative che riguardano le varie funzioni dell'ente: non può attribuirsi personalità giuridica pubblica ad un ente privato, così come non può essere attribuita personalità giuridica privata ad un ente che sia pubblico. È questo un dato assolutamente insuperabile. In Parlamento dobbiamo affrontare il problema per risolverlo coerentemente con i meccanismi con i quali le norme dovranno essere interpretate, senza la possibilità di amare sorprese per tutti. Ve lo dico con la massima franchezza e vorrei davvero essere smentito in queste mie affermazioni.

Quanto è stato da me detto rappresenta certamente un motivo valido per la soppressione dell'articolo 1; e con ciò, su questo primo emendamento non ho niente altro da aggiungere. Mi auguro soltanto che prevalga il buon senso.

Infatti, il principio che noi legislatori dovremmo sempre preoccuparci di tener presente è quello relativo alla necessità che le norme abbiano non solo una certa formulazione che dia conto dei nostri intendimenti, ma anche e soprattutto che abbiano un contenuto; dobbiamo, in altri termini, evitare di fare delle leggi « orfane », cioè delle leggi che, subito dopo essere state licenziate, non portino alcuna paternità, dal momento che dovremmo essere noi a portare sempre la responsabilità per la loro vita futura. Se così non faremo, non potremo poi lamentarci del fatto che sorge spesso nel giudice la volontà di sostituirsi al legislatore nel momento in cui si trova di fronte a norme con uno spazio interpretativo troppo ampio; spazio che deve la sua ampiezza al fatto che queste norme sono avulse dal contesto dell'ordinamento e soprattutto, dai princìpi contenuti nella Costituzione. L'interpretazione di una determinata norma, infatti, va fatta all'interno del contesto dell'ordinamento che è composto di norme rispetto alle quali nessuna di esse stesse è avulsa. Se non si tiene conto di questo, si crea soltanto confusione; una confusione che preoccupa tutti ma della quale tutti siamo responsabili.

In ordine agli altri emendamenti presentati, desidero dire, in linea generale, che il problema del carattere pluralistico o pubblicistico degli enti di cui ci stiamo occupando non è problema di poco conto. Noi non siamo sostenitori a spada tratta o per principio preso del carattere pubblicistico di questi enti, ma la questione si inserisce in quella di carattere più generale che riguarda la riforma e, quindi, la valutazione della utilità degli stessi. Sono sempre pronto a riconoscere il valore dell'azione da essi svolta negli anni passati: il problema da risolvere è quello relativo alla valutazione della funzione svolta oggi. Noi riteniamo che essa, negli ultimi anni, non sia stata positiva e lo diciamo alla luce dei fatti dal momento che essi rappresentano uno dei motivi di crisi degli organismi previdenziali, rispetto ai quali tali enti dovrebbero far da tramite con gli utenti.

Come dicevo, il problema di fondo è quello della mancata riforma di questi enti; tale riforma dovrebbe andare nel senso della privatizzazione. I sindacati, enti privati, pur con tutti i lori limiti, non possono essere mai trasformati in enti pubblici, anche se alcune loro funzioni hanno tale carattere. Noi saremmo contrarissimi a qualsiasi proposta mirante alla trasformazione dei sindacati in enti pubblici, anche se oggi è possibile assistere ad uno « sdrucciolamento legislativo » che li sta lentamente portando ad assumere funzioni di carattere pubblico.

Vedremo con piacere una riforma fondata sulla privatizzazione dei patronati, ma sta di fatto che qui sono stati adottati un metodo e un meccanismo che sono andati a tutto vantaggio dei peggiori enti di patronato. Di fronte all'ipotesi di una diversa struttura degli enti di patronato che desse loro trasparenza nello svolgi-

mento dei propri compiti, sarebbe possibile prevedere un lavoro comune con i sindacati; ed oggi ciò è anche avvenuto, per cui dei sindacalisti, senz'altro meritevoli, hanno ritenuto di poter fare dei bilanci unici con alcuni membri di patronato, cosa, questa, che li ha esposti anche ad azioni penali. Benissimo! Ma bisogna chiarire che da oggi ai patronati viene data un'amministrazione diversa e che viene stabilito che essi hanno natura privatistica ed ancora che il contributo che essi devono dare deve essere rivolto a finalità particolari che, a loro volta, devono essere prese in considerazione in un bilancio a parte di cui gli enti dovranno rendere conto attraverso criteri rigidi di attribuzione dei finanziamenti; finanziamenti che non devono in alcun modo incentivare attività « fasulle ». Gli emendamenti proposti mirano al raggiungimento degli obiettivi che ho testé illustrato: uno di essi, particolarmente complesso, definisce la natura privatistica di questi enti, ma la definisce in modo estremamente chiaro, descrivendo la diversa struttura e le diverse funzioni che essi dovrebbero avere. Per quel che riguarda il decreto del ministro del lavoro, dico subito che sarebbe più logico pensare ad un decreto del Presidente della Repubblica, perché così è stabilito dal codice civile, per cui non si capisce perché delle fondazioni alle quali si intende attribuire personalità giuridica, non debbano essere disciplinate in questo modo.

Non bisogna comunque dimenticare di far attenzione a non compiere degli errori, possibili nel momento in cui si afferma che un ente ha personalità giuridica privata e non si tiene conto di un dato di fatto e cioè che gli enti con personalità giuridica privata sono sottoposti a forme di controllo, soprattutto per quel che riguarda i bilanci. Cosa, questa, che probabilmente non è negli intendimenti di chi ha elaborato il progetto di legge al nostro esame; si è, con buona probabilità, andati ad orecchio quando si è parlato di personalità giuridica privata, come se questo fatto da solo servisse a superare una serie di problemi particolarmente gravi e delicati che riguardano anche le persone giuridiche private. Esse, infatti, in quanto munite di personalità giuridica – siano società commerciali, siano associazioni, siano fondazioni – danno luogo a forme di controllo rispetto alle quali certe preoccupazioni di ordine penale non sarebbero fugate attraverso questo espediente.

Fate attenzione: usate i termini con chiarezza!

Credo pertanto che si possa accedere all'ipotesi della privatizzazione di questi enti, purché ciò significhi mettere un punto definitivo alla questione.

Non è possibile chiudere gli occhi, tuttavia, in ordine al fatto che si tratta di enti istituiti da ministri e che ciò non rappresenta un dato puramente formale. Siamo perfettamente consapevoli di come alcuni di questi istituti abbiano dei meriti; ma allora occorre, come ho già detto, chiudere definitivamente con la grave situazione determinatasi nel settore: non è tollerabile che vengano creati patronati che in realtà svolgono funzioni di ufficio elettorale di tizio o di caio e provvedano al finanziamento di attività di questa o di quella corrente. Per tali ragioni occorre giungere ad interventi che consentano di moralizzare, una buona volta, una situazione del tutto insostenibile.

È possibile trovare una soluzione, ma tale da non costituire precedenti, stante una situazione – lo sottolineo ancora – in cui proprio gli enti che sono stati creati nella maniera più fasulla hanno riscosso l'attenzione maggiore di chi doveva distribuire il denaro.

Le nostre proposte di modifica all'ordinamento in discussione prevedono una gamma di ipotesi; richiamiamo su di esse l'attenzione delle altre forze politiche, perché la fretta nell'affrontare i problemi sul tappeto, potrebbe risultare cattiva consigliera anche rispetto a certe finalità che qualcuno si propone.

Auspichiamo, quindi, che possa emergere la volontà di trovare soluzioni che

conducano almeno ad un minimo di riforme ed all'avvio di un processo di moralizzazione del settore. Tali soluzioni, a mio giudizio, possono scaturire dagli emendamenti da noi presentati; e credo che la Commissione debba compiere uno sforzo per trovare strumenti capaci di avviare una mini-riforma. Ve lo dico con la massima disponibilità, ma anche con la massima asprezza, perché è nostra intenzione fare tutto il possibile per non far passare il provvedimento così com'è formulato. È comune interesse trovare una stesura diversa. Con i nostri emendamenti abbiamo voluto delineare una soluzione alternativa, una ipotesi diversa. In modo particolare, abbiamo voluto evidenziare che trattasi di enti la cui personalità giuridica deve essere conferita non dal Ministero del lavoro, bensì con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i vari dicasteri.

Io ritengo che le considerazioni fin qui svolte dal mio gruppo politico meritino una considerazione nel momento in cui la Commissione passerà alla votazione degli emendamenti. Inoltre, esprimo l'augurio che nel corso della discussione si manifesti la volontà politica di trovare una soluzione diversa da quella proposta da questo provvedimento perché, se così fosse, il gruppo radicale non avrebbe alcuna preclusione a prenderla in considerazione. Anche se dovessero esservi proposte o emendamenti di altri gruppi politici il cui contenuto non riterremmo di condividere, il nostro atteggiamento sarebbe ugualmente diverso perché ciò rappresenterebbe, in ogni caso, la volontà di modificare un provvedimento che, ripeto, così com'è, non può essere definito con altro aggettivo se non con quello di scandaloso.

Il nostro obiettivo deve essere quello di salvaguardare la dignità della funzione legislativa; ed è cosa questa – tengo a precisarlo in modo chiaro – che non sembra trovare riscontro in questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere la seduta fino alle ore 10 di giovedì 13 marzo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta, sospesa alle 20,35 di mercoledì 12 marzo, è ripresa alle 10,15 di giovedì 13 marzo.

PRESIDENTE. Dopo l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1 vorrei sapere qual è il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli stessi.

SANESE, *Relatore*. Sono contrario all'approvazione degli emendamenti.

MANENTE COMUNALE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Galli ed altri n. 1. 1, interamente soppressivo del primo articolo.

GALLI MARIA LUISA. Con l'emendamento in questione noi proponiamo la soppressione dell'articolo 1 in quanto riteniamo che lo stesso sia in contrasto – soprattutto nella formulazione «hanno personalità giuridica di diritto privato» – con la giurisprudenza che per trentadue anni si è avuta su questa materia sia da parte della Corte costituzionale, sia da parte del Consiglio di Stato, sia da parte della Corte di cassazione a sezioni unite.

In sede di illustrazione degli emendamenti ho letto diverse sentenze; a confortare la mia tesi della soppressione dell'articolo 1 desidero oggi riportare la risposta del ministro del lavoro ad un quesito che è stato posto il 13 luglio 1973 in ordine alla applicazione delle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, sul punto che riguarda la natura pubblica di questi patronati.

Il ministro del lavoro (che in questi trentadue anni ha riconosciuto la personalità di diritto pubblico di questi patronati) risponde agli istituti di patronato e

assistenza sociale: « Mi riferisco al quesito se ai dipendenti ed al personale avente titolo possono o meno essere concessi i benefici combattentistici di cui alle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824.

Il quesito si pone, come fatto presente da codesto istituto medesimo, per il fatto che sono state sollevate obiezioni sulla natura giuridica degli enti di patronato. Al riguardo, questo Ministero, esaminata attentamente la questione, ritiene di dover rilevare che il Consiglio di Stato, sezione II, con parere dell'8 luglio 1953, n. 623, si è pronunciato nel senso che gli istituti di cui trattasi hanno natura giuridica pubblica e che, inoltre, la Corte di cassazione, a sezioni unite, con sentenza del 22 marzo 1958, n. 960, ha riconosciuto che gli stessi, essendo costituiti per il perseguimento di fini pubblici, sono persone giuridiche pubbliche.

Non vi è dubbio, quindi, per quanto sopra esposto, che le norme, dianzi richiamate, a favore dei dipendenti pubblici *ex* combattenti, debbano essere applicate nei confronti del personale, avente titolo, dipendente da codesto istituto ».

La risposta del Ministero del lavoro al quesito posto dall'INPS mi sembra tanto chiara, onorevoli colleghi, che non posso non sottolineare, ancora una volta, come sia impensabile ritenere che si possa approvare l'articolo 1 così come ci viene presentato. In esso, infatti, si afferma una certezza, che questi istituti « hanno » personalità giuridica privata. Il verbo viene usato al presente indicativo: così è, così è sempre stato e sempre sarà. Ma vogliamo almeno metterci in una posizione problematica? Il ministro del lavoro, che fino al 29 ottobre 1979 è stato così sicuro della natura giuridica pubblica di questi patronati, vuole – proprio per le sue alte responsabilità e funzioni – affrontare il problema con serietà?

Ripeto quanto già ieri sera ha detto il collega Mellini ed io stessa ho detto in altri miei interventi, cioè che il nostro gruppo è d'accordo sul fatto che questi istituti diventino privati, ma non sulla decisione della retroattività di tale norma, procedendo come se finora non vi fosse stato nulla: quello che noi chiediamo, appunto, è di affrontare il problema della privatizzazione con serietà. Vogliamo che essa rientri in un progetto di riforma globale dei patronati, e, se si agirà in questo senso, non vi sarà più alcuna opposizione da parte nostra.

Nei pochi mesi dacché sono presente in questa Commissione (di cui sono entrata a far parte nel luglio scorso) non credo infatti di aver mai promosso ostruzionismo su progetti di legge concernenti riforme di carattere generale.

Concludo dichiarando che voterò a favore dell'emendamento, per le motivazioni che ho portato e che si appoggiano a documenti al di sopra di ogni sospetto, inoppugnabili, incontestabili, almeno fino a ieri, anzi, fino ad oggi.

SOSPIRI. Non è certo nuova la posizione assunta dal gruppo del MSI-destra nazionale sul progetto di legge di presunta interpretazione autentica degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, in materia di istituti di patronato e di assistenza sociale: lo dimostrano ampiamente i resoconti del dibattito tenutosi sull'argomento al Senato.

Pertanto, coerente sarà oggi il nostro voto a favore della soppressione dell'articolo 1 di tale proposta di legge, dal momento che proprio con esso s'intende stabilire la personalità giuridica di diritto privato per gli enti di patronato.

Siamo di fronte – ed è pressoché inutile negarlo – ad un provvedimento sconcertante (nel cui ambito l'articolo 1 è senz'altro fondamentale), che ci lascia fortemente dubbiosi: sia per il momento in cui si è deciso di vararlo, sia per la conseguenze che potrebbe causare a danno dei dipendenti, sia per il precedente che si va ad instaurare.

Con quest'articolo 1 stiamo sostanzialmente cancellando oltre trent'anni di pronunciamenti costanti, di sentenze e pareri, tutti riconoscenti ed attestanti la natura pubblica degli enti di patronato. È vero

che nel 1970, ed in quella sola occasione, la Corte costituzionale ha sentenziato in senso difforme da quello poc'anzi indicato; ma è pur vero che non si spiega la logica secondo la quale questa e questa sola sentenza debba far testo, mentre tutta la precedente e successiva giurisprudenza (ed è importante sottolineare ciò), tanto della Corte di cassazione quanto del Consiglio di Stato, non debba essere tenuta in alcun conto.

D'altra parte, come mai, allora, solo dieci anni dopo si è ritenuto di doversi adeguare al deliberato della Corte costituzionale ? Perché non lo si è fatto subito ? Perché nel gennaio 1980 e non, ad esempio, nel gennaio 1971 si è avvertita la necessità di interpretare autenticamente ed in senso privatistico il citato decreto legislativo n. 804 ?

Comunque, in fase di dichiarazione di voto non staremo certo a ripetere quanto già detto, o a cercare di dimostrare quello che gli onorevoli colleghi ben sanno; né ci dilungheremo su taluni aspetti caratteristici dei patronati, in relazione ai quali non possono essere avanzati dubbi di sorta sulla loro natura privatistica. Riteniamo tuttavia necessario ribadire che questi enti perseguono, come loro finalità istituzionale e senza alcuno scopo di lucro (per convincersene, qualora ce ne fosse bisogno, basti andare a guardare l'articolo 1 della loro legge istitutiva) il soddisfacimento di interessi pubblici generali, cioè collettivi, che rientrano nei fini propri dello Stato.

Lo Stato stesso, perciò, oltre ad esercitare nei confronti di essi un opportuno controllo, provvede al loro finanziamento mediante prelevamento (si veda l'articolo 4 della citata legge istitutiva) di un'aliquota sui contributi incassati da parte di tutti gli enti previdenziali; e si pensi a tutto il travaso di questi fondi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge istitutiva, cioè le contribuzioni previdenziali e i versamenti su un conto intestato al Ministero del lavoro presso la Tesoreria centrale dello Stato e quindi la ripartizione dei fondi stessi tra tutti i patronati. Li parifica, inoltre, alle amministrazioni statali, agli effetti tributari, così come previsto e stabilito dall'articolo 8 della legge istitutiva, sicché neppure la suddetta ingerenza dell'associazione sindacale promotrice nella vita del patronato può alterare la sua natura derivante dal carattere dei fini perseguiti e dal suo inquadramento fra gli organi dello Stato.

Inoltre, la facoltà che l'amministrazione ha di approvare o modificare gli schemi di statuto proposti – articolo 3, punto 6, della legge istitutiva: l'obbligo dell'istituto di apportare allo statuto le modifiche e le aggiunte che saranno ritenute necessarie dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori – e di mettere gli istituti stessi in liquidazione, sempre secondo quanto previsto dall'articolo 6, dimostra in maniera inoppugnabile la natura pubblicistica dei patronati, del resto riconosciuta e valorizzata dagli ulteriori specifici compiti ad essi assegnati ed attribuiti dallo stesso Statuto dei lavoratori come pure dalla legge n. 70 del 1975, la quale, pur escludendo dalla sua applicazione gli enti di patronato, li colloca tuttavia, insieme ad un altro gruppo di enti pubblici non economici quali le camere di commercio e la Cassa per il mezzogiorno.

Si pensi, inoltre, all'applicazione dei benefici combattentistici nei riguardi del personale dipendente dagli istituti di patronato, al riconoscimento a tutti gli effetti da parte di tutti i ministeri e degli enti pubblici al personale ad essi transitato a seguito di concorsi dei periodi di servizio effettuati alle dipendenze di istituti di patronato, alla recentissima circolare del ministro del lavoro sulla autenticazione delle firme, alla vigilanza amministrativa esercitata anche dal ministro del tesoro tramite l'Ispettorato generale di finanza, alle disposizioni in materia di bilancio emanate dal ministro del lavoro di concerto con il ministro del tesoro e si riconosca, onorevole presidente, per lo meno in coscienza, che fuori d'ogni logica si colloca l'articolo 1 del provvedimento in esame.

A meno che la logica non sia quella vergognosa, ma per lo meno comprensibile, di salvare taluni amministratori dal reato di peculato per distrazione, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge istitutiva che afferma che « I fondi raccolti con il prelevamento della precedente aliquota non possono avere destinazione diversa da quella indicata nel primo comma del presente articolo », a meno che la logica non sia questa, lo ripeto – e vogliamo credere che non lo sia – evidentemente non possiamo concedere il nostro assenso alla vita dell'articolo 1. Siamo, per ovvi motivi, contrari all'approvazione di una norma che ci appare illogica, e che, pertanto, non comprendiamo, nonché ingiusta nel principio e pericolosa nelle sue implicazioni.

Signor presidente, onorevole rappresentante del Governo, volendo dare una figurazione plastica al senso ed allo spirito di questo provvedimento...

PRESIDENTE. Onorevole Sospiri, le faccio presente che il tempo a sua disposizione per la dichiarazione di voto sta per terminare.

SOSPIRI. Stavo dicendo che volendo fare una figurazione che, tra l'altro, alleggerisca un poco il tono grave di quest'aula, potremmo immaginare di rimanere riuniti in seduta permanente per 32 anni convincendoci, in questo lungo periodo, che tutti gli uomini hanno due braccia e due gambe. Immaginiamo che dopo questi 32 anni entri nell'aula un mutilato privo di un braccio, che noi continuiamo per altri 10 anni a sostenere la tesi che tutti gli uomini sono dotati di due braccia e due gambe e che solo dopo questi ulteriori dieci anni di discussione giungiamo alla conclusione che solo il mutilato è normale e tutti gli altri sono anormali. Dico questo per ribadire la posizione del gruppo del MSI-destra nazionale, che è favorevole all'emendamento soppressivo dello articolo 1 della proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Non accolgo il suo auspicio di restare 32 anni in quest'aula a discutere gli emendamenti dell'onorevole Galli. Mi pare che avesse chiesto la parola, per dichiarazione di voto, l'onorevole Abbatangelo.

ABBATANGELO. Rinuncio a parlare, signor presidente.

GALLI MARIA LUISA. Chiedo che questo emendamento, come tutti gli altri che ho presentato, venga votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Galli, posso esimerla dal richiedere la votazione a scrutinio segreto per ogni singolo emendamento considerando questa sua prima richiesta valida per tutto il resto della seduta. Devo però ricordarle che una sua eventuale assenza dall'aula al momento della votazione avrà il significato di una rinuncia alla votazione a scrutinio segreto.

GALLI MARIA LUISA. Lo so, signor presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento soppressivo all'articolo 1, presentato dagli onorevoli Galli Maria Luisa ed altri, contrari relatore e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	27
Votanti	26
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	6
Voti contrari	20

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo, Belardi Merlo, Bianchi Fortunato, Bonalumi, Cabras, Carlotto, Castelli Migali, Cristofori, Di Corato, Ferrari

Marte, Galli Maria Luisa, Goria, Ichino, Lombardo, Maroli, Merolli, Migliorini, Napoletano, Ramella, Rende, Rosolen, Sanese, Sospiri, Tesini Aristide, Torri e Zoppetti.

Ha dichiarato di astenersi:

Del Pennino.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1. 1-*bis* Galli Maria Luisa ed altri.

GALLI MARIA LUISA. Prendo la parola per dichiarazione di voto sull'emendamento 1. 1-*bis*, il quale propone di sostituire all'articolo 1 le parole « hanno personalità giuridica di diritto privato » con le altre « acquistano personalità giuridica di diritto privato ». Tale emendamento è stato predisposto per due motivi, il primo dei quali è di carattere giuridico, nel senso che noi non vogliamo che si stravolga tutta la giurisprudenza riguardante la Corte costituzionale, la Corte di cassazione ed il Consiglio di Stato, attraverso la quale per trentadue anni è stata creata una legittima aspettativa per i dipendenti dai patronati.

Approvando l'articolo nella formulazione originaria, con una cosiddetta interpretazione autentica, si approverebbe un principio di retroattività inaccettabile. Creeremmo, senza dubbio, una situazione di incostituzionalità nei confronti dei dipendenti in servizio o in quiescenza o prossimi al pensionamento, nel senso che ci sarebbero dipendenti di uno stesso ente con uguali mansioni ma con trattamento retributivo o normativo diverso, dal momento che ai dipendenti ancora in servizio si dovrebbero applicare – approvata questa proposta di legge – le norme di diritto del lavoro dell'impiego pubblico e privato.

Il secondo motivo che ci ha spinti a presentare questo emendamento, come ho già avuto modo di sottolineare, è il fatto che questa proposta di legge è praticamente una « cancella-reati ». Quindi, se compio una battaglia politica così dura è perché sono convinta delle giustezza delle mie idee. Questa legge, infatti, ha un solo scopo: quello di salvare gli amministratori corrotti che il settimanale *L'Espresso* questa settimana in un suo articolo chiama « i brigatisti d'oro ». Se questo concetto passerà alla mentalità corrente, credo che saranno state definitivamente legittimate le brigate rosse, in quanto lo scontro avverrà tra queste ultime e « i brigatisti d'oro ».

Ribadisco che questo emendamento intende modificare l'articolo 1 della proposta di legge in esame nel senso di annullarne la retroattività; esso si riallaccia all'emendamento 1. 9, che do per illustrato, nel quale sono recepite le stesse esigenze testé ricordate. Per altro, se la Commissione intenderà recepire il contenuto di questi due emendamenti, esiste per il gruppo radicale la possibilità di addivenire ad un accordo, al limite ritirando tutti gli altri emendamenti presentati.

Raccomando, perciò, alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 1. 1-*bis*.

SOSPIRI. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale dichiaro il mio voto contrario all'emendamento 1. 1-*bis* del gruppo radicale in quanto con esso, nella sostanza, si vuole, attraverso un diverso meccanismo, riconoscere la natura privata degli enti di patronato. Il nostro voto contrario è motivato anche dalla preoccupazione per la sorte dei dipendenti di tali istituti di patronato una volta approvato il provvedimento in esame. È ipotizzabile, infatti, che, nel momento in cui questi dovessero recarsi agli sportelli dell'INPS, subirebbero un trattamento diverso rispetto al passato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Galli Maria Luisa ed altri 1. 1-*bis*, contrari relatore e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	4
Voti contrari	19

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo, Belardi Merlo, Bianchi Fortunato, Bonalumi, Cabras, Carlotto, Castelli Migali, Cristofori, Di Corato, Ferrari Marte, Galli Maria Luisa, Ichino, Lombardo, Maroli, Migliorini, Napoletano, Piccinelli, Ramella, Sanese, Sospiri, Tesini Aristide, Torri e Zoppetti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Galli Maria Luisa ed altri 1. 2.

GALLI MARIA LUISA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Galli Maria Luisa ed altri 1. 3.

GALLI MARIA LUISA. Prendo la parola per dichiarazione di voto sull'emendamento 1. 3, con il quale si propone la sostituzione dell'articolo 1 con il seguente: « L'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, decreti, statuti e contratti regolanti la previdenza e quiescenza, nonché la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione, spetta agli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Spetta, inoltre, agli istituti di patronato e di assistenza sociale l'esercizio di ogni altra attività ad essi demandata da leggi e decreti dello Stato e delle regioni e dalla applicazione dei regolamenti comunitari, in materia di occupazione, sicurezza sociale, emigrazione, prevenzione e tutela dell'ambiente di lavoro, istruzione professionale, nonché la divulgazione e la promozione della conoscenza tra i lavoratori della legislazione relativa.

La facoltà degli istituti di patronato e di assistenza sociale di esplicare l'opera di tutela deve risultare da esplicito mandato del lavoratore assistito.

Il patrocinio dei lavoratori in sede giudiziaria è regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore.

È fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procaccianti di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori ed ai loro aventi causa. I contravventori sono puniti con un'ammenda fino a lire 200.000 e, in caso di recidiva, con l'arresto sino ad un mese ».

Con questo emendamento, che è interamente sostitutivo dell'articolo 1, si tende ad ampliare la sfera di influenza dei patronati: dal momento che esistono questi enti di intermediazione tra lavoratori ed altri organismi, la loro attività deve estendersi anche ai problemi della sicurezza sociale, della emigrazione, della prevenzione e della tutela dell'ambiente di lavoro.

Nella legge istituzionale non si parla di questi argomenti ma, nel 1947, non erano sentite queste esigenze, che sono maturate recentemente, grazie alla presa di coscienza dei lavoratori ed alla nuova legislazione che è stata varata a livello regionale e di regolamenti comunitari. Nel 1947 non si parlava di questa serie di diritti ma oggi è giusto che, mentre il sindacato tutela gli interessi di gruppi di lavoratori, il patronato possa tutelare gli interessi del singolo; se, ad esempio, un lavoratore dovesse lamentarsi di dover lavorare in un locale con il soffitto di due metri, senza ricorrere al sindacato, potrebbe chiedere direttamente l'intervento del patronato.

L'emendamento 1. 3 non snatura la portata dell'articolo e non implica nulla circa la retroattività, trattandosi solo di un completamento. Invito, pertanto, i colleghi a considerare con attenzione tale emendamento ed a prendere in esame l'eventualità di un voto favorevole.

SOSPIRI. Esprimo il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Galli Maria Luisa ed altri 1. 3, contrari relatore e Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	8
Voti contrari	16

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo, Bianchi Fortunato, Cabras, Carlotto, Castelli Migali, Cristofori, Di Corato, Ferrari Marte, Galli Maria Luisa, Ichino, Lombardo, Maroli, Merolli, Miglioriini, Napoletano, Picano, Piccinelli, Ramella, Rende, Sanese, Sospiri, Tesini Aristide, Torri e Zoppetti.

La seduta è sospesa alle 20,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO